



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**N. 58 Reg. Del.**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**ADUNANZA DEL 12/03/2012**

**Oggetto: INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 27 MAGGIO 2010, ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008**

L'anno DUEMILADODICI addì DODICI del mese di MARZO alle ore 14:30 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Assente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Assente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Assente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CARMELO FONTANA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore PATRIZIA BARBIERI.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

\* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 6 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2012/581

**Oggetto: INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 27 MAGGIO 2010, ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008**

## LA GIUNTA

### Premesso che:

- il Comune di Monticelli d'Ongina ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica ai contenuti della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, approvando con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 30.3.2009 il Documento Preliminare finalizzato all'elaborazione del Piano Strutturale Comunale (brevemente PSC) e convocando per il giorno 20.4.2009 la prima seduta della Conferenza di pianificazione per acquisire, su tale Documento, valutazioni e proposte;
- i partecipanti alla Conferenza di pianificazione, i cui lavori si sono conclusi il 9.3.2010, hanno fornito al Comune i propri contributi in merito agli elaborati presentati, come risulta dal verbale conclusivo dei lavori;
- la valutazione dell'Amministrazione provinciale sui documenti di pianificazione preliminari al PSC è stata espressa con deliberazione di Giunta n. 140 del 12.3.2010;
- a conclusione del processo concertativo svolto, il Comune di Monticelli, con deliberazione del Consiglio n. n. 26 del 27.5.2010 ha adottato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, il PSC sul quale questa Giunta, con deliberazione n. 456 del 15.10.2010, ha formulato riserve nonché le valutazioni in merito all'incidenza del Piano nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS) contrassegnato con il codice IT4010018, denominato "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";
- il Comune di Monticelli, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, con le deliberazioni consiliari n. 2 del 10.1.2012 e n. 3 del 10.2.2012, si è espresso, rispettivamente, sulle osservazioni pervenute e sulle riserve formulate dalla Provincia al PSC, richiedendo l'intesa alla Provincia con nota n. 1824 del 13.2.2012 (registrata in data 13.2.2012 con n. 10030 di protocollo provinciale);

**Dato atto** che il termine di 90 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di espressione dell'intesa scade il giorno 4.6.2012, tenuto conto che l'ultimo dei pareri richiesti alle autorità ambientali è pervenuto alla Provincia in data 6.3.2012;

### Dato atto altresì che:

- in virtù delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, compete alla Giunta provinciale esprimere l'intesa richiesta dal Comune, esercitando il potere di subordinare tale atto all'inserimento nel PSC delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve formulate, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il Piano controdedotto conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- inoltre, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, è tenuta ad esprimersi in merito alla valutazione ambientale del piano in argomento nell'ambito dell'esame complessivo dello stesso, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali il piano viene approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale inerente al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame di sua competenza sui predetti strumenti di pianificazione;

**Acquisiti** agli atti i pareri delle seguenti Autorità:

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Dipartimento di Sanità pubblica, nota n. 7034 del 6.2.2012 (pervenuta al prot. prov. n. 9067 del 9.2.2012) di conferma di quanto già espresso con nota n. 17318 del 26.3.2010 a seguito di seduta conclusiva della Conferenza di pianificazione;
- Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente – Sezione provinciale di Piacenza, nota n. PGPC/2012/1323/XXXI.1/25 del 14.2.2012 (pervenuta al prot. prov. n. 12814 del 23.2.2012) di conferma di quanto già espresso con nota n. PGPC/2010/3566/XXXI.1/1 del 2.4.2010 a seguito della seduta conclusiva della Conferenza di pianificazione;
- Iren Acqua Gas SpA, nota n. 1273 del 2.3.2012 (pervenuta al prot. prov. n. 16352 del 6.3.2012);

**Acquisiti** inoltre agli atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Monticelli d'Ongina n. 113 del 20.2.2012 relativa alla Valutazione di incidenza nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS) denominato IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";
- le copie delle osservazioni presentate al Comune nella fase di deposito e pubblicazione del Piano;

**Esaminata** l'istruttoria svolta dal Settore "Sviluppo economico, della Montagna, Pianificazione e Programmazione del territorio, delle Attività estrattive, dell'Ambiente e Urbanistica" e, in particolare:

- il documento denominato "Elaborati costituenti il PSC di Monticelli", allegato sub n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- il documento denominato "Intesa sul PSC di Monticelli", allegato sub n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante, contenente le valutazioni in merito alle controdeduzioni del Comune di Monticelli d'Ongina alle riserve provinciali (tabella 1) e le valutazioni alle modifiche proposte dal Comune in sede di controdeduzione alle osservazioni (tabella 2), il cui elenco costituisce l'allegato sub n. 3 (denominato "Elenco Osservazioni al PSC di Monticelli") al presente provvedimento, nonché la proposta conclusiva contenente le condizioni e le prescrizioni inerenti alle modifiche da introdurre obbligatoriamente nel piano cui è subordinata l'intesa;
- il documento denominato "Parere motivato in materia di VAS Monticelli", allegato sub n. 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente il parere motivato condizionato con prescrizioni;

**Ritenuto**, in questa sede, di:

- condividere l'istruttoria svolta, esprimendo al Comune di Monticelli d'Ongina l'intesa in merito alla conformità del PSC agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le modifiche agli atti che costituiscono il Piano stesso (allegato sub n. 1) riportate nell'allegato sub n. 2 (tabelle 1 e 2) al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, dando atto che i contenuti dell'intesa hanno carattere vincolante per il Comune che, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è quindi tenuto ad approvare il PSC in conformità alla medesima;
- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, parere motivato condizionato sul PSC con le prescrizioni indicate nell'allegato sub n. 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;

**Ritenuto** altresì, con riguardo al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio:

- di esprimere, relativamente agli ambiti di trasformazione proposti nel progetto di Piano, parere sismico sospeso in attesa che si realizzino i presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nelle valutazioni conclusive della presente intesa espresse con riferimento alla Riserva n. 4 della sezione VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE;
- di esprimere, per ciò che concerne i rimanenti contenuti del Piano, in particolare l'apparato cartografico e normativo, conoscitivo e prescrittivo, relativo al quadro della pericolosità sismica del territorio e alla correlata disciplina generale di tutela, parere sismico favorevole condizionato all'accoglimento delle modifiche richieste nell'ambito delle valutazioni conclusive della presente intesa espresse con riferimento ai seguenti temi/elaborati e relative Riserve:
  - VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE - Verifica del rischio sismico – Riserva n. 3;
  - QC – Tavole QC 2.1.5 – Riserva n. 30;
  - QC – Tavole QC 2.1.7 – Riserve n. 34, 35, 36 e 37;
  - Norme – art. 20 – Riserve n. 34, 35 e 36;
  - Norme – Allegato 1 – Riserva n. 91;
  - Microzonizzazione sismica – Relazione (*NUOVO ELABORATO*);

- Microzonizzazione sismica – Moduli di analisi edificatoria (*NUOVO ELABORATO*);
- di precisare che il parere sismico non entra nel merito delle specifiche scelte progettuali, la cui definizione è demandata alla fase esecutiva degli interventi pianificati e resta quindi di esclusiva competenza comunale;

**Tenuto** conto, a supporto della presente decisione, delle motivazioni contenute negli allegati sub n. 2 e 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante e richiamate le considerazioni svolte nella Relazione (in atti), comprese le valutazioni svolte a supporto della formulazione della proposta di parere sismico favorevole;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D.lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. n. 19/2008;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione e all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di Tutela delle Acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);

- Piano Straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della Legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta Regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio Provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano Infraregionale per le Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio Provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano Provinciale per l'Emittenza Radio e Televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore "Sviluppo Economico, Montagna, Pianificazione e Programmazione del Territorio, delle Attività Estrattive, dell'Ambiente e Urbanistica" in ordine alla regolarità tecnica;

**Atteso**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

**Ritenuto** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Monticelli d'Ongina per le successive determinazioni di competenza;

**\***

### **DELIBERA**

Per quanto indicato in narrativa:

1. di esprimere l'intesa al Comune di Monticelli d'Ongina in merito alla conformità del PSC (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.5.2010 e controdedotto con deliberazioni dello stesso Consiglio n. 2 del 10.1.2012 e n. 3 del 10.2.2012) agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le prescrizioni inerenti alle modifiche da apportare al Piano riportate nell'allegato sub n. 2 (tabelle 1 e 2) al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante (denominato "Intesa sul PSC di Monticelli"), che specificamente si approva;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere motivato condizionato al PSC con le prescrizioni riportate nell'allegato sub n. 4 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante (denominato "Parere motivato in materia di VAS Monticelli"), che specificamente si approva;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio:
  - relativamente agli ambiti di trasformazione proposti nel progetto di Piano, parere sismico sospeso in attesa che si realizzino i presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nelle valutazioni conclusive della presente intesa espresse con riferimento alla Riserva n. 4 della sezione VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE;

- per ciò che concerne i rimanenti contenuti del Piano, in particolare l'apparato cartografico e normativo, conoscitivo e prescrittivo, relativo al quadro della pericolosità sismica del territorio e alla correlata disciplina generale di tutela, parere sismico favorevole condizionato all'accoglimento delle modifiche richieste nell'ambito delle valutazioni conclusive della presente intesa espresse con riferimento ai seguenti temi/elaborati e relative Riserve:
  - VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE - Verifica del rischio sismico – Riserva n. 3;
  - QC – Tavole QC 2.1.5 – Riserva n. 30;
  - QC – Tavole QC 2.1.7 – Riserve n. 34, 35, 36 e 37;
  - Norme – art. 20 – Riserve n. 34, 35 e 36;
  - Norme – Allegato 1 – Riserva n. 91;
  - Microzonizzazione sismica – Relazione (*NUOVO ELABORATO*);
  - Microzonizzazione sismica – Moduli di analisi edificatoria (*NUOVO ELABORATO*);

con la precisazione che il parere sismico non entra nel merito delle specifiche scelte progettuali, la cui definizione è demandata alla fase esecutiva degli interventi pianificati e resta quindi di esclusiva competenza comunale;

4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato sub n.1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Elaborati costituenti il PSC di Monticelli");
5. di richiedere al Comune di Monticelli d'Ongina di adeguare gli elaborati di Piano alla decisione assunta in questa sede, dando atto che, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, i contenuti dell'intesa sono vincolanti per il Comune che non potrà approvare il PSC in difformità alla medesima,
6. di dare atto che gli atti comunali con i quali il PSC viene approvato dovranno inoltre dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., copia della presente deliberazione al Comune di Monticelli d'Ongina che dovrà rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del PSC, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il presente provvedimento verrà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 predetto stante la necessità di trasmettere tempestivamente la presente deliberazione al Comune di Monticelli d'Ongina, per le successive determinazioni di competenza.

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**MASSIMO TRESPIDI**

**II SEGRETARIO GENERALE**

**CARMELO FONTANA**



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

### **Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 581/2012 del Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica ad oggetto: INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 27 MAGGIO 2010, ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 12/03/2012

**Sottoscritto dal Dirigente  
(MARENGHI DAVIDE)  
con firma digitale**

**Allegato sub 1 - Elaborati costituenti il PSC di Monticelli**

<i>Elaborati Cartografie</i>	<i>sigla</i>	<i>scala</i>	<i>Adottati</i>	<i>Controdedotti</i>
<b>QUADRO CONOSCITIVO</b>				
Relazione illustrativa	QC 1.1	/	si	si
SCHEDE A – Complessi ed edifici rurali di valore storico	/	/	si	si
SCHEDE B – Complessi ed edifici rurali di valore testimoniale	/	/	si	si
SCHEDE C – Complessi ed edifici rurali di interesse tipologico ambientale	/	/	si	si
SCHEDE D – Censimento edifici in territorio rurali			NO	si
Relazione illustrativa: quadro di riferimento ambientale	QC 1.2	/	si	si
Litogeologia superficiale e suoli	QC 2.1.1	1:20000	si	si
Geomorfologia e idrografia	QC 2.1.2	1:20000	si	si
Carta idrogeologica	QC 2.1.3	1:20000	si	si
Vulnerabilità idrogeologica	QC 2.1.4	1:20000	si	si
Effetti sismici attesi	QC 2.1.5	1:20000	si	si
Limitazioni d'uso del territorio	QC 2.1.6	1:20000	si	si
Microzonizzazione sismica	QC 2.1.7	1:5000	si	no
Uso reale del suolo e assetto vegetazionale	QC 2.2.1	1:10000	si	si
Unità di paesaggio	QC 2.2.2	1:10000	si	si
Aree di valore naturale e ambientale	QC 2.2.3	1:10000	si	si
Assetto vegetazionale: confronto tra PSC e PTCP vigente	QC 2.2.4	1:10000	si	si
Elementi di rilievo storico	QC 2.3.1	1:10000	si	si
Datazione edifici centro storico	QC 2.3.2	1:2000	si	si
Tessuti urbani	QC 2.4	1:5000	si	si
Vincoli	QC 2.5.1	1:10000	si	si
Pianificazione sovraordinata	QC 2.5.2	1:10000	si	si
Mobilità	QC 2.6.1	1:10000	si	si
Rete elettrica	QC 2.6.2	1:10000	si	si
Acquedotto, fognature, gasdotto, metanodotto	QC 2.6.3	1:10000	si	si
Uso del suolo capoluogo	QC 2.7.1	1:5000	si	si
Uso del suolo frazioni	QC 2.7.2	1:5000	si	si
<b>PIANO STRUTTURALE COMUNALE</b>				
Relazione	PSC1	/	si	si
Indirizzi normativi	PSC2	/	si	si
Elaborati Cartografici	PSC3	/	no	si
Territorio urbanizzato, territorio urbanizzabile, territorio rurale	PSC3.1	Non indicata	si	si
Progetto	PSC3.2	Non indicata	si	si
Tutele storiche ed ambientali	PSC3.3	1:10000	si	si
Tutele antropiche ed infrastrutturali	PSC3.4	1:10000	si	si
Condizionamenti della pianificazione sovraordinata	PSC3.5	1:10000	si	si
Tessuti urbani – indirizzi per il RUE	PSC3.6	1:5000	si	si
Territorio rurale – carta della macroclassificazione	PSC3.7	Non indicata	si	si
Assetto vegetazionale	PSC3.8	Non indicata	si	si
Rete ecologica	PSC3.9	1:10000	si	si
<b>VALSAT/VAS</b>				
VALSAT Rapporto Ambientale	/	/	si	si

Sensibilità ambientale residenziale	VST 01	1:20000	si	si
Sensibilità ambientale produttivo	VST 02	1:20000	si	si
VALSAT Sintesi non tecnica	/	/	si	si
Studio d'incidenza	/	/	si	si
Tavola S01 – Inquadramento territoriale			no	si
Tavola S02 – Habitat Ret Natura 2000			no	si
Tavola S03 – Inquadramento delle aree di intervento			no	si
Tavola S04 – Inquadramento delle azioni di Piano - Dettaglio			no	si
Valutazione d'incidenza				Det. dir. n. 113 del 20.02.2012
<b>MICROZONIZZAZIONE SISMICA:</b>				
Microzonizzazione-Relazione			no	si
Microzonizzazione-Moduli analisi edificatoria			no	si
Microzonizzazione-	PSC 4.1	1:5000	no	si
Microzonizzazione-	PSC 4.2	1:5000	no	si
Microzonizzazione-	PSC 4.3	1:5000	no	si

## Allegato sub n. 2 - Intesa sul PSC di Monticelli

	<b>RISERVE espresse con atto di GP. n. 456 del 15.10.2010</b>	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI espresse con atto CC. n. 3 del 10.02.2012</b>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<b>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>		
<b>1</b>	<p><b>Fasce fluviali</b></p> <p>Nella parte conoscitiva e in quella strutturale del PSC l'individuazione delle fasce fluviali non è conforme a quella dei piani sovraordinati PTCP vigente e PAI. Si rileva, in particolare, che in tutte le rappresentazioni manca la "fascia C", presente invece su tutto il territorio comunale, e che in alcune tavole vengono individuate "fasce di integrazione fluviale", non previste dal PTCP vigente né su quei tratti né su nessun altro tratto del territorio comunale. Si ricorda, in merito a quest'ultima problematica, che il Comune avrebbe anche potuto individuare fasce aggiuntive rispetto a quelle del PTCP vigente, da definirsi come "fasce di tutela di rilevanza locale" (rif. art. 14 delle Norme PTCP vigente), presentando però tale scelta in Conferenza di Pianificazione e comunque assumendola nel piano adottato, in quanto elemento sostanziale del progetto. In questa fase del procedimento, le necessarie garanzie di pubblicità potrebbero essere assicurate solo da una nuova adozione e pubblicazione. In conclusione, occorre che il Comune provveda alle dovute correzioni e integrazioni cartografiche, secondo l'esatto assetto rappresentato nei piani sovraordinati, e ad esso faccia corrispondere la disciplina normativa derivata dagli stessi piani.</p>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Tutte le fasce sono state verificate e, in alcuni casi, corrette graficamente. È stata inserita la fascia C mancante. La dicitura relativa alle fasce di integrazione è un refuso che è stato corretto.</p> <p>Le norme tecniche, già adeguate per gli aspetti trattati al PTCP vigente, sono state integrate con la disciplina mancante relativa alla fascia C.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Secondo quanto riscontrato dall'esame degli elaborati trasmessi, il PSC e il QC presentano ancora diverse difformità rispetto alle definizioni, alle individuazioni cartografiche e alla normativa della pianificazione sovraordinata in tema di fasce fluviali. Si prescrive l'adeguamento del PSC agli assetti e ai contenuti del PTCP e del PAI, secondo quanto già richiesto in fase di riserve.</p>
<b>2</b>	<p><b>Compatibilità geologico-ambientale dei nuovi insediamenti in progetto</b></p> <p>Le conclusioni delle analisi di fattibilità geologica condotte in sede di Quadro conoscitivo non sono state tradotte nel sistema cartografico-normativo del PSC in progetto, né a livello territoriale complessivo né attraverso le schede d'ambito</p>	<p><b>RECEPITA</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>L'apparato cartografico/normativo funzionale alla compatibilità geologico-ambientale delle previsioni di PSC può ritenersi accettabile a fronte delle correzioni richieste per ogni singolo</p>

	allegate all'elaborato PSC2. Occorre invece che il PSC, a partire dagli esiti delle valutazioni geologico-ambientali, stabilisca le disposizioni da assumere quali pre-condizioni di compatibilità delle possibili trasformazioni territoriali, nonché quali principali condizionamenti delle modalità attuative degli interventi, salvo quanto definibile in sede di pianificazione operativa e attuativa.		elaborato componente, a cui si rinvia.
3	<b>Verifica del rischio sismico</b> Il PSC deve comprendere una tavola del rischio sismico per rappresentare i contenuti di carattere prescrittivo concernenti in particolare modo i livelli di approfondimento di cui alla direttiva DAL n. 112/, sulla base della Tavola A4 del PTCP vigente e delle analisi di dettaglio condotte nell'ambito del Quadro Conoscitivo del PSC. La normativa deve specificare i contenuti e i termini di prescrittività dei livelli di approfondimento, in coerenza con quanto stabilito dal PTCP vigente in attuazione della direttiva sopra citata (art. 33 delle Norme PTCP vigente).	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> L'apparato cartografico/normativo funzionale alla compatibilità geologico-sismica delle previsioni di PSC può ritenersi accettabile a fronte delle correzioni richieste per ogni singolo elaborato componente, a cui si rinvia.
4	<b>Rischio idraulico</b> Preso atto che i territori urbanizzabili del progetto di piano (tavola PSC3.2) ricadono nella "fascia C" e posto che le trasformazioni territoriali in tali settori sono ammissibili subordinatamente a valutazione del rischio idraulico, occorre che il Comune espleti tale studio del rischio e ne assuma le risultanze, in termini cartografici e normativi, come previsto dal PTCP vigente (art. 10 commi 10 e 11 delle Norme). Le attività di analisi dovranno tener conto delle considerazioni sulle dinamiche idrauliche del territorio illustrate, seppure in modo frammentario, nella documentazione di piano (pag. 138 e segg. dell'elaborato QC1.2, pagg. 96 e segg. e 194 e segg. dell'elaborato QC 1.1,...).	<b>NON RECEPITA</b> Si prende atto dell'osservazione che viene condivisa, tuttavia in relazione alla specificità dell'argomento si è ritenuto che lo stesso verrà elaborato in sede di approvazione dello strumento di pianificazione	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Il tema del rischio idraulico è certamente settoriale ma riguarda tutto il territorio comunale (interamente ricadente in fasce di tutela fluviale) e condiziona ogni nuova previsione di PSC, la cui verifica di compatibilità è soggetta ad intesa provinciale, ai sensi dell'art. 10, comma 10, lett. c delle Norme PTCP, e non può essere pertanto condotta nella sola sede di approvazione finale del Piano. D'altra parte, l'intesa provinciale può essere accordata solo a fronte di una valutazione del rischio elaborata secondo le metodologie in uso (le linee-guida approvate con atto G.P. n. 292 del 29/12/2011 ne forniscono una ricognizione), opportunamente assunta tra gli elaborati componenti del PSC e messa in relazione ai contenuti progettuali del Piano. Resta di conseguenza per ora sospeso il giudizio complessivo – urbanistico e ambientale - su ogni previsione di nuova trasformazione, che pertanto non potrà essere oggetto di trasformazione urbanistica fino al conseguimento dell'intesa provinciale, ovvero, in alternativa, sospesa esplicitandone l'inattuabilità. Evidentemente, l'inattuabilità riguarda sia i settori di nuova trasformazione sia, in forza delle disposizioni di tutela relative alla fascia fluviale C (correttamente recepite nel Piano, all'art. 13, comma 4, delle Norme), ogni nuovo intervento edificatorio, anche diretto, soggetto a preventiva verifica di compatibilità idraulica. A tale proposito si ricorda che, in pendenza della conclusione dell'iter pianificatorio relativo a PSC-POC-RUE, la verifica del rischio può

			assumersi anche nell'ambito di una specifica Variante al PRG, al fine di consentire il rilascio dei titoli edilizi relativi alle previsioni urbanistiche vigenti. Si precisa, da ultimo, che la sospensione delle valutazioni provinciali comprende anche i contenuti del Piano assunti a seguito delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 32 comma 6 della L.R. 20/00, per tutto ciò che concerne le trasformazioni urbanistiche e la correlata disciplina d'attuazione.
5	<p><b>Rappresentazione cartografica</b> Per una immediata valutazione degli elementi rappresentati nei vari elaborati grafici, si ritiene opportuno richiamare in legenda il relativo articolo di norma di PSC.</p> <p>Occorre che i vari elaborati di piano siano fra loro coerenti: nei contenuti, nelle definizioni, nelle rappresentazioni grafiche, ecc. E' pertanto necessario rivedere le tavole al fine di evitare la presenza di errori materiali o di rappresentazione.</p> <p>È necessario che le definizioni degli elementi citati, analizzati, valutati, rappresentati, siano coerenti con quelle date dalla L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009.</p> <p>Per una migliore lettura del territorio allo scopo di avallare le scelte pianificatorie, sarebbe opportuno predisporre di una base topografica aggiornata (es. Ortofoto 2008), così come disposto dall'art. A-27, comma 1 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, soprattutto nei suoi elementi essenziali, in particolare: edificato residenziale e produttivo (es. San Nazzaro) e viabilità.</p>		<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>si rimanda alle valutazioni espresse in merito alle singole riserve.</p>
6	<p><b>Oggetti non trattati</b></p> <p>Sulla base di idonee valutazioni è possibile procedere all'individuazione cartografica degli <u>areali nei quali introdurre il divieto assoluto di localizzazione di ogni tipo d'impianto di gestione dei rifiuti</u>, (Norme di PPGR e art. 50, comma 2, 3 e 4 del PTCP vigente), prevedendone anche la disciplina normativa.</p>		<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p> <p>anche se, nell'allegato 5 alle NTA all'uopo predisposto sono semplicemente elencate le tutele escludenti, già definite nello strumento sovraordinato. Non è stato dettagliato nessun carattere territoriale a specificazione di quanto previsto dal PTCP rispetto alle quali occorre procedere ad una verifica.</p>
7	<p><b>Accordi territoriali</b></p> <p>Relativamente al <b>Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale</b> (PPST) N.2 "S.Nazzaro-Caorso" si richiama il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 85 "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale" del PTCP vigente ed in particolare dei commi 4 e 5 che dispongono che l'attuazione e lo sviluppo dei PPST vengono definiti attraverso un accordo</p>		<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>-per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <b>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>.</p>

	<p>territoriale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2000 e all'Art. 114 del medesimo Piano provinciale, fra la Provincia e i Comuni nel cui territorio il Polo ricade". Tale accordo i cui contenuti saranno definiti sulla base di quanto disposto dal citato comma 4 e dal comma 3 dell'art.86, dovrà essere sottoscritto prima dell'approvazione del PSC.</p> <p>Si richiama infine il comma 8 che dispone che nelle aree di nuova previsione e non ancora attuate dei PPST alla data di adozione del PTCP vigente deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di aree ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'art. A-14 della L.R. n. 20/2000 e all'Art. 88 dello stesso Piano provinciale e che nelle aree già insediate deve essere favorita la riqualificazione delle prestazioni ambientali per il raggiungimento dei caratteri di APEA di cui al medesimo Art. 88. Si modifichino pertanto gli elaborati "P.S.C. – Relazione illustrativa" e "P.S.C. – Indirizzi normativi", sulla base delle suddette disposizioni.</p> <p>Sul territorio comunale di Monticelli d'Ongina il PTCP vigente individua altresì un Nuovo Polo Funzionale (<b>porto fluviale</b>) da attuarsi attraverso la definizione di un accordo territoriale, secondo quanto stabilito dall'art.91del PTCP vigente .</p> <p>Sul territorio comunale di Monticelli d'Ongina il PTCP vigente individua un <b>Polo Produttivo Consolidato (PPC)</b> per il quale il PTCP consente limitati ampliamenti che dovranno comunque essere pianificati sulla base dei contenuti delle specifiche schede descrittive di cui all'allegato N7 al PTCP stesso.</p>		<p>-si rimanda comunque alle valutazioni espresse in merito alle singole riserve.</p> <p>Fermo restando quanto sopra espresso, essendo gli oggetti trattati in riserva di livello Provinciale il PSC potrà attuare le previsioni secondo i contenuti dell'Accordo Territoriale sottoscritto dalla Provincia e dai Comuni di Monticelli e Caorso in data 26.gennaio 2012 n. repertorio 77 (atto GP n 12 del 20.1.2012). Gli estremi dell'accordo vanno citati.</p>
8	<p><b>Le NTA</b></p> <p>Si ritiene opportuno ridefinire l'impostazione strutturale delle presenti norme, in quanto in alcune parti vi si ravvisa una struttura più simile ad una relazione illustrativa (es. descrizioni e trattazioni come quelle degli artt.31 pag.63, art. 42 pag. 76), fatta di paragrafi e sottoparagrafi.</p> <p>Occorre prestare attenzione alla numerazione degli articoli normativi e dei commi talora errati.</p> <p>Tenendo in considerazione che nel presente elaborato è stata inserita una norma per la "Tutela della qualità dell'aria"; si ritiene opportuno prevedere ulteriori articoli che perseguano gli obiettivi per una trasformazione sostenibile del territorio, quali: l'inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico (artt. 69, 70 e 71 del PTCP vigente ).</p>		<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>il Comune controdeducendo alle riserve relative alle NTA parla di "revisione completa" e "inserimento di nuovi articoli", a tale riguardo valuti il Comune la necessità di ripubblicare il piano a fronte delle importanti modifiche apportate e che è necessario apportare.</p>

<p><b>9</b></p>	<p><b>Formati di scambio dati cartografici</b>  Tutte le tavole di piano è necessario siano dotate di base topografica (CTR) al fine di favorirne la lettura e la comprensione.  È necessario che il Comune provveda ad una raccolta dei dati cartografici, rispondente ai criteri di organizzazione e ai formati di scambio previsti dalla disciplina vigente (art.A-27 della L.R. n.20/2000) e relative direttive d'attuazione ( delib. C.R. n.484/2003, ecc.) In particolare, come base topografica deve essere utilizzata la Carta Tecnica Regionale raster in scala 1:5.000 (CTR) o suoi derivati (es. CTR10 e CTR25), georeferenziata secondo i sistemi cartografici di riferimento standard: Gauss-Boaga, UTM-ED'50 e UTM-ED'50* (=UTM-ED'50 del fuso 32 con meno 4.000.000 di metri alle coordinate Nord), tenendo presente che le basi cartografiche comunali e catastali a maggiore o uguale scala (1:1.000, 1:2.000 e 1:5.000) devono comunque essere congruenti con la CTR5.  Il formato previsto per la cartografia digitale è:  • per i formati raster: TIFF  • per i formati vettoriali: SHAPE (o DXF sotto certe condizioni)  La direttiva regionale sopra citata fornisce anche un'utile indicazione circa il set di strati cartografici vettoriali fondamentali del PSC, elaborato sulla base dei "contenuti della pianificazione" costituenti l'allegato della LR20/00. A tale proposito, si segnala l'emanazione regionale di un modello tecnico, assunto con D.D. n.2172/2006, in attuazione della delib. C.R. 484/2003, da considerare quale opportuno riferimento per la costruzione dei dati.</p>		<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>il Comune non ha esplicitato nulla a tale riguardo pertanto si prescrive il recepimento di quanto già espresso in riserva.</p>
<p><b>10</b></p>	<p><b>Carta unica del territorio</b>  Affinché la pianificazione urbanistica comunale possa assumere valore di "Carta unica del territorio" deve recepire e coordinare integralmente le prescrizioni ed i vincoli di cui al comma 1 dell'art. 19 della L.R. 20/00 e dare atto nella delibera di approvazione del completo recepimento, motivando l'eventuale recepimento parziale. Dell'approvazione della carta unica del territorio è necessario darne informazione anche attraverso lo sportello unico delle attività produttive di cui al DPR n. 447/98.</p>		<p><b>INTESA NEGATA</b></p> <p>all'attualità non esistono i presupposti per dichiarare la pianificazione carta unica del territorio.</p>
<p><b>11</b></p>	<p><b>Adeguamento al PTCP vigente</b>  Premesso che il riferimento al quadro conoscitivo del PTCP vigente è imprescindibile, perché, come evidenziato dalle recenti modifiche alla L.R. 20/2000 (rif. art. 4 comma 2-bis), il PSC deve recepire il quadro provinciale e procedere alle sole integrazioni e articolazioni indispensabili per la definizione delle previsioni di piano, si chiede di evidenziare come si sia tenuto conto del PTCP e le motivazioni degli eventuali</p>		<p>Si rimanda alle specifiche riserve</p>

	scostamenti.  Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni contenute nelle norme del PTCP vigente, il Comune è tenuto ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni del piano provinciale entro tre anni dall'entrata in vigore del citato piano.		
<b>12</b>	<b>Coerenza interna degli strumenti urbanistici</b> Risulta in generale necessario rendere coerenti QC e progetto di Piano (Relazione, Cartografia e Norme) in considerazione delle integrazioni da effettuarsi sulla base delle riserve formulate		Si rimanda alle specifiche riserve
<b>13</b>	<b>Valutazione ambientale</b> Nel caso in cui futuro il POC vada a disciplinare integralmente gli interventi di tutela, di valorizzazione, d'organizzazione e trasformazione del territorio (ai sensi dell'art. 30 della LR 20/00, valutandone compiutamente gli effetti ambientali ai sensi dell'articolo 5 della già citata legge regionale), la Provincia, nel provvedimento con il quale si esprimerà sulla compatibilità ambientale del piano operativo, potrà stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non debbano essere sottoposti alla procedura di valutazione ambientale.		Si rimanda alle specifiche riserve
	<b>QUADRO CONOSCITIVO</b>		
<b>1</b>	Manca una descrizione delle indagini eseguite e/o raccolte per la caratterizzazione stratigrafica e idrogeologica del sottosuolo, necessaria per formare la base conoscitiva di eventuale successivo completamento.	<b>RECEPITA</b> È stato introdotto un capitolo relativo alle indagini geognostiche.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>2</b>	Non risulta evidenziato se (e dove e di che tipo) siano state fatte sul territorio indagini strumentali per l'acquisizione dei parametri sismici caratteristici del territorio, in particolare per la misurazione della velocità di propagazione delle onde S funzionale alla microzonazione sismica e alla stima del rischio di liquefazione, come previsto dalla direttiva DAL n. 112/ per il II livello di approfondimento in sede di PSC. Si esclude infatti che il PSC utilizzi solamente dati di letteratura o valori stimati, senza un rilievo quantitativo, seppure a campione.	<b>RECEPITA</b> È stato introdotto un capitolo relativo alle indagini geognostiche dove vengono esplicitate le caratteristiche delle indagini eseguite.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>3</b>	Molti dei temi trattati nel documento in oggetto (es. rete idrica naturale e artificiale, suolo, clima, risorse idriche, ecc.) si sovrappongono a quelli contenuti nell'elaborato QC 1.2 e compaiono talvolta in sezioni diverse del medesimo elaborato, risultando in alcuni casi corredati da immagini descrittive tra loro incoerenti. Si riterrebbe pertanto opportuna una migliore	<b>RECEPITA</b> Sono state valutate e comparate i rispettivi elaborati e da una valutazione fatta non si evidenziano sostanziali sovrapposizioni di contenuti se non per quanto riguarda il capitolo relativo al clima, che è stato opportunamente	<b>INTESA ACCORDATA</b>  Si conferma quanto riscontrato in sede di riserve circa l'inopportuna trattazione di medesimi temi su diversi elaborati illustrativi del QC, tuttavia, in assenza di sostanziali contraddizioni tra le diverse parti, si ritiene accettabile la nuova stesura,

	organizzazione della documentazione descrittiva.	rivisto.	ribadendo in ogni caso l'invito ad un miglioramento organizzativo dei documenti.
4	Il QC del PSC deve documentare <u>le caratteristiche degli edifici aventi tipologia originaria abitativa</u> , quindi anche quelli privi di pregio storico-architettonico e testimoniale. È pertanto necessario completare il censimento dei fabbricati inseriti nel territorio rurale, ai sensi dell'art. 62, comma 3 del PTCP vigente, applicando la procedura individuata nel QC del medesimo strumento urbanistico provinciale. Occorre verificare quali edifici risultano ancora funzionali all'attività agricola.		<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>L'analisi sui fabbricati deve essere completata in quanto dagli estratti cartografici inseriti nelle schede del censimento è emerso che non tutti sono stati considerati.</p> <p>Occorre integrare le schede del censimento degli edifici in territorio rurale inserendo l'epoca di costruzione e le caratteristiche architettoniche di pregio o significative.</p>
5	<p>QC non ha fornito alcuna indicazione per quanto concerne il <i>settore commerciale</i>; è pertanto necessario integrare il presente elaborato.</p> <p>Sulla base di quanto disposto dalla normativa di settore sul commercio al dettaglio (D. Lgs. 114/1998, L.R. 14/1999, Atti di indirizzo C.R. n.1253/1999 e C.R. n.1410/2000), il QC effettua: l'analisi della rete distributiva esistente, ossia illustra l'assetto delle strutture di vendita presenti sul territorio (almeno in termini di localizzazione e consistenza di ciascuna media, medio-piccola e medio-grande struttura di vendita, di localizzazione delle aree o assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e di perimetrazione di eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale approvati), evidenziando le modifiche che la rete distributiva commerciale esistente ha subito rispetto alle rilevazioni effettuate nell'ambito della Conferenza Provinciale dei Servizi del 2000, a quelle effettuate in fase di elaborazione della variante al PTCP approvata nel 2004 e di elaborazione del PTCP 2007. si ritiene che tale analisi debba essere completata con il raffronto dei dati comunali con quelli relativi all'Ambito Territoriale Sovracomunale a cui appartiene il comune di Monticelli d'Ongina e con quelle provinciali; la valutazione del dimensionamento della rete distributiva esistente, anche in termini di raffronto con i dati disponibili a livello provinciale e d'Ambito (popolazione residente e gravitante, tendenze socio-demografiche, efficacia della dislocazione della rete distributiva esistente rispetto all'accessibilità, previsioni del PRG vigente,...)</p>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>E' stato elaborato un nuovo paragrafo denominato 5-bis "Il settore commerciale", nel quale sono stati analizzati, con riferimento sia al quadro territoriale (Area Programma e rapporto con dell'area con Caorso e quadro provinciale) che a quello locale gli aspetti quantitativi, qualitativi, localizzativi e distributivi della rete commerciale che hanno condotto l'amministrazione comunale alla scelta di uno scenario totalmente privo di nuove previsioni commerciali di dimensioni superiori a quello di vicinato.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>
6	Non si evince all'interno del QC l'analisi del Sistema del territorio rurale, secondo quanto stabilito dall'art. A-21 della L.R. 20/2000, condotta attraverso il censimento completo del patrimonio edilizio rurale esistente, valutandone lo stato di fatto degli edifici, le eventuali situazioni d'abbandono dei terreni a	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Il censimento è stato integralmente rielaborato: le schede già elaborate sono state completamente modificate ed approfondite in riferimento agli aspetti richiesti, tutti gli edifici</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>L'analisi sui fabbricati deve essere completata in quanto dagli estratti cartografici inseriti nelle schede del censimento è emerso</p>

	causa della pressione insediativa, la presenza di valori paesaggistici. Attualmente sono state predisposte delle schede (schede A, schede B, schede C), le quali tuttavia non esplicitano se gli edifici censiti sono funzionali o meno all'attività agricola; ciò allo scopo di poter predisporre nel RUE la disciplina specifica.	mancanti sono stati censiti nelle nuove Schede D.	che non tutti sono stati considerati.  Occorre integrare le schede del censimento degli edifici in territorio rurale inserendo l'epoca di costruzione e le caratteristiche architettoniche di pregio o significative.
7	Il QC non ha fornito alcuna indicazione in merito alla previsione relativa al <i>porto fluviale</i> ; contenuta nel PTCP vigente ed approvato: è pertanto necessario integrare il presente elaborato.	<b>RECEPITA</b> Il porto fluviale è stato segnalato sull'elaborato QC2.6.1 "Mobilità", inserito all'articolo 1.6.1 della relazione. Con riferimento specifico alla normativa si segnala la risposta alla riserva n.70.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
8	Non si evince all'interno del presente elaborato alcun riferimento al <i>sistema idroviario</i> . Occorre pertanto integrare il documento in oggetto in modo tale da verificare quali programmi ed interventi siano necessari per il miglioramento della fruizione della via d'acqua.	<b>RECEPITA</b> Gli elementi del sistema idroviario (nuova conca, attracchi, approdi) sono stati segnalati sia nella tavola del QC relativa alla mobilità, sia nella relazione illustrativa sia nella tavola del PSC3.2 "Progetto". (cfr riserve n.18 e n.42 al PSC)	<b>INTESA ACCORDATA</b>
9	Paragrafo 0: l'elenco degli elaborati indicato alle pagg. 4-5 deve risultare coerente con la documentazione presentata.	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
10	Paragrafo 1.1: non risulta chiara l'elaborazione dei dati che ha portato lo <u>scenario demografico tendenziale</u> a stimare, per il comune di Monticelli d'Ongina, una popolazione complessiva di 5800 abitanti.	<b>RECEPITA</b> Basandosi sullo studio della Regione Emilia Romagna stilato dall'Università di Pisa si è costruita una proporzione tra i dati del rapporto sulla popolazione piacentina e quelli riportati nello studio.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> occorre rendere esplicita la metodologia utilizzata per stimare la popolazione residente nel comune di Monticelli d'Ongina al 2023.
11	Paragrafo 1.3: nella tavola 2.3.1 "Elementi di rilievo storico" sono state rappresentate la <i>viabilità storica</i> e la <i>struttura centuriata</i> che non trovano corrispondenza all'interno della Relazione Illustrativa. Occorre pertanto inserire tale argomento all'interno del sopra citato elaborato.	<b>RECEPITA</b> Gli elementi sono stati segnalati in relazione nel paragrafo 1.3.1 Parte III alla voce ELEMENTI STORICI LINEARI.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> nel paragrafo 1.3.1 Parte III alla voce ELEMENTI STORICI LINEARI deve essere aggiunta quella relativa agli "Elementi localizzati della struttura centuriata" con una breve descrizione dell'elemento rappresentato. Inoltre occorre specificare la fonte ed il periodo storico che contraddistinguono la "Viabilità storica".
12	Per quanto riguarda il paragrafo 1.3 " <u>sistema storico</u> " occorre individuare nelle aree urbane, i <u>parchi ed i giardini che rivestono un interesse storico-architettonico</u> , così come disposto dall'art. 9, comma 3 del PTCP vigente. È pertanto necessario approfondire tale argomento nell'elaborato in oggetto.	<b>RECEPITA</b> L'individuazione è stata effettuata sulla tavola QC 2.3.1 Nord e segnalata in relazione nello stesso capitolo.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
13	Paragrafo 1.3: per quanto concerne le <u>zone d'interesse archeologico</u> individuate dal Comune, occorre inserire nel paragrafo 1.3 "Il sistema storico", le argomentazioni che hanno portato all'individuazione di tali aree, così come previsto dall'art. 22, comma 2 del PTCP vigente.	<b>RECEPITA</b> Come specificato nella riserva al PSC relativa allo stesso argomento le zone sono state fornite dalla Soprintendenza archeologica. (cfr riserva n.60)	<b>INTESA ACCORDATA</b>

14	Paragrafo 1.4: non sono state fornite indicazioni in merito alle parti urbane che necessitano di <u>riqualificazione</u> indicando eventuali progetti di recupero e riqualificazione già attuati o da attuare. Il tema è invece stato inserito negli elaborati di PSC.	<p><b>RECEPITA</b>          Gli ambiti di riqualificazione sono stati segnalati nella tavola QC 2.4 tessuti urbani e nel paragrafo 1.4.1 I tessuti: caratteristiche funzionali e morfotipologiche.          Come segnalato in riserva si rimanda alla documentazione di PSC per il dettaglio specifico relativo all'argomento.</p>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
15	Paragrafo 1.4: il PSC, ai sensi dell'art. A-6 bis della LR 20/2000 e dell'art. 78 delle Norme del PTCP vigente , deve stabilire il fabbisogno complessivo di <u>alloggi di edilizia residenziale sociale</u> , tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, nell'osservanza della quota del 25% (percentuale minima) delle nuove aree di trasformazione (aggiuntive rispetto al residuo non attuato previsto in PRG), considerando che quote significative di edilizia sociale dovranno essere previste nell'ambito del recupero edilizio dei tessuti storici consolidati. Il QC nel paragrafo 1.4 "Il sistema dei territori urbanizzati", deve pertanto analizzare il fabbisogno attraverso specifiche ed adeguate analisi attraverso le quali con specifica giustificazione è possibile derogare alla quota del 25% stabilita dal PTCP vigente e alle altre disposizioni di cui al comma 2 dell'art.78 delle Norme dello stesso Piano provinciale.	<p><b>RECEPITA</b>          L'argomento è stato dettagliatamente e quantitativamente dettagliato nella Relazione Illustrativa del PSC. (cfr riserva n.6 al PSC)</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>          Ciò che viene affermato non trova riscontro nei contenuti della Relazione di PSC. Rispetto alla riserva 6 del PSC, viene espressa un' INTESA CONDIZIONATA". La relazione deve essere integrata.</p>
16	Paragrafo 1.4.3: per quanto concerne il paragrafo 1.4.3 <u>"I tessuti produttivi"</u> o meglio "Ambiti specializzati per insediamenti produttivi" si evidenzia quanto segue: non sono stati esplicitati i criteri e i parametri con i quali sono state selezionate le aree produttive analizzate; occorre definire le parti del territorio caratterizzate da una concentrazione di attività produttive o da una elevata specializzazione funzionale con forte attrattività di persone e merci, valutando gli ambiti territoriali interessati da effetti sociali, ambientali ed infrastrutturali connessi a tali concentrazioni; è altresì necessario svolgere una descrizione complessiva degli assetti di ciascun ambito individuato con le caratteristiche fisico-morfologiche, le condizioni di accessibilità, le dotazioni, le caratteristiche produttive e le previsioni di crescita degli ambiti individuati, anche al fine di individuare carenze e opportunità con una descrizione sistematica delle loro caratteristiche produttive e le previsioni di crescita, anche al fine di individuare carenze e opportunità e poter selezionare quelle che sia più opportuno consolidare nella loro consistenza attuale o prevista dai PRG e quelle che hanno maggiori potenzialità espansive per rispondere alla domanda insediativa futura.	<p><b>RECEPITA</b>          E' stato introdotto un nuovo paragrafo specifico relativo alle richieste della riserva.</p>	<b>INTESA ACCORDATA</b>

	Infatti, nel territorio comunale di Monticelli d'Ongina il PTCP vigente prevede la presenza di un polo funzionale (porto fluviale) e di un polo produttivo di sviluppo territoriale; trattandosi di funzioni ad elevata specializzazione funzionale che produrranno effetti importanti sul territorio è di fondamentale importanza esplicitare nella Relazione Illustrativa del QC le tematiche sopraccitate al fine di poter individuare idonee politiche pianificatorie coerenti con l'assetto territoriale e relative azioni di tutela e valorizzazione.		
17	Paragrafo 1.5: il documento propone un bilancio quantitativo dei servizi per la verifica del raggiungimento delle quote di <u>dotazioni minime di attrezzature pubbliche e spazi collettivi</u> riferito esclusivamente alla popolazione residente, mentre deve tenere in considerazione anche la popolazione che gravita nel Comune, di quella futura in base agli scenari demografici ed il livello di funzionalità e di accessibilità, così come disposto dall'art. A-24 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 06/2009.	<b>RECEPITA</b> In relazione alla presente riserva si rimanda alla successiva riserva n. 18 (per quanto concerne funzionalità ed accessibilità dei servizi esistenti) ed alla riserva n.72 (relativa all'art.34 delle norme) per quanto riguarda la dotazione minima di attrezzature.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
18	Paragrafo 1.5: si ritiene necessario integrare il paragrafo, con un'analisi di tutte le tipologie di servizi pubblici e privati presenti sul territorio comunale; ciò anche in riferimento alle tipologie di servizi indicate nell'Allegato C1.1 al QC del PTCP vigente .	<b>RECEPITA</b> Nel nuovo paragrafo 1.5.2 "Scenario qualitativo e distributivo" sono stati analizzati gli aspetti evidenziati in riserva.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
19	Paragrafo 1.6: dalla documentazione prodotta non si evince la verifica sulle dotazioni ecologiche ambientali, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal comma 3 dell'art. 72 del PTCP vigente; in particolare è necessario riportare la realizzazione dei nuovi insediamenti alla qualità e alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo uso efficiente e razionale, nonché ridurre l'impatto sul territorio e favorire il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilabili.	<b>RECEPITA</b> In relazione alle nuove previsioni di trasformazione individuate dal PSC, si evidenzia che sono state individuate le dotazioni ecologiche ambientali per ciascun ambito, con specifico riferimento al tema della risorsa idrica e alla gestione dei rifiuti urbani. In particolare, le prestazioni minime che devono garantire gli ambiti di trasformazione sono specificate nell'Allegato 4.B del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T., parte integrante del Piano e i cui contenuti sono stati interamente inseriti nelle schede normative degli ambiti di trasformazione. Il riferimento è alle politiche/azioni 9.b.1 e 9.b.2 (per le previsioni prevalentemente residenziali) e 11.a.1 e 11.a.2 (per le previsioni prevalentemente produttive), scheda 3 per quanto riguarda le risorse idriche e scheda 7 per quanto riguarda il tema rifiuti. Rimandando ai documenti citati per gli aspetti di dettaglio, si evidenzia che per quanto riguarda il tema delle risorse idriche le misure di mitigazione	<b>INTESA ACCORDATA</b>

		individuate attengono sia ad aspetti di tutela quantitativa della risorsa (riuso delle acque meteoriche), sia ad aspetti di tutela qualitativa (trattamento delle acque reflue e delle acque di prima pioggia), sia ad aspetti di natura idraulica (laminazione delle acque meteoriche per evitare fenomeni di sovraccarico del reticolo idrografico superficiale). Per quanto riguarda il tema della produzione di rifiuti le misure di mitigazione proposte attengono sia al contenimento della loro produzione, sia alla loro corretta raccolta e gestione in modo differenziato.	
20	Paragrafo 1.6.1: la Relazione deve contenere ed analizzare la rete ciclopedonale comunale esistente ed inserire i collegamenti ciclabili a carattere provinciale.	<b>RECEPITA</b> Il capitolo 1.6.1 è stato integrato con una breve descrizione delle piste ciclabili esistenti (di competenza provinciale e di competenza comunale) Si aggiunge che la stessa distinzione è stata introdotta nella tavola specifica relativa alla rete della mobilità.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
21	Paragrafo 1.6.2: deve essere indicato il flusso di passeggeri sulle varie linee e i punti di raccolta, come da PTCP vigente.	<b>NON RECEPITA</b> Non si è reperito il dato richiesto.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
22	Paragrafo 1.9: risulta opportuno inserire l'elenco corretto dei corsi d'acqua pubblici tutelati ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004, nella Relazione di QC.	<b>RECEPITA</b> L'elenco è stato inserito.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
23	Paragrafo 1.9: a pag. 218 si riportano le "fasce d'integrazione fluviale", benché il territorio comunale ne sia completamente sprovvisto.	<b>RECEPITA</b> Correzione apportata.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b>  Occorre correggere alcuni errori residui presenti nella Parte 4 del documento. In particolare, al paragrafo 1.3 relativo al PTA, la Tab. 3.2 a pag. 223 riporta la classificazione del T. Tidone, corso d'acqua di nessuna pertinenza al territorio comunale. Inoltre, al paragrafo 1.7 relativo al PPGR alle pagine 230-231 sono citati riferimenti al PTCP non più vigente. Infine, al paragrafo 1.9 relativo ai vincoli a pag. 236 a proposito dei pozzi è citato il DPR 236/88, da tempo abrogato.
24	<b>QC 2.1.1 - Litogeologia superficiale e suoli</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non risultano assunte le informazioni contenute nella Tav. B1.e del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente, necessarie per completare la caratterizzazione pedologica del territorio.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le indicazioni relative alle unità geologiche presenti nel territorio presentano alcune imperfezioni che si ritiene necessario correggere. Si tratta in particolare della</li> </ul>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b>

	<p>scorrettezza delle definizioni delle unità riportate in legenda (i termini corretti sono: “Sistema emiliano-romagnolo superiore” e “Subsistema di Ravenna”), dell'assenza dell'Unità di Modena (classificazione di maggiore dettaglio della formazione costituente il substrato geologico comunale, come da Tav. B1.a del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente) e dalla mancata indicazione delle sigle di codifica regionale in uso (AES-AES8-AES8a) con le relative descrizioni (come da Allegato B1.3 del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente).</p>		<p>Per problemi di correzione automatica del testo, i termini “Sintema” e “Subsintema”, in uso nella cartografia geologica ufficiale, nell'atto provinciale sono stati erroneamente convertiti in “Sistema” e “Subsistema”. Verosimilmente, la medesima problematica si è ripresentata al Comune nella revisione degli elaborati in controdeduzione. Si chiede pertanto di apportare le debite correzioni.</p>
26	<p><b>QC 2.1.2 - Geomorfologia e idrografia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Occorre individuare e distinguere chiaramente in cartografia il tracciato dell'alveo attivo nel 2003 e nel 1978 indicati in legenda.</li> </ul>	RECEPITA	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>
27	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Occorre individuare chiaramente in cartografia il tracciato riferibile all'argine AIPO indicato in legenda.</li> </ul>	RECEPITA	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>In legenda deve essere corretto il termine utilizzato per identificare le “paratoie”.</p>
28	<p><b>QC 2.1.4 - Vulnerabilità idrogeologica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In legenda devono essere riportate le indicazioni relative ai punti di controllo della copertura e della soggiacenza presenti in cartografia.</li> </ul>	RECEPITA	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>
29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In legenda e in parte anche in cartografia occorre perfezionare il graficismo relativo ai pozzi a servizio acquedottistico che presenta incomprensibili linee di contorno.</li> </ul>	RECEPITA	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>
30	<p><b>QC 2.1.5 - Effetti sismici attesi</b></p> <p>Nell'ambito del Quadro Conoscitivo sarebbe preferibile indicare solamente la tipologia di pericolosità sismica locale e gli effetti attesi, come da Tav. B1.c del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente. I livelli di approfondimento costituiscono infatti un'indicazione prescrittiva del Piano, che il PSC dovrebbe assumere in coerenza con l'impostazione della Tav. A4 provinciale (si vedano osservazioni di carattere generale).</p>	RECEPITA	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>La riserva non è stata sufficientemente compresa. Si chiedeva di separare i contenuti di QC e di Piano secondo le impostazioni assunte nel PTCP, come da Tav. B1.c del QC e da Tav. A4 di Piano. Tuttavia, poiché le norme fanno ora esclusivo riferimento alla presente tavola di QC, l'unica apparentemente deputata ad assumere anche i relativi contenuti prescrittivi, è necessario apportare le debite correzioni e integrazioni secondo quanto previsto dal PTCP e dalle direttive di settore. A tal fine, si segnala che il termine di instabilità è normalmente impiegato per i fenomeni gravitativi di versante e non per i cedimenti o la liquefazione (si veda paragrafo 3.1.6.2 della Relazione del PTCP), dunque risultano comunque errate le definizioni “aree suscettibili di potenziali effetti di instabilità...(terzo livello di</p>

			approfondimento)” e “aree suscettibili di potenziali effetti di amplificazione e instabilità (II livello di approfondimento)” presenti in legenda. Inoltre, l'elemento presente in legenda con graficismo rosso non risulta rappresentato in cartografia. Infine, per la scelta dei colori è opportuno attenersi alla simbologia prevista dalla direttiva DAL 112/2007 (si vedano anche i graficismi utilizzati per le sottoclassi nella Tav. A4 del PTCP).
<b>31</b>	<b>QC 2.1.6 - Limitazioni d'uso di carattere geologico-ambientale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Occorre correggere la rappresentazione cartografica delle fasce fluviali per renderla aderente a quella del PTCP vigente, rispetto alla quale sono state rilevate diverse difformità (si vedano osservazioni di carattere generale).</li> </ul>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b>  La Zona fluviale interna alla Fascia C che risulta non protetta da difese idrauliche è denominata C2 e non C1. Occorre quindi correggere l'indicazione presente in legenda per tale elemento, ancorché non presente nel territorio comunale.
<b>32</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In legenda occorre riportare anche le definizioni delle fasce fluviali e non solo delle zone interne, anche perché queste ultime non contengono l'informazione primaria relativa al tipo di pericolosità idraulica.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circa il giudizio sulla potenzialità edificatoria indicato in legenda, si ritiene opportuno indicare per tutte le classi una breve sintesi sulle motivazioni che lo hanno indotto (es. pericolosità idraulica, idrogeologica, sismica, ecc., anche in associazione), come è stato fatto nel caso della classe “edificabilità con modeste limitazioni”.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>34</b>	<b>QC 2.1.7 - Microzonizzazione sismica</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le schede di cui si compone la cartografia devono comprendere tutte le aree urbanizzate, urbanizzabili e infrastrutturali in progetto del PSC. Al momento tale condizione non è verificata.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b>  La cartografia non risulta più presente tra gli elaborati del QC. Al suo posto sono stati prodotti : “Microzonazione sismica – Relazione”, “Microzonazione sismica - Moduli di analisi edificatoria” e “Tavola PSC 4.1-4.2-4.3 Microzonizzazione sismica”. L'intesa deve pertanto ritenersi condizionata a quanto indicato con riferimento ai suddetti elaborati.
<b>35</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento alla “Macrozona IV”, non risulta calcolato né il fattore di amplificazione (II livello di approfondimento) né condotto l'ulteriore approfondimento (III livello), necessari nel caso in cui su di essa ricadano aree urbanizzate/urbanizzabili oppure reti infrastrutturali. Si evidenzia, a tale proposito, che solo le analisi di III livello sono rinviabili al POC, nel qual caso occorre tuttavia assumere nel piano tale indicazione (art. 33 delle Norme</li> </ul>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b>  Si rinvia alle condizioni dettate con riferimento al precedente punto 34.

	PTCP vigente, in attuazione della direttiva D.A.L. n. 112/).		
<b>36</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dal momento che la tavola rappresenta anche i livelli di approfondimento, occorre dare opportuna evidenziazione (nei modi che si riterranno più opportuni) alla Tav. A4 del PTCP vigente, che deve costituire la cartografia di riferimento del PSC (art. 33 delle Norme PTCP vigente).</li> </ul>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si rinvia alle condizioni dettate con riferimento al precedente punto 34.
<b>37</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La cartografia dei livelli di approfondimento deve far parte, in associazione con le opportune disposizioni normative, degli elementi costitutivi del PSC (si vedano osservazioni di carattere generale).</li> </ul>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si rinvia alle condizioni dettate con riferimento al precedente punto 34.
<b>38</b>	<p><b>QC 2.2.3 - Aree di valore naturale e ambientale</b></p> <p>Poiché con riferimento all'art. A-17 della LR 20/2000 i rimboschimenti recenti rientrano tra le aree di valore naturale ed ambientale, si segnala la necessità di evidenziare i "boschi permanenti" realizzati con finanziamenti CE (Reg. CE n. 2080 e SET ASIDE), presenti ad Isola Serafini e accertabili presso gli uffici provinciali competenti.</p>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>All'interno della tavola di Quadro Conoscitivo 2.2.3 "Aree di valore naturale e ambientale" sono state aggiornate, in riferimento all'articolo A - 17 della L.R. 20/2000, le aree occupate da rimboschimenti recenti, facenti parte delle aree di valore naturale ed ambientale.</p> <p>In particolare, sono stati inseriti i "Boschi permanenti" realizzati con finanziamenti CE ad Isola Serafini e accertati dalla Provincia di Piacenza.</p> <p>A seguito della modifica, si è ritenuto opportuno aggiornare le aree di ripristino naturalistico a seguito di attività estrattiva, in particolare i "Ripristini naturalistici" modificandone la rappresentazione per una più facile consultazione.</p> <p>Coerentemente, si è quindi proceduto all'aggiornamento anche delle carte 2.2.1 "Uso del Suolo" e 2.2.4 "Assetto vegetazionale - confronto tra PSC e PTCP". In particolare, nella tavola 2.2.4 "Assetto vegetazionale – confronto tra PSC e PTCP", è stata modificata la legenda delle "Aree forestali da PSC" in quanto difforme dalla rappresentazione cartografica.</p>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>39</b>	<p><b>QC 2.3.1 - Elementi di rilievo storico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Occorre correggere ed integrare la numerazione dei complessi ed emergenze architettoniche rilevanti.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Correzioni effettuate.</p>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>40</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Occorre integrare la presente tavola con le <i>zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane</i>.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Integrazioni effettuate.</p>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>41</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per quanto concerne il <i>sistema insediativo storico</i> del territorio rurale, non è chiaro se siano stati analizzati gli</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>L'apparato conoscitivo del sistema insediativo</p>	<b>INTESA ACCORDATA</b>

	spazi ineditati pertinenti, così come disposto dall'art. A-8, comma 1 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, in quanto tali elementi non si evincono né dall'elaborato Schede A né dalla tavola in esame.	del territorio rurale (Censimento edifici in territorio rurale) è stato completamente rivisto, integrato e dettagliato. Per i dettagli riferimento alla riserva 4.	
42	• Occorre rivedere i tracciati della <i>viabilità storica</i> inserendovi quelli individuati dal PTCP vigente (Tav. A1.3).	<b>RECEPITA</b> Tracciati rivisti.	<b>INTESA ACCORDATA</b> occorre, tuttavia, correggere la simbologia della "Viabilità storica" in legenda.
43	• Il piano, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del PTCP vigente, deve individuare tutte le ulteriori segnalazioni di siti definiti "zone d'interesse archeologico", provvedendo alla definizione della perimetrazione e della relativa disciplina di tutela. Occorre pertanto inserire i siti mancanti individuati nella tavola C1.f e allegato C1.3 al QC del PTCP vigente.	<b>RECEPITA</b> Siti inseriti.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
44	• Risulta mancante un brevissimo tratto di struttura centuriata in prossimità della rete autostradale, come riportato dalla tavola A1.3 del PTCP vigente.	<b>RECEPITA</b> Integrazione effettuata.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
45	• Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del PTCP vigente, risulta necessario individuare nelle aree urbane, i parchi ed i giardini che rivestono un interesse storico-architettonico.	<b>RECEPITA</b> Individuazione effettuata in apposita finestra nella tavola.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
46	• L'idrografia storica, rappresentata nella tavola, non è stata successivamente descritta nella presente relazione illustrativa.	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
47	• E' necessario che il PSC individui, nella presente tavola, le "Zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale" elencati nell'allegato N3 e riportati nelle tavole A1.3 del PTCP vigente.	<b>RECEPITA</b> Elementi inseriti.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
48	<b>QC2.3.2 - Datazione edifici centro storico</b> Da una prima verifica condotta attraverso il sito dell'Archivio di Stato, si è riscontrato che alcuni edifici datati 1900 sono in realtà già presenti ai primi del 1800, ed un edificio datato 1700 compare solamente nelle mappe del 1905. Si ritiene che una corretta datazione degli immobili risulti fondamentale nell'applicazione delle norme del RUE.	<b>NON RECEPITA</b> La documentazione relativa alla datazione degli edifici in centro storico è stata direttamente recepita dall'apparato analitico del PRG vigente. Come specificato, correttamente, nella seconda parte della riserva l'analisi della datazione degli edifici in zona storica costituisce presupposto fondamentale per la redazione delle Norme di RUE pertanto si ritiene idoneo delegare a tale strumento la verifica puntuale richiesta. A tale proposito si richiede alla provincia di specificare quali siano le datazioni eventualmente ritenute errate.	<b>INTESA ACCORDATA</b>

<p><b>49</b></p>	<p><b>QC 2.5.1 - Vincoli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Occorre sanare alcune incongruenze e imperfezioni grafiche presenti in legenda e in cartografia, quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il graficismo rosso compatto delle aree archeologiche copre gli altri tematismi;</li> <li>- il rigato obliquo giallo presente in cartografia all'interno dei centri abitati non è presente in legenda;</li> <li>- una linea carminio, forse relativa alla viabilità, è presente solo in cartografia e non in legenda;</li> <li>- la fascia di rispetto delle reti elettriche aeree, individuate con linea azzurra, non è rappresentata in legenda e talvolta manca anche in cartografia;</li> <li>- un tipo di simbolo puntuale a setti neri e bianchi è presente in cartografia ma non in legenda (la tavola QC 2.6.3 lo indica come depuratore ma nella presente tavola non tutte le aree di rispetto attribuite alla presenza del depuratore riportano questo simbolo);</li> <li>- dei depuratori manca l'identificativo puntuale (in legenda e in cartografia) e il rigato obliquo che contraddistingue la presumibile area di rispetto, di cui in legenda non si fa cenno, presenta diversi gradi di raffittimento e diverse geometrie, peraltro in assenza di riferimenti in legenda che rinvino alla disciplina delle aree di rispetto, presenti in altri casi in legenda e comunque opportuni per risolvere il livello di imprecisione dei graficismi o eventuali errori grafici;</li> <li>- un tipo di simbolo puntuale rosso cerchiato è presente in cartografia ma non in legenda;</li> <li>- dei pozzi manca l'identificativo puntuale e l'individuazione della zona di tutela assoluta (prevista dall'art. 94 citato in legenda), inoltre il graficismo utilizzato per la fascia di rispetto è irregolare e può dare adito a dubbi interpretativi, visto che in legenda manca la descrizione delle distanze di rispetto, presente in altri casi in legenda e comunque opportuna per risolvere il livello di imprecisione dei graficismi o eventuali errori grafici.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> Correzioni effettuate.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>In legenda, il corretto riferimento legislativo riguardante le i rispetti del reticolo di bonifica è il RD n. 368/1904 (e non 369), mentre l'area di rispetto ai pozzi è definita dal D.Lgs. n. 152/2006 come zona (e non come fascia) di rispetto.</p> <p>In cartografia, l'area di rispetto al depuratore individuato a Sud di Monticelli, loc. Canale, non risulta coerente con quanto indicato in legenda e in norma. Occorre pertanto apportare le debite correzioni.</p>
<p><b>50</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è chiara la differenza fra <i>“linee 15 KV e relative fasce di rispetto aeree”</i> e <i>“linee 15 KV in cavo aereo”</i>.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> Si tratta di un refuso che è stato corretto.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>
<p><b>51</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nella tavola S non è stato indicato il perimetro del <i>centro abitato</i>.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> Il perimetro è stato corretto.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>
<p><b>52</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra le aree soggette a vincolo paesaggistico occorre riportare i <i>territori coperti da foreste e da boschi</i> (art. 142,</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> Elementi inseriti.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>

	comma 1, lettera g) ed evidenziate nella tavola D3.a del QC al PTCP vigente .		
53	<ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario evidenziare le aree d'interesse paesaggistico escluse dall'applicazione della disciplina del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. n.42/2004, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Aree inserite.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
54	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il ramo ferroviario di collegamento al polo logistico di San Nazzaro non è ancora attivo, è pertanto necessario individuarlo con un graficismo diverso dalla linea esistente operante sul territorio.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Modifica apportata.	<b>INTESA ACCORDATA</b> tuttavia occorre riportare il “tratteggio” della linea ferroviaria di progetto anche in legenda.
55	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il PTCP vigente classifica l'area archeologica in prossimità della “Secca” come “<i>complesso archeologico</i>”, e non come “<i>area di accertata e rilevante consistenza archeologica</i>”. Occorre pertanto procedere classificazione dell'area ed all'aggiornamento della legenda.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Correzione apportata.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
56	<ul style="list-style-type: none"> <li>Occorre individuare la fascia dei 150 m del Colatore La Valle a partire dal confine comunale fino all'intersezione con il Cavo Fontana Bassa, così come indicato nella tavola D3a del QC del PTCP vigente.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Correzione apportata.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
57	<b>QC 2.5.2 - Pianificazione sovraordinata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La simbologia adottata per individuare i “<i>Progetti di tutela, recupero, valorizzazione</i>” risulta poco visibile sulla tavola di piano.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Correzione apportata.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
58	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, definisce il <i>centro abitato</i> come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi; pertanto l'individuazione fornita nella presente tavola non appare coerente con quanto definito dalla norma.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Correzione apportata.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> in quanto gli edifici singoli o piccoli agglomerati isolati non possono essere configurati come Centro edificato ( che corrisponde secondo quanto disposto dall'art. A-5 della LR 20/00 al territorio urbanizzato). A tale riguardo occorre modificare la tavola in coerenza anche con la determinazione del Consiglio comunale.
59	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non è stata esplicitata la rappresentazione grafica della “<i>zona di tutela della nuova conca di navigazione</i>”.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> La zona è presente ma poco visibile, si è provveduto ad infittire la campitura orizzontale della zona.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relativamente al tema delle fasce fluviali, la tavola deve essere conforme al PTCP vigente e al PAI, sia in cartografia che nelle definizioni di legenda (si vedano osservazioni di carattere generale). Conseguentemente, devono essere resi coerenti gli elaborati illustrativi corrispondenti. Si rileva in particolare che:</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Correzioni apportate.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> La Zona fluviale A1 deve essere definita come da Art. 11 delle Norme PTCP. In legenda e in cartografia occorre eliminare un tematismo

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la cartografia comunale presenta diverse difformità con quelle della pianificazione sovraordinata (mancanza della Fascia C di PAI/PTCP vigente e relative Zone interne, presenza delle fasce di integrazione dell'ambito fluviale, ecc.);</li> <li>- la descrizione delle zone fluviali contiene alcuni contenuti essenziali riferibili ad una disciplina di tutela che potrebbero porre problemi interpretativi;</li> <li>- la descrizione delle fasce fluviali del PAI non è conforme a quella originale;</li> <li>- i riferimenti normativi del PAI risultano imprecisi;</li> <li>- i riferimenti normativi del PTCP vigente risalgono allo strumento approvato nel 2000 e non alla versione attualmente vigente.</li> </ul>		<p>denominato "fasce di rispetto dei corsi d'acqua tutelati", comprendente un'area di 25 m dall'alveo attivo, non previsto dalla pianificazione sovraordinata.</p> <p>In legenda e in cartografia deve essere inclusa la fascia C del PAI, con i relativi riferimenti normativi.</p> <p>Considerando che la riserva provinciale sul QC doveva intendersi riferita anche alla corrispondente Tavola PSC3.5 del Piano, che replicava i medesimi errori, occorrerà correggere detta tavola secondo le indicazioni già fornite.</p>
<b>61</b>	<p><b>QC 2.6.1 - Mobilità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, definisce il centro abitato come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi; pertanto l'individuazione fornita nella presente tavola non appare coerente con quanto definito dalla norma.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> Perimetro corretto.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> in quanto gli edifici singoli o piccoli agglomerati isolati non possono essere configurati come Centro edificato ( che corrisponde secondo quanto disposto dall'art. A-5 della LR 20/00 al territorio urbanizzato). A tale riguardo occorre modificare la tavola in coerenza anche con la determinazione del Consiglio comunale.</p>
<b>62</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ritiene necessario individuare sulla presente tavola, mediante un idoneo simbolo grafico, la delimitazione dei centri abitati al fine di individuare l'esatta collocazione delle fasce di rispetto stradale.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> Come specificato anche nelle norme tecniche al PSC (art.42 comma 6): "La definizione di "centro abitato" è contenuta nell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada (letteralmente "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada"). A tale proposito, quindi, il limite del centro abitato, ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, corrisponde al perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi. Ne consegue che il perimetro di Territorio Urbanizzato, di cui alle tavole di PSC, coincide e vale a tutti gli effetti quale delimitazione del Centro Abitato ai sensi del Codice della Strada.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INTESA ACCORDATA</b></p>

63	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sulla presente tavola non si sono evidenziati gli approdi e attracchi fluviali esistenti, così come riportati nella tavola I1.1 del PTCP vigente .</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Elementi evidenziati.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
64	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il ramo ferroviario di collegamento al polo logistico di San Nazzaro non è ancora realizzato, è pertanto necessario individuarlo con un graficismo diverso dalla linea esistente operante sul territorio.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Correzione apportata.	<b>INTESA ACCORDATA</b> tuttavia occorre riportare il “tratteggio” della linea ferroviaria di progetto anche in legenda.
65	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nella rappresentazione grafica si è inteso riportare anche la viabilità urbana di quartiere, di cui non si ritrova il corrispondente graficismo in legenda.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Si trattava di un refuso grafico, stralciato dalla tavola, relativo ad altro tematismo e non alla viabilità urbana di quartiere.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
66	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sulla presente tavola non è stata messa in evidenza la rete delle piste ciclabili esistenti, anche in riferimento a quanto osservato per quanto riguarda il paragrafo 1.6.1.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> L'indicazione era presente ma non c'era corrispondenza con il graficismo della legenda. La correzione è stata apportata.	<b>INTESA ACCORDATA</b> tuttavia occorre uniformare il “tratteggio” della pista ciclabile “di competenza comunale” presente in legenda con quello riportato in cartografia.
67	<b>QC 2.6.2 - Rete elettrica</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, definisce il <i>centro abitato</i> come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi; pertanto l'individuazione fornita nella presente tavola non appare coerente con quanto definito dalla norma.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Correzione apportata. (cfr riserva 62).	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> in quanto gli edifici singoli o piccoli agglomerati isolati non possono essere configurati come Centro edificato ( che corrisponde secondo quanto disposto dall'art. A-5 della LR 20/00 al territorio urbanizzato). A tale riguardo occorre modificare la tavola in coerenza anche con la determinazione del Consiglio comunale.
68	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non è chiara la differenza fra “<i>linee 15 KV e relative fasce di rispetto aeree</i>” e “<i>linee 15 KV in cavo aereo</i>”.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Si tratta di un refuso che è stato corretto.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
69	<b>QC 2.6.3 - Acquedotto, fognature, gasdotto, metanodotto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, definisce il <i>centro abitato</i> come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi; pertanto l'individuazione fornita nella presente tavola non appare coerente con quanto definito dalla norma.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Correzione apportata. (cfr riserva 62).	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> in quanto gli edifici singoli o piccoli agglomerati isolati non possono essere configurati come Centro edificato ( che corrisponde secondo quanto disposto dall'art. A-5 della LR 20/00 al territorio urbanizzato). A tale riguardo occorre modificare la tavola in coerenza anche con la determinazione del Consiglio comunale.
70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Occorre sistemare alcune incongruenze presenti in cartografia e in legenda. Si segnala a titolo di esempio che la cartografia individua un'area colorata di blu che non è indicata in legenda.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Correzioni apportate.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> -I depuratori devono essere individuati coerentemente in legenda e in cartografia, sia in termini di collocazione che di fascia di rispetto. Lo stesso valga per i pozzi, ovunque individuati. -Occorre correggere la legenda della tavola QC 2.6.3 NORD, in quanto presenta dei refusi (vedi: “depuratore” e “sollevamento”).

71	<ul style="list-style-type: none"> <li>In legenda si suggerisce di sostituire l'indicazione "sollevamento" con "impianto di sollevamento".</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Legenda modificata con riferimento alle correzioni apportate agli stessi temi nella tavola dei vincoli.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Dovranno essere risolti i problemi tutt'ora esistenti in ordine alla corretta denominazione e individuazione in cartografia e in legenda degli impianti di sollevamento.
72	<b>QC 2.7.1 - Uso del suolo - capoluogo</b> Si ritiene opportuno modificare il titolo della tavola, che non appare appropriato rispetto ai contenuti rappresentati e che risulta troppo simile al titolo della Tav. QC 2.2.1.	<b>RECEPITA</b> Il titolo, facendo riferimento ai contenuti specifici della tavola, è stato modificato in "Capoluogo - Stato di fatto, Stato di diritto, Residuo".	<b>INTESA ACCORDATA</b>
73	<b>QC 2.7.2 - Uso del suolo – centri frazionali</b> Si ritiene opportuno modificare il titolo della tavola, che non appare appropriato rispetto ai contenuti rappresentati e che risulta troppo simile al titolo della Tav. QC 2.2.1.	<b>RECEPITA</b> Il titolo, facendo riferimento ai contenuti specifici della tavola, è stato modificato in "Centri frazionali - Stato di fatto, Stato di diritto, Residuo".	<b>INTESA ACCORDATA</b>
74	<b>Schede A - Complessi ed edifici rurali di valore storico</b> Le schede in esame non sono sufficientemente rappresentative dello stato di fatto; si ritiene necessario inserire degli estratti cartografici che chiariscano maggiormente la tipologia edilizia, le eventuali pertinenze, le destinazioni d'uso, periodo di costruzione, ecc.	<b>RECEPITA</b> Le schede sono state interamente modificate (cfr riserve n.4 e n.6)	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> L'analisi sui fabbricati deve essere completata in quanto dagli estratti cartografici inseriti nelle schede del censimento è emerso che non tutti sono stati considerati. Occorre integrare le schede del censimento degli edifici in territorio rurale inserendo l'epoca di costruzione e le caratteristiche architettoniche di pregio o significative.
75	<b>Schede B - Elementi d'interesse testimoniale</b> Le schede in esame non sono sufficientemente rappresentative dello stato di fatto; si ritiene necessario inserire degli estratti cartografici che chiariscano maggiormente la tipologia edilizia, le eventuali pertinenze, le destinazioni d'uso, periodo di costruzione, ecc.	<b>RECEPITA</b> Le schede sono state interamente modificate (cfr riserve n.4 e n.6)	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> L'analisi sui fabbricati deve essere completata in quanto dagli estratti cartografici inseriti nelle schede del censimento è emerso che non tutti sono stati considerati. Occorre integrare le schede del censimento degli edifici in territorio rurale inserendo l'epoca di costruzione e le caratteristiche architettoniche di pregio o significative.
76	<b>Schede C - Edifici di interesse tipologico-ambientale</b> Le schede in esame non sono sufficientemente rappresentative dello stato di fatto; si ritiene necessario inserire degli estratti cartografici che chiariscano maggiormente la tipologia edilizia, le eventuali pertinenze, le destinazioni d'uso, periodo di costruzione, ecc.	<b>RECEPITA</b> Le schede sono state interamente modificate (cfr riserve n.4 e n.6)	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> L'analisi sui fabbricati deve essere completata in quanto dagli estratti cartografici inseriti nelle schede del censimento è emerso che non tutti sono stati considerati. Occorre integrare le schede del censimento degli edifici in territorio rurale inserendo l'epoca di costruzione e le

			caratteristiche architettoniche di pregio o significative.
<b>PIANO STRUTTURALE COMUNALE</b>			
	<b>PSC1 - Relazione illustrativa</b>		<b>INTESA CONDIZIONATA</b> in quanto la relazione non ha provveduto ad una descrizione organica, degli obiettivi delle politiche e delle azioni di piano in coerenza con quanto rappresentato nelle tavole. Più volte il Comune, controdeducendo alle riserve riferisce che sono state prodotte "revisione completa" e "consistenti integrazioni" alla relazione. A tale riguardo, valuti il Comune la necessità di ripubblicare il piano a fronte delle importanti modifiche apportate e che è necessario apportare
<b>1</b>	<b>ELEMENTI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE:</b> non è trattato il tema relativo ai <b>beni vincolati</b> ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 (elementi che tuttavia sono stati individuati negli elaborati cartografici PSC 3.3N e PSC 3.3S) ed alla " <i>viabilità storica</i> ";	<b>RECEPITA</b> In considerazione della specificità del tema e dell'impostazione generale e descrittiva della Relazione Illustrativa si è ritenuto di affrontare il tema e la relativa disciplina nelle norme tecniche, in risposta alle riserve dalla 52 alla 65.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Il tema deve essere trattato anche nella relazione illustrativa in una forma descrittiva che non dovrebbe essere propria della NTA.
<b>2</b>	<b>ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO ED ARCHEOLOGICO:</b> non è stato trattato il tema relativo alle " <i>zone ed elementi d'interesse archeologico</i> ", alla " <i>struttura centuriata</i> ", anch'essi individuati negli elaborati cartografici PSC 3.3 e PSC 3.5.	<b>RECEPITA</b> In considerazione della specificità del tema e dell'impostazione generale e descrittiva della Relazione Illustrativa si è ritenuto di affrontare il tema e la relativa disciplina nelle norme tecniche, in risposta alle riserve dalla 52 alla 65.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Il tema deve essere trattato anche nella relazione illustrativa in una forma descrittiva che non dovrebbe essere propria della NTA.
<b>3</b>	Ai sensi della normativa vigente il PSC deve contenere: la definizione della programmazione operativa a livello comunale (dimensionamento della capacità insediativa e localizzazione delle aree per gli insediamenti commerciali -a livello sia descrittivo che cartografico-), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento delle funzioni commerciali, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste; la disciplina delle medie strutture di vendita (medio-piccole e medio-grandi), in coerenza con i contenuti del PTCP 2007. Risulta pertanto necessario, integrare il PSC tenendo conto degli elaborati preliminari predisposti dall'Amministrazione Provinciale ai fini dell'aggiornamento del proprio PTCP (Osservatorio provinciale sul commercio).	<b>RECEPITA</b> - La programmazione del Comune di Monticelli in merito non prevede ampliamenti o nuovi insediamenti di attività commerciali di dimensione maggiore a quella di vicinato. In risposta alla presente riserva si è apportata, quindi, una necessaria integrazione alla relazione Illustrativa (paragrafo 2.3.7) relativa alla politica esplicitata ed alla competenza del RUE sulla disciplina degli esercizi di vicinato, ed una conseguente modifica alla tavola PSC3.2 "Progetto", nella quale sono stati evidenziati i tessuti commerciali esistenti (4 strutture medio-piccole interne al Capoluogo). - Come esplicitato in riferimento alla prima parte della riserva la disciplina commerciale relativa alle medie strutture	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <b>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b> .  Si precisa, comunque, che la scelta espressa nella Relazione illustrativa del PSC di ammettere sul territorio comunale solamente esercizi di vicinato (superficie di vendita fino a mq. 150) non trova riscontro né all'interno delle Norme Tecniche né nelle Schede allegate a queste ultime. Pertanto, si dovrà tenere conto che occorrerà esplicitare all'interno dell'elaborato citato (PSC2 – Norme Tecniche e/o nelle Schede allegate) la possibilità di attuare sul territorio comunale unicamente esercizi di vicinato.  Nell'ambito delle Schede relative agli Ambiti per nuovi

		riguarderà esclusivamente comparti esistenti/consolidati pertanto viene delegata al RUE nel rispetto delle indicazioni del paragrafo 2.3.7 della Relazione Illustrativa e delle direttive dell'Allegato 4 delle Norme Tecniche, con specifico riferimento ai tessuti commerciali.	insediamenti, tra gli "Obiettivi e finalità" è riportata la seguente dicitura: "... si prevedono quote minoritarie per servizi alla residenza e funzioni di tipo commerciale (prevalentemente al dettaglio) a servizio dei nuovi abitanti". Si rammenta che le attività di commercio all'ingrosso vengono generalmente assimilate alle attività produttive e localizzate all'interno degli ambiti specializzati per attività produttive. In considerazione del fatto che non è opportuno localizzare all'interno degli ambiti di tipo residenziale quote di funzioni produttive, sarà opportuno sostituire il testo sopra riportato come segue: "... si prevedono quote minoritarie per servizi alla residenza e funzioni di tipo commerciale al dettaglio a servizio dei nuovi abitanti".
4	Paragrafo 1.2: le indicazioni contenute nel documento relative alla supposizione che il PSC "non produce alcun effetto giuridico sui suoli, non impone vincoli e non assegna alcun diritto; si limita a recepire i cosiddetti «vincoli sovraordinati»..." appaiono inesatte. Il PSC deve infatti definire la struttura del territorio, fissare i limiti delle trasformazioni territoriali e contenere la disciplina degli ambiti, attuando quanto richiesto dalla legislazione regionale e dalla pianificazione sovraordinata (rif. art. 28 della L.R. n. 20/2000). Tali contenuti sono fondanti, hanno efficacia diretta sulle trasformazioni territoriali non soggette a POC e superano l'arco temporale di valenza del POC medesimo, la cui efficacia conformativa, e quindi funzione programmatica rispetto alle ipotesi di intervento, si esaurisce in cinque anni.	<b>RECEPITA</b> In considerazione della riserva presentata e del tempo trascorso dalla prima stesura del paragrafo si è ritenuto idoneo rivederlo completamente stralciando, tra le altre cose, le indicazioni oggetto della riserva.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> in quanto i contenuti espressi consistono in una parziale riproduzione degli artt. 28, 29 e 30 della LR 20/00 che non hanno considerato le modifiche introdotte dalla LR 6/09.
5	Paragrafo 2.2 IL <b>SISTEMA INSEDIATIVO</b> : non sono stati trattati gli <u>ambiti da riqualificare</u> che invece risultano disciplinati dall'art. 31 delle NTA. Il PSC non ha fissato alcun obiettivo di qualità, le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale, nonché la quota massima dei carichi insediativi, così come disposto dall'art. A-11, comma 2 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009	<b>RECEPITA</b> In considerazione delle consistenti integrazioni apportate sia alle Norme Tecniche che all'Allegato specifico in riferimento agli ambiti di riqualificazione, nella Relazione Illustrativa è stato integrato un capoverso che descrive la politica di riqualificazione e rimanda al dettaglio specifico nelle norme.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> il capitolo deve essere portato a coerenza con i contenuti progettuali definiti nella tavola PSC 3.2 per quanto concerne le definizioni. Nello specifico : -gli ambiti urbani consolidati , non "costituiscono " da soli il territorio urbanizzato; -occorre distinguere "ambiti da riqualificare" (scheda 1) e di "edifici da riqualificare"(schede da 2 a 6) secondo quanto già in espresso nell'allegato 6 alle NTA del PSC.
6	Paragrafo 2.3.5 <b>EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE</b> : in relazione non è stato quantificato il fabbisogno complessivo di alloggi di ERS, così come previsto dall'art. A6-bis, comma 1 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. L'art. 78 del PTCP vigente fissa, per i comuni della pianura, fra cui Monticelli, nel 25% delle nuove aree di trasformazione la percentuale minima di alloggi da destinare ad edilizia	<b>RECEPITA</b> Il fabbisogno è stato inserito alla fine del paragrafo.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> in quanto l'offerta di edilizia residenziale sociale deve essere definita in relazione ad un fabbisogno individuato nel Quadro conoscitivo a seguito di specifiche e adeguate analisi (vedi riserva n. 15 del QC). La quota, di regola viene fissata nel 25% che però non può essere utilizzato quale parametro per la

	residenziale sociale. Percentuale a cui è consentito derogare giustificandone adeguatamente le motivazioni all'interno del QC.		definizione dell'esigenza ma come percentuale minima. (vedi riserva n. 15 del QC)
7	<p>Paragrafo 2.3 <b>AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI:</b> l'art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" delle Norme del PTCP 2007, al comma 2, dispone che l'individuazione nei PSC di nuovo territorio urbanizzabile va considerata solo quando dal QC risulti che non sia possibile soddisfare completamente la domanda ipotizzata nel periodo di riferimento indicativamente non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni, mediante l'utilizzo delle aree residue già previste dallo strumento vigente nonché mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente; il contributo degli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente al soddisfacimento del fabbisogno dovrà essere, di regola non inferiore al 30%, salvo che dal QC risulti l'impossibilità di conseguire tale obiettivo. I PSC verificano il conseguimento di tale obiettivo indicando la distribuzione dei nuovi carichi insediativi per gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti urbani da riqualificare, gli ambiti per i nuovi insediamenti e per il territorio rurale (riuso del patrimonio edilizio esistente).</p> <p>È opportuno pertanto mettere in evidenza il dimensionamento che deriva dalle aree residue già previste dallo strumento vigente nonché dagli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente.</p>	<p><b>RECEPITA</b> La relazione è stata integrata con un capitolo aggiuntivo 2.3-bis relativo alle verifiche richieste dalla riserva.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>.</p> <p><b>Si evidenziano, comunque le incongruenze accertate nella relazione :</b> Nel capitolo 2.3 sono state corrette (alla pag. 19) le percentuali del "cambio di alloggio" (dal 75 al 50%) e del "recupero di alloggi" (dal 25 al 50%) senza che sia espressa nessuna argomentazione al riguardo o riferimento al QC. Tale modifica determina una diminuzione in termini numerici del dimensionamento ma di fatto, il disegno degli ambiti di trasformazione è rimasto inalterato. Secondo le valutazioni comunali il piano porta ad un incremento di abitanti pari a 1152 unità in più rispetto all'esistente che è di 5453 residenti al 2009. A fronte di un calo demografico evidenziato nel piano pari al -25% l'unica giustificazione che viene addotta a supporto del dimensionamento è l'aumento del numero di famiglie. Una valutazione di massima elaborata in sede di istruttoria evidenzia un possibile incremento teorico determinato sulla base della superficie degli ambiti pianificati pari a circa 3000 abitanti, circa il doppio di quanto valutato nel piano Le argomentazioni espresse nella relazione non risultano adeguate ai presupposti definiti dall'art. 64 del PTCP.</p>
8	Paragrafo 2.3: l'art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" delle Norme del PTCP 2007, al comma 8, dispone che "le previsioni di incremento dei carichi urbanistici devono essere compatibili con la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative, ed energetiche), delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici esistenti". Sulla base delle verifiche compiute evidenziate nella ValSAT, in caso di esito negativo, devono essere individuati gli interventi per i necessari potenziamenti e adeguamenti, alla cui realizzazione sarà espressamente subordinata l'attuazione delle previsioni; tale subordinazione dovrà essere recepita nelle schede relative agli ambiti, contenute nell'elaborato "PSC – Indirizzi Normativi"	<p><b>RECEPITA</b> Le schede hanno già recepito tale subordinazione dettagliandola secondo specifiche voci nelle prescrizioni relative a ciascun ambito.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>.</p>
9	Paragrafo 2.3: non pare sufficientemente descritto e motivato,	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b>

	così come previsto dagli artt. 74 e 84 del PTCP vigente, il fabbisogno di aree per insediamento di nuove attività produttive. E' pertanto necessario procedere alla determinazione del fabbisogno di aree per nuove attività, per i processi di razionalizzazione ed ampliamento delle imprese esistenti, e per soddisfare le esigenze di rilocalizzazione	È stato inserito un nuovo paragrafo (2.3.6) relativo alle integrazioni richieste.	in quanto il paragrafo che è il 2.3.7 ( e non il 2.3.6 ) non fornisce nessun dato relativo al dimensionamento. Sono solo espresse tre "esigenze da soddisfare" senza nessun riferimento ad analisi che possano supportare il risultato. I dati sono stati espressi unicamente nelle schede d'ambito che costituiscono l'allegato 2 alle NTA e i quantitativi di nuova pianificazione sono 280.000 mq a fronte di un consolidato di 600.000 mq. E' solo mediante una norma che abbiano un adeguato grado di coerenza che è possibile "selezionare" le attività da insediare (riferimento pag. 25 della relazione) sulla base di elementi oggettivi.
10	<p><b>Paragrafo 2.4.2 IL COMPARTO PREVALENTEMENTE LOGISTICO O PER ATTIVITA' AD ESSO CORRELATE:</b> si ritiene opportuno integrare il sopra citato paragrafo evidenziando che l'attuazione del comparto logistico sarà definita attraverso accordi territoriali, così come previsto dall'art. A-16 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009 e dall'art. 85 del PTCP vigente. Inoltre il PSC recependo quanto disposto dal PTCP vigente, in sede di accordo territoriale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009 e dell'art. 85, comma 4, dovrà definire le caratteristiche morfologiche e l'organizzazione funzionale, il sistema delle infrastrutture per la mobilità e delle dotazioni territoriali necessarie.</p> <p>Inoltre nella stesura dell'accordo territoriale sarà necessario che siano rispettati i contenuti della scheda descrittiva n.2 di cui all'allegato N7 del PTCP vigente .</p>	<p><b>RECEPITA</b> In seguito alla stipula dell'Accordo Territoriale ed alla conseguente definizione di una disciplina specifica per l'ambito in oggetto il testo del presente articolo è stato integralmente sostituito da una breve premessa che, per qualsiasi dettaglio, rimanda alla normativa dell'Accordo.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si precisa che l'oggetto in trattazione non è un articolo ma un paragrafo di relazione. Nella relazione occorre evidenziare che trattasi di una previsione di livello Provinciale al quale il PSC da attuazione secondo i contenuti dell'Accordo Territoriale sottoscritto dalla Provincia e dai Comuni di Monticelli e Caorso in data 26.gennaio 2012 n. repertorio 77 (atto GP n 12 del 20.1.2012). Gli estremi dell'accordo vanno citati.</p>
11	<p><b>Paragrafo 2.5.1 IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA':</b> nella presente relazione non è stato esplicitato a quale categoria di strade appartenga la "nuova viabilità di servizio agli insediamenti potenziali".</p>	<p><b>RECEPITA</b> In seguito alle numerose modifiche ed integrazioni apportate alla tavola PSC3.2 "Progetto" relative agli aspetti in oggetto ed alle conseguenti modifiche all'apparato normativo, tutti gli elementi riportati nella riserva hanno trovato evidenza anche nella relazione illustrativa.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Dalla relazione emergono evidenti contraddizioni sullo stato d'uso della viabilità, si parla di "tenuta del sistema viario esistente" e che "non sono presenti particolari problematiche di carattere sistemico" e poi nel paragrafo successivo si evidenzia che la "forte crescita" determina "forti ricadute sui livelli di congestione" da ciò deriva l'esigenza di razionalizzare il sistema con proposte di "viabilità aggiuntive". Per quanto concerne l'adeguatezza degli elementi di progetto inseriti nella tavola PSC3.2 "Progetto si rimanda alla specifica riserva relativa alla tavola</p>
12	<p>Paragrafo 2.5.1 - Non è stato trattato in Relazione il collegamento viario fra la SP n. 25 "San Nazzaro" e la ex SS</p>		<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Occorre portare a coerenza il collegamento viario con il disegno</p>

	n.10 "Padana Inferiore".		di PTCP
13	Paragrafo 2.5.1 - Occorre integrare le informazioni relative al progetto della nuova conca di Isola Serafini, i quanto presenta delle ricadute anche sul territorio circostante.		<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Le informazioni relative al progetto della nuova conca di Isola Serafini, non sono state integrate.
14	Paragrafo 2.5.1 - Non si evince alcun riferimento in merito alle forme alternative del <i>sistema della mobilità (rete ciclabile, navigazione fluviale, trasporto pubblico locale)</i> .		<b>INTESA ACCORDATA</b> anche se gli elementi sono stati solo elencati
15	Paragrafo 2.5.1 - Nella relazione non è stato preso in considerazione il sistema della rete ciclabile provinciale così come indicato nell'allegato alla Relazione 4 (T) che intende rispondere agli indirizzi programmatici dettati dal PTCP vigente (art. 104).		<b>INTESA ACCORDATA</b> anche se gli elementi sono stati solo elencati
16	Paragrafo 2.5.1 - Si ritiene opportuno mettere in evidenza l'eventuale sistema dei parcheggi di scambio o d'interconnessione fra le diverse modalità di trasporto, così come previsto dall'art. A-5, comma 5 lettera a) della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009		<b>INTESA ACCORDATA</b> anche se gli elementi sono stati solo elencati
17	Paragrafo 2.5.1 - Per quanto concerne il sistema della navigazione fluviale, è necessario che il piano si adegui a quanto previsto dall'art. 111, commi 2, 3 e 4 del PTCP vigente . In particolare i Comuni rivieraschi dovranno adeguarsi alle indicazioni di pianificazione territoriale espresse dal PTCP vigente , nella tavola I1.1.		<b>INTESA ACCORDATA</b> anche se gli elementi sono stati solo elencati
18	Paragrafo 2.5.1 - Fra le indicazioni progettuali del <b>sistema idroviario</b> non sono stati riportati gli approdi e gli attracchi in progetto stabiliti dal PTCP vigente , nella tavola I1.1.		<b>INTESA ACCORDATA</b> anche se gli elementi sono stati solo elencati
19	Paragrafo 2.5.2 <b>INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE</b> : è necessario che il PSC stabilisca, per i diversi ambiti del territorio, la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione e le prestazioni che s'intendono garantire, così come disposto dall'art. A-23, comma 4 e 5 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.	<b>RECEPITA</b> Si rimanda alla riserva 89 delle norme.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Con riferimento all'art. 43 e alle schede d'ambito occorre rendere esplicito nella relazione le considerazioni di carattere descrittivo. Inoltre secondo quanto disposto dal PTCP 2007 all'art. 64 comma ) considerato l'incremento dei carichi urbanistici dovranno essere rese esplicite nel PSC le azioni necessarie per garantire la sostenibilità delle reti.
20	Paragrafo 2.6 <b>IL SISTEMA DEI SERVIZI</b> : all'interno della relazione non sono state stabilite le attrezzature e spazi collettivi che s'intenderanno realizzare per ciascun ambito territoriale. Occorre pertanto provvedere alla definizione di massima delle aree più idonee alla localizzazione di tali	<b>RECEPITA</b> Si rimanda alla riserva 82 delle norme.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Con riferimento all'art. 34 (riserva 72 e non 82 come indicato dal Comune) e alle schede d'ambito occorre rendere esplicito nella relazione le considerazioni di carattere descrittivo. Il PSC che si va ad approvare non può "darsi indicazioni" ma deve definire dei

	strutture così come disposto dall'art. A-24, comma 4 e 5 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.		parametri che gli strumenti operativo e attuativi dovranno assumere.
<b>21 22 23</b>	Paragrafo 2.8 <b>TERRITORIO RURALE</b>		<b>INTESA CONDIZIONATA</b> - in quanto l'articolazione del territorio rurale: - così come proposta non soddisfa i presupposti definiti dall'art. 56 del PTCP 2007, con particolare riferimento alle condizioni espresse nel comma 7; - è sostanzialmente modificata rispetto al disegno proposto nel piano strutturale adottato - a fronte di un'articolazione nelle varie componenti, nel paragrafo 2.8 della relazione, le politiche espresse sono nei contenuti ripetitive e in alcuni casi inappropriate. Per quanto sopra, occorre rielaborare il punto 2.8 della relazione con riferimento alle discipline del Titolo I del PTCP e secondo il disegno proposto dal PTCP 2007 nella tavola T2. In coerenza con quanto sopra devono essere modificate le tavole PSC 3.2 e PSC 3.7 ferma restando la classificazione di "aree di valore naturale e ambientale" individuate nelle suddette tavole di PSC in coerenza con quanto già pianificato nel piano adottato. Andrà inoltre corretta, nel punto 2.8 della relazione, la denominazione di "ambito di valore ambientale e naturale" erroneamente utilizzata per le "aree di valore naturale e ambientale".
<b>21</b>	Paragrafo 2.8 <b>TERRITORIO RURALE - AMBITI AGRICOLI PERIURBANI</b> : è necessario integrare il presente paragrafo, in base a quanto disposto dall'art. 59, comma 3 del PTCP vigente , inserendo le motivazioni che hanno portato alla ridefinizione degli <b>ambiti agricoli periurbani</b>	<b>RECEPITA</b> Si rimanda a quanto specificato nella successiva riserva n°41.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Il perimetro del periurbano è stato ridefinito in coerenza con quanto indicato nelle tavola T2 del PTCP vigente.
<b>22</b>	Paragrafo 2.8: in considerazione del fatto che il territorio comunale di Monticelli d'Ongina presenta terreni adibiti a <b>coltivazioni tutelate</b> (es. aglio piacentino bianco di cui al D.M. 06/01/1982), il PSC effettuò l'individuazione, attraverso un sub-ambito, delle aree agricole di maggior pregio dedicate alla produzione agricola d'eccellenza, così come previsto dall'art.56, comma 7 del PTCP vigente .	<b>RECEPITA</b> In seguito ad attente verifiche a cura del U.T.C. di Monticelli d'Ongina si è appurato come il DM del 1982 stabilisca esclusivamente l'inserimento dell'aglio piacentino bianco nel registro nazionale delle varietà ortive, senza indicazioni di localizzazione della produzione. Approfondendo l'indagine, in riferimento al Disciplinare trasmesso all'Unione Europea per la produzione della Indicazione Geografica Protetta «Aglio Bianco Piacentino» (in allegato alla presente documentazione), e specificando	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Le argomentazioni controdeduttive devono essere espresse nella relazione di piano che quindi necessita di essere integrata. Il documento relativo all'assunzione del valore di IGP del territorio del Comune di Monticelli per la coltivazione dell'" Aglio bianco piacentino", non è fra gli elaborati che costituiscono il piano così come riferito. In merito a tale argomento occorre rendere esplicita la politica e le azioni che il Comune intende assumere.

		che il procedimento è attualmente in corso di definizione, si specifica che l'art.3 dello stesso disciplinare indica l'intero territorio comunale di Monticelli d'Ongina come zona di produzione, senza prevedere alcun sub-ambito relativo alle aree agricole di maggior pregio dedicate alla produzione agricola d'eccellenza.	
23	Paragrafo 2.8: le "Aree di valore naturale e ambientale" rientrano all'interno degli "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" e non costituiscono di per sé degli Ambiti.	<b>RECEPITA</b> In merito alle Aree di valore naturale ed ambientale e agli Ambiti di rilievo paesaggistico si rimanda a quanto specificato nella successiva riserva 28.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Tale riserva e controdeduzione trovano riscontro nella determinazione provinciale riferita alle riserve 21, 22 e 23 nella valutazione che le vede aggregate.
24	Paragrafo 2.8: non è stata fornita alcuna indicazione sulla nuova previsione di <b>Parco lineare extraurbano</b> inserito nella tavola PSC 3.2.	<b>RECEPITA</b> L'indicazione. Opportunamente dettagliata, è comunque già presente nell'ultima parte del paragrafo 2.8	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Dalla descrizione del "Parco lineare extraurbano", componente dell'ambito periurbano, si evince che tale elemento di progetto è semplicemente un "...indicazione di carattere gestionale non vincolante...". Si è poi accertato che tale previsione non trova nessun riscontro nelle NTA del PSC. Avendo il Comune, trattato tale elemento quale componente dell'assetto strutturale del territorio, lo deve caratterizzare in tale senso rendendolo efficace con una specifica norma. (vedi anche riserva 11 delle NTA).
25	Paragrafo 2.8: non si condivide l'inserimento del <b>reticolo secondario</b> quale elemento del territorio rurale, come risulta anche dalla tavola PSC3.2. Tali elementi sono evidentemente trasversali a diversi territori e ambiti (salvo i casi in cui siano individuate specifiche fasce di tutela da classificarsi come aree di valore naturale e ambientale in base all'art. A-17 della LR 20/2000, come attuato dall'art. 60 delle Norme del PTCP vigente2010	<b>RECEPITA</b> L'elemento è stato stralciato dalla trattazione.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> quanto affermato in controdeduzione non trova di fatto riscontro nella relazione e neppure nelle cartografie, dove, tali elementi vengono definiti come "ambiti agricoli di rilievo paesaggistico". A tale riguardo occorre correggere la relazione e le tavole PSC 3.2 e PSC 3.7 secondo quanto deliberato dal Consiglio comunale.
	<b>PSC 3.1 - Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale</b>		
26	La tavola deve riportare la scala di rappresentazione.	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
27	La tavola deve essere dotata di base topografica a scala adeguata, al fine di favorirne la lettura e la comprensione. L'inserimento della base topografica renderà pertanto superflua la rappresentazione degli elementi che non interessano esclusivamente le tre macro aree (territorio urbanizzato, urbanizzabile, rurale).	<b>RECEPITA</b> Inserita base ed eliminati elementi estranei alle tre macroaree.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
28	Con riferimento all'art. A-17 della LR 20/00 e all'art. 60 della NTA del PTCP vigente nella classificazione del territorio	<b>RECEPITA</b> All'interno delle tavole PSC 3.2 "Progetto" e	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> per quanto concerne la nuova articolazione del territorio rurale si rimanda alla determinazione

	rurale occorre che gli ambiti di rilievo paesaggistico e gli ambiti di valore naturale ed ambientale (questi ultimi se e quando caratterizzati da una certa vastità e comprendenti al loro interno aree agricole), siano tra loro distinti e non sovrapposti in quanto necessitanti entrambi di una disciplina specifica.	PSC3.7 "territorio rurale – Carta della macroclassificazione" sono state riviste le classificazione del territorio rurale, distinguendo le aree appartenenti agli ambiti di valore naturale ed ambientale e quelle appartenenti agli ambiti di rilievo paesaggistico evitando sovrapposizioni tra le due zone.	provinciale riferita alle riserve 21, 22 e 23 (nella valutazione che le vede aggregate). Le tavole PSC 3.2 "Progetto" e PSC3.7 "Territorio rurale – Carta della macroclassificazione" devono essere modificate.
29	Si ritiene necessario individuare il territorio urbanizzato con un unico retino senza procedere alla suddivisione in: <i>prevalentemente residenziale, prevalentemente produttivo, prevalentemente logistico.</i>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
30	L'art. 56, comma 2 del PTCP vigente, stabilisce che non è consentita la classificazione di edifici singoli o piccoli agglomerati isolati ancorchè non più funzionali all'attività agricola, come territorio urbanizzato; è pertanto necessario rivedere la perimetrazione operata.	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> la riserva provinciale non è stata correttamente recepita, occorre pertanto modificare la tavola secondo quanto deliberato dal Consiglio comunale escludendo dalle perimetrazioni del territorio urbanizzato gli edifici singoli o piccoli agglomerati isolati.
31	Se si intende individuare in cartografia il tracciato dei corsi d'acqua attraverso le fasce/zone fluviali che li interessano, occorre che queste siano corrette (come da pianificazione sovraordinata) e conformi a quelli rappresentati nelle altre tavole.	<b>RECEPITA</b> Eliminati corsi d'acqua anche in risposta alla riserva n.27.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
	<b>PSC 3.2 Progetto</b>		<b>INTESA CONDIZIONATA</b> rispetto alla riorganizzazione della legenda della tavola che non ha modificato nella sostanza i contenuti espressi, occorre però modificare: - il titolo <b>AMBITI URBANI CONSOLIDATI</b> deve essere modificato in <b>AMBITI URBANI</b> . - le definizioni "Nucleo urbano del capoluogo" in "Ambito consolidato del capoluogo" e "Nuclei dei centri frazionali maggiori" in "Ambito consolidato dei centri frazionali maggiori" - "I Borghi rurali e case sparse" sono da sottendere al "TERRITORIO RURALE".
32	La tavola deve riportare la scala di rappresentazione.	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
33	È necessario che gli ambiti di piano siano individuati (denominati) secondo quanto disposto dall'art.28, comma 2, lettera f) della L.R.20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. Si ritiene, pertanto, necessario procedere ad una modifica integrale della legenda.	<b>RECEPITA</b> Tutta la legenda è stata modificata in conformità alle indicazioni della LR 20/2000 e s.m.e i.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
34	Il titolo "Sistema ambientale (art. A-1 L.R. 20/2000)" dovrà essere corretto poiché non appare congruo con i temi che	<b>RECEPITA</b> Il titolo Sistema Ambientale è stato stralciato	<b>INTESA ACCORDATA</b>

	sottende.	dalla tavola.	
<b>35</b>	La tavola deve essere dotata di base topografica a scala adeguata, al fine di favorirne la lettura e la comprensione.	<b>RECEPITA</b> Inserita base.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>36</b>	Alcuni ambiti individuati come “ <b>urbani consolidati</b> ”, non sembrano possederne le caratteristiche, così come definite dall'art. A-10, comma 1 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009; si ritiene pertanto necessario rivederne i confini. A seguito della suddetta modifica, occorrerà aggiornare anche il perimetro del territorio urbanizzato del capoluogo e dei centri frazionali. Nella presente tavola sono rappresentati tessuti consolidati posti all'esterno del territorio urbanizzato che occorrerà ridefinire.	<b>RECEPITA</b> Alcune limitate porzioni sono state modificate e conseguentemente il perimetro di TU.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> la riserva provinciale non è stata correttamente recepita, occorre pertanto modificare la tavola secondo quanto deliberato dal Consiglio comunale escludendo dalle perimetrazioni del territorio urbanizzato gli edifici singoli o piccoli agglomerati isolati .
<b>37</b>	Per quanto concerne i <i>nuovi ambiti specializzati per attività produttive</i> è necessario nominarli secondo la classificazione assegnatagli dal PTCP vigente ( <i>Polo Produttivo Consolidato e Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale</i> ).	<b>RECEPITA</b> Modifica apportata.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> la riserva provinciale non è stata correttamente recepita e quanto individuato non è coerente con il PTCP. La tavola di PSC deve essere modificata secondo le indicazioni della tavola del piano provinciale <b>T2-Vocazioni territoriali e scenari di progetto</b> .
<b>38</b>	Nella presente tavola di Progetto è necessario individuare gli ambiti da riqualificare, così come disposto dall'art. A-11, comma 1 e 2 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.	<b>RECEPITA</b> Gli ambiti da riqualificare sono stati individuati con indicazione puntuale, per le precise perimetrazioni degli ambiti si rimanda all'Allegato 6 alle Norme di Piano.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>39</b>	Il PSC non ha evidenziato i nuclei secondari degli insediamenti storici di cui all'art.24, comma 2, lett. e) tale possibilità è comunque consentita dal comma 3 del medesimo articolo; tuttavia è necessario che il Comune motivi e documenti la proposta di non procedere alla perimetrazione dei nuclei secondari. Anche in questo caso non si evince alcuna motivazione dagli elaborati prodotti	<b>RECEPITA</b> Come si evince anche dalla tavola di ptcp (a1_03) sul territorio di monticelli non si evidenzia la presenza di nuclei secondari; inoltre le analisi condotte in sede di redazione del quadro conoscitivo non hanno evidenziato la necessita' di ulteriori primetrazioni relative all'individuazione di nuclei secondari. pertanto, in conformità' all'articolo 24 comma 3 del ptcp vigente, non si ritiene necessario produrre una perimetrazione dei nuclei secondari degli insediamenti storici.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>40</b>	E' necessario dare indicazione del nuovo polo funzionale (porto fluviale), così come previsto nella tavola T2 del PTCP vigente .	<b>RECEPITA</b> Integrazione inserita.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>41</b>	L'individuazione dell'ambito periurbano risulta differente da quello definito nella tavola T2 del PTCP vigente .	<b>RECEPITA</b> E' stata condotta una generale rivisitazione, nella	<b>INTESA ACCORDATA</b>

		tavola PSC 3.2 "Progetto", degli ambiti periurbani, rendendoli più coerenti con quanto definito nella tavola T2 del PTCP vigente. Inoltre, al fine di garantire una migliore lettura del piano e quindi una sua più facile interpretazione, si è ritenuto opportuno rettificare i limiti degli ambiti periurbani su elementi territoriali fisici (strade, corsi d'acqua, edificato, confini interpoderali, ecc).	
42	Nella presente tavola non sono state inserite le previsioni del sistema idroviario, rappresentate nella tavola contrassegnata dalla lettera I1 del PTCP vigente (attracco, approdo e darsena di progetto).	<b>RECEPITA</b> Previsioni inserite.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> deve essere inserito un attracco di progetto nella zona nord-ovest del territorio così come indicato nella tavola I.1 del PTCP 2007.
43	Il tracciato relativo alla nuova Cispadana, attualmente interrotto all'altezza della SP 462R, deve poter proseguire verso il territorio comunale di San Pietro in Cerro fino all'intersezione con l'autostrada A 21 in corrispondenza con la previsione del nuovo casello autostradale.	<b>NON RECEPITA</b> Il tratto in oggetto non rientra all'interno del perimetro comunale di Monticelli d'Ongina.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
44	Occorre procedere alla classificazione delle strade sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 285/1992 ed evidenziate nella tavola I2 del PTCP vigente. Si ritiene pertanto necessario modificare la dicitura "nuova viabilità di servizio agli insediamenti potenziali" e "raccordo autostradale con la SS10.....",	<b>RECEPITA</b> La classificazione degli elementi della viabilità è stata modificata in conformità alla Riserva provinciale.	<b>INTESA ACCORDATA</b> ma occorre modificare la denominazione "Viabilità provinciale" con "Extraurbana secondaria".
45	Nella presente tavola non sono state prese in considerazione le previsioni della rete ciclabile provinciale di progetto, rappresentate nella tavola contrassegnata dalla lettera I1 del PTCP vigente .	<b>RECEPITA</b> Le previsioni relative alla pista ciclabile provinciale sono state inserite nel sistema delle infrastrutture per la mobilità.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
46	Nella tavola non è stata inserita fra gli interventi in variante su nuova sede il tratto viabilistico di collegamento fra la SP n. 25 "San Nazzaro" e la ex SS n.10 "Padana Inferiore", così come riportato nella tavola I1.1 del PTCP vigente.	<b>RECEPITA</b> Indicazione della variante viabilistica su nuova sede inserita nel sistema delle infrastrutture per la mobilità.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> il collegamento fra la SP n. 25 "San Nazzaro" e la ex SS n.10 "Padana Inferiore", deve essere completato con l'indicazione di un "Intervento di ristrutturazione rettifica e recupero di tracciati esistenti"
47	Si ritiene opportuno inserire l'eventuale modifica alla viabilità esistente derivante dalla realizzazione della nuova conca di navigazione di Isola Serafini.	<b>NON RECEPITA</b> La scala dell'elaborato non consente una indicazione grafica sufficientemente visibile. Si rimanda alla pianificazione esecutiva.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
48	Occorre inserire nella presente tavola la simbologia che mette in evidenza "l'integrazione funzionale svincolo A21 La Villa", così come riportato nella tavola I1.1 del PTCP vigente.	<b>RECEPITA</b> Simbologia inserita.	<b>INTESA ACCORDATA</b>

49	È necessario diversificare fra la rete ferroviaria esistente e quella di progetto a servizio del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale.	<b>RECEPITA</b> Diversificazione introdotta nella tavola ed in legenda.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
50	Non si condivide l'inserimento del reticolo secondario quale elemento del territorio rurale, come risulta anche dall'elaborato PSC1. Tali elementi sono evidentemente trasversali a diversi territori e ambiti, salvo i casi in cui siano individuate specifiche fasce di tutela da classificarsi come aree di valore naturale e ambientale (in base all'art. A-17 della LR 20/2000, come attuato dall'art. 60 delle Norme del PTCP vigente2010).	<b>RECEPITA</b> Il reticolo secondario è stato stralciato dall'elaborato.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> quanto affermato in controdeduzione non trova di fatto riscontro, nelle cartografie, tali elementi vengono definiti come "ambiti agricoli di rilievo paesaggistico". A tale riguardo occorre correggere le tavole PSC 3.2 e PSC 3.7 secondo quanto deliberato dal Consiglio comunale.
51	Il polo estrattivo e l'impianto di prima lavorazione degli inerti si ritiene che sia più corretto inserirli nella tavola PSC 3.5 "condizionamenti della pianificazione sovraordinata".	<b>NON RECEPITA</b> Come abitualmente concordato con l'Amministrazione Provinciale (in occasione di istruttorie riguardanti PSC di altri Comuni) e stabilito, inoltre, in sede di Conferenza di Pianificazione, l'impostazione del presente documento prevede di riportare nell'elaborato in oggetto esclusivamente le tutele storiche ed ambientali derivanti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004), delegando all'elaborato PSC 3.5 "Condizionamenti della Pianificazione sovraordinata" l'analisi delle tutele contenute nel PTCP vigente e delle relative richieste di modifica/integrazione. Per questo motivo si ritiene che l'articolazione attuale della legenda sia correttamente organizzata.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>PSC 3.3 Tutele storiche ed ambientali</b>			
52	Si ritiene opportuno proporre una riorganizzazione della legenda della presente tavola in modo tale da mettere in evidenza gli elementi vincolistici (storico-paesaggistico) derivanti dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e le tutele (storico -culturali) contenute nel PTCP vigente .	<b>PARZIALMENTE RECEPITA</b> Come abitualmente concordato con l'Amministrazione Provinciale (in occasione di istruttorie riguardanti PSC di altri Comuni) e stabilito, inoltre, in sede di Conferenza di Pianificazione, l'impostazione del presente documento prevede di riportare nell'elaborato in oggetto esclusivamente le tutele storiche ed ambientali derivanti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004), delegando all'elaborato PSC 3.5 "Condizionamenti della Pianificazione sovraordinata" l'analisi delle tutele contenute nel PTCP vigente e delle relative	<b>INTESA ACCORDATA</b>

		richieste di modifica/integrazione. Per questo motivo si ritiene che l'articolazione attuale della legenda sia correttamente organizzata.	
53	Il PSC non ha prodotto la "Carta delle potenzialità archeologiche" così come previsto dall'art. 22, comma 6 del PTCP vigente .	<b>NON RECEPITA</b> Si veda risposta alla riserva n.49 sulle Norme Tecniche. Nell'articolo integrativo introdotto in relazione alla necessità di disciplinare le zone di interesse archeologico, al comma 6, si propone una risposta alla presente riserva.	<b>INTESA ACCORDATA</b> (si precisa che il comma 6 citato nelle argomentazioni comunali fa capo all'art. 26 delle NTA del PSC)
54	Sul presente elaborato si ritiene opportuno inserire fra le tutele d'interesse storico-archeologico e storico-testimoniale anche la viabilità storica e gli elementi della struttura centuriata.	<b>PARZIALMENTE RECEPITA</b> Si rimanda alle argomentazioni riguardanti la riserva n.52. Le integrazioni richieste verranno inserite nella tavola PSC 3.5 "Condizionamenti della Pianificazione sovraordinata".	<b>INTESA ACCORDATA</b>
55	Nella tavola Nord si evidenziano alcuni errori cartografici, quali: - manca il numero 8 per il cimitero di Olza, - il cimitero di Fogarole è indicato con il numero 2 anziché 3, - presente un refuso grafico color magenta a sud di Fogarole. - Nella tavola S si evidenziano alcuni errori cartografici, quali: - il numero dell'edificio ex ricovero via martiri della Libertà si trova sulla tavola PSC 3.3N, - occorre individuare la fascia dei 150 m del Colatore La Valle a partire dal confine comunale fino all'intersezione con il Cavo Fontana Bassa, così come indicato nella tavola D3a del QC del PTCP vigente , - occorre rivedere la fascia di tutela del Cavo Fontana Bassa sulla base dell'elaborato D3.a del QC al PTCP vigente , - non è stato riportato sulla tavola il perimetro del <i>centro abitato</i> , - è presente un refuso grafico color magenta a ridosso dell'autostrada.	<b>RECEPITA</b> Tutte le correzioni sono state apportate.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
56	L'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, definisce il <i>centro abitato</i> come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi; pertanto l'individuazione fornita nella presente tavola non appare coerente con quanto definito dalla norma.	<b>RECEPITA</b> La perimetrazione è stata corretta.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> la riserva provinciale non è stata correttamente recepita, occorre pertanto modificare la tavola secondo quanto deliberato dal Consiglio comunale escludendo dalle perimetrazioni del territorio urbanizzato gli edifici singoli o piccoli agglomerati isolati .
57	E' necessario che il PSC individui, nella presente tavola, le "Zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e	<b>PARZIALMENTE RECEPITA</b> Si rimanda alle argomentazioni riguardanti la	<b>INTESA ACCORDATA</b>

	<p><i>testimoniale</i>” inseriti nell'allegato N3, così come disposto dall'art. 25 del PTCP vigente e riportati nelle tavole A1.3 del medesimo piano provinciale.</p> <p>Dagli elaborati non si evince se il Comune, in sede di adozione dello strumento urbanistico, ha provveduto, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del PTCP vigente, alla verifica ed eventuale aggiornamento delle localizzazioni relative alle “<i>Zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale</i>”, presenti, nelle zone urbane. Tale individuazione potrà avvenire in accordo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.</p>	<p>riserva n.52.</p> <p>Le integrazioni richieste verranno inserite nella tavola PSC 3.5 “Condizionamenti della Pianificazione sovraordinata”, con specifico riferimento agli elementi riportati nell'allegato N3 non vincolati con specifico decreto, e disciplinate da un nuovo articolo integrativo (art.15-bis).</p> <p>In sede di redazione del Quadro Conoscitivo (con riferimento specifico alla ricognizione dei vincoli monumentali ed al censimento degli edifici in territorio rurale) il Comune ha avviato una approfondita verifica degli elementi in oggetto.</p>	
58	<p>Nelle tavole di PSC non sono state individuate le zone umide di pregio, in particolare i “<i>Biotopi umidi</i>” di cui alla Tav. A1 del PTCP vigente, presenti lungo l'asta fluviale del Po. Per altro tale individuazione è riportata nella Tav. 2.2.3 del QC. Si rammenta che ai sensi dell'art 16 delle NTA del PTCP vigente è necessario che il Comune ne verifichi l'ubicazione anche con riferimento all'allegato B3.1(R) al QC del PTCP vigente.</p>	<p><b>PARZIALMENTE RECEPITA</b></p> <p>Si rimanda alle argomentazioni riguardanti la riserva n.52.</p> <p>Le integrazioni richieste verranno inserite nella tavola PSC 3.5 “Condizionamenti della Pianificazione sovraordinata”.</p>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
59	<p>Fra le aree soggette a vincolo paesaggistico occorre riportare i <i>territori coperti da foreste e da boschi</i>, di cui all'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs.42/2004, evidenziati nella tavola D3.a del QC al PTCP vigente, eventualmente integrati sulla base di nuove individuazioni effettuate a scala comunale e da riportare sulla Tav. PSC 3.8, che presentano le caratteristiche definite dall'art.2, commi 2 e 6 del D.Lgs.227/2001; si modifichi di conseguenza la tavola PSC 3.3</p>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Le integrazioni richieste sono state inserite.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>quanto affermato in controdeduzione non trova di fatto riscontro nella cartografia, dove, a fronte di un'analisi territoriale della copertura vegetazionale svolta nel QC e acquisita nel piano adottato, in sede di controdeduzione sono state recepite le coperture del PTCP (tav. A2) in tav. PSC 3.8.</p> <p>A tale riguardo, a seguito delle correzioni riportate nelle tavole PSC 3.8 Nord e Sud secondo quanto deliberato dal Consiglio comunale e con riferimento a quanto indicato nella proposta conclusiva di intesa n. 88. Si ritiene necessario evidenziare che le motivate modifiche apportate all'assetto vegetazionale concorrono alla revisione delle aree boscate sottoposte a vincolo, inoltre si pone all'attenzione comunale il rischio di alcune situazioni di incongruenza in cui aree erroneamente indicate come bosco possono essere gravate dal vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.</p>
60	<p>Il PSC, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del PTCP vigente, deve individuare tutte le ulteriori segnalazioni di siti definiti “<i>zone d'interesse archeologico</i>”, provvedendo alla definizione della perimetrazione e della relativa disciplina di tutela. Occorre pertanto inserire i siti mancanti individuati nella tavola C1.f e</p>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Tutte le indicazioni sono state aggiornate: si specifica che le individuazioni relative alle Zone di interesse archeologico sono state fornite, in corso di Conferenza di Pianificazione, dalla</p>	<b>INTESA ACCORDATA</b>

	allegato C1.3 al QC del PTCP vigente .	Sopraintendenza archeologica. Si segnala inoltre che le perimetrazioni di dettaglio che sono state inserite in sostituzione delle indicazioni puntuali del PTCP vigente riguardano i seguenti siti: 0330270001, Monticelli d'Ongina, Giovannengo; 0330270002, Monticelli d'Ongina, Boschi; 0330270005, Monticelli d'Ongina, Cascina la Secchetta. Si segnala, infine, che la Frazione Croce S. Spirito alla quale si riferisce il sito 033027000 non ricade nel territorio di Monticelli d'Ongina ma in quello di Castelvetro Piacentino.	
61	Il PTCP vigente classifica l'area archeologica in prossimità della "Secca" come "complesso archeologico", e non come "area di accertata e rilevante consistenza archeologica". Occorre pertanto procedere classificazione dell'area ed all'aggiornamento della legenda.	<b>RECEPITA</b> La classificazione è stata corretta.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
62	È necessario evidenziare le aree d'interesse paesaggistico escluse dall'applicazione della disciplina del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. n.42/2004, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.	<b>RECEPITA</b> Le aree sono state evidenziate.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
63	La tavola PSC 3.3 potrebbe rappresentare la "Carta dei vincoli ministeriali e dei beni culturali e paesaggistici", ai sensi dell'art. 55, comma 3 del PTCP vigente .	<b>PARZIALMENTE RECEPITA</b> In considerazione delle argomentazioni riportate in riferimento alla riserva n.52 si è modificato il titolo della tavola in "TUTELE STORICHE E PAESAGGISTICHE DERIVANTI DA VINCOLI MINISTERIALI (DLgs 42/2004)"	<b>INTESA ACCORDATA</b>
64	Se si intende individuare in cartografia il tracciato dei corsi d'acqua attraverso le fasce/zone fluviali che li interessano, occorre che queste siano corrette (come da pianificazione sovraordinata) e conformi a quelli rappresentati nelle altre tavole.		<b>INTESA ACCORDATA</b> La riserva era riferita all'elaborato PSC3.2, qui collocata per errore in sede di delibera provinciale. Pur in assenza di specifica controdeduzione, la riserva risulta soddisfatta.
65	Il Comune non ha provveduto, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del PTCP vigente , ad individuare i <i>nuclei secondari</i> secondo le indicazioni fornite nel QC del PTCP vigente (volume C – sistema territoriale).	<b>PARZIALMENTE RECEPITA</b> Si rimanda alle argomentazioni riguardanti la riserva n.52. Le integrazioni richieste verranno inserite nella tavola PSC 3.5 "Condizionamenti della Pianificazione sovraordinata".	<b>INTESA ACCORDATA</b>
	<b>PSC 3.4 - Tutele antropiche ed infrastrutturali</b>		

66	L'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, definisce il <i>centro abitato</i> come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi; pertanto l'individuazione fornita nella presente tavola non appare coerente con quanto definito dalla norma.	<b>RECEPITA</b> Perimetro modificato.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> in quanto gli edifici singoli o piccoli agglomerati isolati non possono essere configurati come Centro edificato ( che corrisponde secondo quanto disposto dall'art. A-5 della LR 20/00 al territorio urbanizzato). A tale riguardo occorre modificare la tavola in coerenza anche con la determinazione del Consiglio comunale.
67	Non è chiara la differenza fra <i>“linee 15 KV e relative fasce di rispetto aeree”</i> e <i>“linee 15 KV in cavo aereo”</i> .	<b>RECEPITA</b> Si tratta di un refuso che è stato corretto.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
68	Alcune linee di MT riportate sulla tavola sono prive di fascia di rispetto.	<b>RECEPITA</b> Le integrazioni alle fasce sono state inserite.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
69	Nella tavola sono rappresentati dei “bolli” neri a cui non corrisponde alcuna simbologia in legenda.	<b>RECEPITA</b> Si tratta di un refuso che è stato corretto.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nella tavola sono presenti dei cerchi campiti in viola che, non trovano riscontro in legenda.  In termini generali, è necessario che l'individuazione dei pozzi ad uso acquedottistico nelle diverse tavole di piano sia univoca e, ove occorre, evidenzi, in cartografia e/o in legenda, la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto come previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e disciplinate dal PSC all'art. 27 comma 7 delle Norme. Il medesimo approccio deve essere assunto anche con riferimento ai depuratori con le relative fasce di rispetto previste dalla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.
70	Occorre prestare attenzione all'ampiezza del retino che definisce il depuratore.	<b>RECEPITA</b> Tutte le fasce sono state controllate (100 mt) ed eventualmente corrette.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
71	Nella presente tavola non sono stati riportati gli impianti radio base, indicati invece nella tavola QC 2.5.1 del quadro conoscitivo.	<b>RECEPITA</b> Integrazione apportata alla tavola.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
72	Nella tavola Sud non è stato indicato il perimetro del <i>centro abitato</i> .	<b>RECEPITA</b> Il perimetro è stato inserito.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> nella legenda della tavola è stata riportata la dicitura "Territorio urbanizzato" che deve essere sostituita da "Centro abitato" in coerenza con quanto già indicato nella legenda della tavola PSC 3.4 N
	<b>PSC 3.5 - Condizionamenti della pianificazione sovraordinata</b>		
73	La simbologia adottata per individuare i “Progetti di tutela, recupero, valorizzazione” di cui all'art. 53, del PTCP vigente	<b>RECEPITA</b> La simbologia è stata resa più fitta per consentire	<b>INTESA ACCORDATA</b>

	risulta poco visibile sulla tavola di piano.	una lettura più agevole.	
<b>74</b>	La dicitura riportata in legenda riferita a Sito d'Interesse Comunitario non è completa in quanto l'area in oggetto è un Sito Natura 2000, SIC/ZPS; dove SIC sta per sito d'interesse comunitario ai sensi della direttiva "Habitat", mentre ZPS corrisponde a Zona di Protezione Speciale ai sensi della direttiva "Uccelli".	<b>RECEPITA</b> La legenda è stata corretta	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>75</b>	L'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, definisce il <i>centro abitato</i> come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi; pertanto l'individuazione fornita nella presente tavola non appare coerente con quanto definito dalla norma.	<b>RECEPITA</b> Il perimetro è stato corretto.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> in quanto gli edifici singoli o piccoli agglomerati isolati non possono essere configurati come Centro edificato ( che corrisponde secondo quanto disposto dall'art. A-5 della LR 20/00 al territorio urbanizzato). A tale riguardo occorre modificare la tavola in coerenza anche con la determinazione del Consiglio comunale.
<b>76</b>	È mancante un breve tratto della " <i>Viabilità storica</i> " in zona Bassanine e in zona La Secca e tutta quella che delimita il confine con il Comune di Castelvetro P.no (Ex SS 462 della Val d'Arda, strada che costeggia il Cavo Fontana).	<b>RECEPITA</b> La viabilità storica è stata integrata con i tratti mancanti.	<b>INTESA ACCORDATA</b> (ma occorre portare a coerenza il graficismo della cartografia con quello della legenda)
<b>77</b>	Si ravvisa una notevole differenza fra la " <i>viabilità storica</i> " rappresentata nel QC (QC 2.3.1) e quella riportata nella presente tavola, senza enunciarne i motivi che hanno portato a tale scelta.	<b>RECEPITA</b> Si tratta di un errore, quella corretta è riportata nella tavola di PSC. Si è provveduto a correggere la tavola di QC.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>78</b>	Non è stata esplicitata la rappresentazione grafica della " <i>zona di tutela della nuova conca di navigazione</i> ".	<b>RECEPITA</b> La rappresentazione grafica è presente sulla tavola con campitura obliqua corrispondente all'indicazione della legenda, localizzata a Nord-Ovest del Capoluogo.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
	<b>PSC 3.6 - Tessuti urbani – indirizzi per il RUE</b>		Occorre completare la tavola con la rappresentazione dei "Complessi ed edifici monumentali" e dei "Beni pubblici vincolati" che sono in legenda ma non nella cartografia.
<b>79</b>	Alcuni ambiti individuati come " <i>urbani consolidati</i> ", non sembrano possederne le caratteristiche, così come definite dall'art. A-10, comma 1 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009; si ritiene pertanto necessario rivederne i confini. A seguito della suddetta modifica, occorrerà aggiornare anche il perimetro del territorio urbanizzato del capoluogo e dei centri frazionali. Nella presente tavola sono rappresentati tessuti consolidati posti all'esterno del territorio urbanizzato che occorrerà ridefinire.	<b>NON RECEPITA</b> Art. A-10, comma 1 LR 20/2000: "All'interno del territorio urbanizzato.....per ambiti Urbani Consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione". Ad eccezione del Capoluogo, ovviamente idoneo, i centri frazionali segnalati come territorio urbanizzato e ambiti consolidati sono solo ed	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> in quanto occorre correggere la tavola escludendo dal perimetro dell'"ambito consolidato" e quindi dal "territorio urbanizzato", gli edifici singoli o piccoli agglomerati isolati.

		<p>esclusivamente quelli maggiori. Si evidenzia inoltre che nessuno di questi viene investito da politiche di riqualificazione, pertanto si ritiene che le perimetrazioni, che riprendono fedelmente quelle del PRG vigente, siano corrette.</p> <p>Si ricorda inoltre che la presente tavola, priva come tutto il PSC di valore conformativo, rappresenta esclusivamente una base di indirizzo per la futura pianificazione riguardante il RUE.</p>	
<b>80</b>	<p>I contenuti della presente tavola si dovranno coordinare con quelli della tavola QC 2.4 del quadro conoscitivo. In particolare occorre prestare attenzione alle perimetrazioni dei territori urbanizzati.</p>	<p><b>NON RECEPITA</b>  La tavola corrispondente del QC si riferisce allo stato attuale, mentre quella del PSC recepisce le NUOVE indicazioni di carattere strutturale-progettuale. Ne consegue che, pur avendo impostazioni corrispondenti, si possano evidenziare alcune differenze tra i due elaborati.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>  in quanto occorre correggere la tavola coordinandola con quella denominata QC 2.4 del quadro conoscitivo. In particolare occorre prestare attenzione alle perimetrazioni dei territori urbanizzati, quest'ultimo è a tutti gli effetti uno stato di fatto e non può recepire "le NUOVE indicazioni di carattere strutturale-progettuale".</p>
	<b>PSC 3.7 - Territorio rurale – carta della macroclassificazione</b>		
<b>81</b>	<p>La tavola deve riportare la scala di rappresentazione.</p>	<p><b>RECEPITA</b>  La scala è stata inserita.</p>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>82</b>	<p>In considerazione del fatto che il territorio comunale di Monticelli d'Ongina presenta terreni adibiti a coltivazioni tutelate (aglio piacentino bianco di cui al D.M. 06/01/1982) è necessario individuare, attraverso un sub-ambito, le aree agricole di maggior pregio dedicate alla produzione agricola d'eccellenza, così come previsto dall'art.56, comma 7 del PTCP vigente .</p>	<p><b>NON RECEPITA</b>  In seguito ad attente verifiche a cura del U.T.C. di Monticelli d'Ongina si è appurato come il DM del 1982 stabilisca esclusivamente l'inserimento dell'aglio piacentino bianco nel registro nazionale delle varietà ortive, senza indicazioni di localizzazione della produzione.</p> <p>Approfondendo l'indagine, in riferimento al Disciplinare trasmesso all'Unione Europea per la produzione della Indicazione Geografica Protetta «Aglio Bianco Piacentino» (in allegato alla presente documentazione), e specificando che il procedimento è attualmente in corso di definizione, si specifica che l'art.3 dello stesso disciplinare indica l'intero territorio comunale di Monticelli d'Ongina come zona di produzione, senza prevedere alcun sub-ambito relativo alle aree agricole di maggior pregio dedicate alla produzione agricola d'eccellenza.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> per quanto già espresso relativamente alla riserva "22" relativa all'elaborato PSC 1 - Relazione illustrativa</p>

83	La presente tavola, trattando i vari aspetti del territorio rurale, è opportuno che individui anche le aree interessate da "progetti di tutela , recupero e valorizzazione", così come indicato dall'art. 56, comma 8 del PTCP vigente .	<b>RECEPITA</b> L'integrazione richiesta è stata inserita.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
84	Si valuti se stralciare l'area verde presente sulla tavola in prossimità della rete autostradale, in quanto si ritiene possa essere un errore grafico.	<b>RECEPITA</b> L'area è stata stralciata.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>PSC 3.8 - Assetto vegetazionale</b>			
85	La tavola deve riportare la scala di rappresentazione.	<b>RECEPITA</b> La scala è stata inserita.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
86	Si ritiene opportuno evidenziare nella presente tavola gli esemplari arborei singoli meritevoli di tutela individuati negli Allegati A e B del QC.	<b>RECEPITA</b> Gli esemplari arborei in oggetto sono stati inseriti.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
87	Si ritiene opportuno differenziare nella presente tavola i filari meritevoli di tutela individuati negli Allegati C e D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7del QC e gli elementi lineari semplici.	<b>RECEPITA</b> I filari sono stati differenziati sulla base degli allegati.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
88	<p>Si sono riscontrate alcune difformità con la tav. A2 del PTCP vigente , delle quali si richiede puntuale giustificazione anche in considerazione della rarità nel contesto di pianura e perfluviale degli elementi boscati o arbustati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- area boscata alla confluenza del T. Chiavenna (sponda destra) nel F. Po;</li> <li>- Area boscata lungo il F. Po in corrispondenza dell'abitato di S. Nazzaro;</li> <li>- Fascia lineare boscata all'altezza di C. Bonissima piccola (Isola Serafini);</li> <li>- Golena del F. Po all'altezza di C. I Santi, che risulta un area boscata ("vegetazione in evoluzione") molto più ampia rispetto all'area boscata individuata nel piano provinciale;</li> </ul> <p>Inoltre due aree caratterizzate da rimboschimenti permanenti finanziati con il Reg. CE n. 2080, visibili da immagini AGEA 2008, risultano essere presenti nella zona nord di Isola Serafini e vanno inserite in cartografia. Tale presenza è stata accertata nell'ambito di una Valutazione d'incidenza, approvata con D.D. n. 1877 del 06/10/2008, Servizio Pianificazione Territoriale ed Ambientale della Provincia di Piacenza ed è stato verificato il vincolo di "boschi permanenti" presso gli uffici provinciali competenti all'irrogazione dei contributi .</p> <p>Per completezza si segnala inoltre che la tav. PSC 3.8 non riporta le aree agricole interessate da pioppeti o da</p>	<b>RECEPITA</b> Tutte le modifiche e richieste di integrazione sono state effettuate.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> quanto affermato in controdeduzione non trova di fatto riscontro nella cartografia, dove, a fronte di un'analisi territoriale della copertura vegetazionale svolta nel QC e acquisita nel piano adottato in sede di controdeduzione sono state recepite le coperture del PTCP (tav. A2) in tav. PSC 3.8. A tale riguardo occorre correggere le tavole PSC 3.8 Nord e Sud secondo quanto deliberato dal Consiglio comunale, svolgendo le verifiche richieste in riserva.

	arboricoltura da legno, come indicato in tav A2 del PTCP vigente , pur considerando che ciò non comporta vincolo rispetto alle tutele di cui all'art 8 del PTCP vigente .		
	<b>PSC 3.9 - Rete ecologica</b>		
<b>89</b>	Nella presente tavola non sono stati messi in evidenza i biotopi umidi posti lungo l'asta fluviale del Po. Anche se tale individuazione è riportata nella Tav. 2.2.3 del QC. È necessario inserire tali zone umide di pregio in quanto costituiscono, ai sensi dell'art. 16, comma 8 del PTCP vigente , componenti della Rete ecologica provinciale nella sua articolazione comunale.	<b>RECEPITA</b> Nella tavola di PSC 3.9 "Rete ecologica" sono stati inseriti i biotopi umidi presenti nel territorio comunale a completamento della rete ecologica locale di rilevanza provinciale. Gli stessi elementi sono stati anche aggiunti all'Art. 28 del PSC, con l'introduzione del nuovo comma 12 relativo alla loro regolamentazione.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>90</b>	Con riferimento all'art. 67 comma 4 lett. (h) delle NTA del PTCP vigente bisogna integrare la visualizzazione degli "ambiti destrutturati" con riferimento anche al territorio periurbano individuato dal PSC.	<b>RECEPITA</b> Nella tavola di PSC 3.9 "Rete ecologica" sono state adeguate le aree ricadenti all'interno degli ambiti destrutturati, con specifico riferimento al territorio periurbano individuato dal PSC, coerentemente con quanto previsto dall'Art. 67, comma 4, del PTCP.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
	<b>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</b>		<b>INTESA CONDIZIONATA</b> il Comune controdeducendo alle riserve relative alle NTA parla di "revisione completa" e "inserimento di nuovi articoli", a tale riguardo valuti il Comune la necessità di ripubblicare il piano a fronte delle importanti modifiche apportate e che è necessario apportare.
<b>1</b>	Il PSC non ha preso in considerazione eventuali incentivi urbanistici o altre forme di premialità per realizzare obiettivi d'interesse pubblico, così come disposto dall'art. 7-ter della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.	<b>RECEPITA</b> Una precisa indicazione relativa a meccanismi premiali è stata inserita nell'art.30 comma 9.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> L'articolo 30 potrebbe essere integrato esplicitando modalità operative di carattere generale da applicare poi in fase di POC.
<b>2</b>	Il termine "indirizzi" presente nel titolo deve essere corretto poiché inappropriato rispetto ai contenuti del documento, buona parte dei quali sono e devono essere anche di carattere prescrittivo. Il diverso carattere di ciascuna indicazione normativa determina importanti ricadute giuridiche, motivo per cui può essere consigliabile esplicitarne l'attribuzione (come ad es. nelle Norme del PTCP vigente). Tale contraddizione emerge, ed andrà sanata, anche nel testo del documento, particolarmente laddove, all'interno di un periodo o di un comma, il termine "indirizzi" si accompagna a disposizioni vincolanti (art. 4 comma 2, art. 5 comma 3, art. 8 comma 1,	<b>RECEPITA</b> Il termine è stato corretto modificando il titolo in "Norme Tecniche".	<b>INTESA ACCORDATA</b>

	ecc.).		
3	È necessario inserire un articolo che definisca il <b>centro abitato</b> , ai sensi dell'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.	<b>RECEPITA</b> È stato inserito un comma aggiuntivo all'articolo 42 relativo alla mobilità.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Nel comma 6 dell'art. 42 sarebbe opportuno richiamare anche l'art. A-5 della LR 20/00.
4	È necessario che le norme di PSC articolino gli <b>interventi edilizi per funzioni connesse alle attività agricole</b> , ai sensi dell'art. 61 del PTCP vigente, in particolare favorendo prioritariamente il riuso e l'adeguamento degli edifici esistenti, per le nuove edificazioni, invece, si dovranno adeguare al contesto ambientale in cui si andranno ad insediare.	<b>RECEPITA</b> Le integrazioni introdotte alla normativa relativamente agli ambiti del territorio rurale (riserve 76, 79 e 81) hanno dettagliatamente considerato e disciplinato l'argomento in relazione al contesto ambientale.	Si rimanda alle determinazioni riferite alle singole riserve citate in controdeduzione dal Comune.
5	All'interno delle presenti norme non sono state normate le <b>dotazioni ecologiche e ambientali</b> , ai sensi dell'art. 72 del PTCP vigente e A-25 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.	<b>RECEPITA</b> È stato inserito un articolo aggiuntivo (43-bis) relativo agli aspetti evidenziati.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
6	Nonostante il territorio comunale di Monticelli presenti una ridotta presenza della <b>struttura centuriata</b> , è tuttavia necessario che all'interno delle presenti norme si provveda ad articolare un'opportuna disciplina così come previsto dall'art. 23, comma 10 del PTCP vigente.	<b>RECEPITA</b> La disciplina è stata inserita all'art.14-bis delle Norme Tecniche, in conformità all'art.23 del PTCP vigente.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
7	All'interno delle presenti norme non sono stati disciplinati gli <b>"Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari"</b> , ai sensi dell'art. 9, comma 2 del PTCP vigente.	<b>RECEPITA</b> È stato inserito un articolo aggiuntivo (10-bis) relativo agli aspetti evidenziati.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> la norma va precisata meglio in quanto nel territorio comunale non sono presenti situazioni di tutela riferite alla LR 2/77. Pertanto nell'articolo 10-bis occorre togliere il comma 1 perché non pertinente, nel comma 2 togliere "inoltre" e dopo le parole "gli esemplari singoli" aggiungere "in gruppi o in filari". Nel comma 3, nella prima riga togliere "dovranno essere" e sostituire con "sono".
8	All'interno delle presenti norme non è stato disciplinato il sistema dei siti di <b>Rete Natura 2000</b> , ai sensi dell'art. 52 del PTCP vigente.	<b>RECEPITA</b> È stato inserito un articolo aggiuntivo (28-bis) relativo agli aspetti evidenziati.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> La norma va precisata meglio. Nel comma 1 sostituire "Le aree SIC e ZSC" con "I Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC)". Occorre disciplinare i disposti prescrittivi contenuti nel comma 6 dell'art. 52 delle NTA del PTCP. Occorre articolare la direttiva contenuta nel comma 6-bis dell'art. 52 delle NTA del PTCP, nel seguente modo: "Per le previsioni di PSC analizzate nella valutazione di incidenza, nella successiva fase attuativa, la valutazione d'incidenza dovrà considerare, in particolare, i seguenti aspetti: a. compatibilità con le misure di conservazione dei siti;

			<p>b. compatibilità con le prescrizioni e i pareri degli Enti gestori delle Aree naturali protette;</p> <p>c. analisi delle possibili alternative di piano/progetto;</p> <p>d. predisposizione di idonee e congrue misure di mitigazione e di compensazione ambientale da realizzarsi anche sulla base delle prescrizioni contenute nelle schede della valutazione di incidenza del PTCP e nella valutazione d'incidenza del PSC.”</p>
9	All'interno delle presenti norme non è stato disciplinato il sistema <b>dell'edilizia residenziale sociale</b> , ai sensi dell'art. 78 del PTCP vigente .	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>È stato integrato l'articolo 30 il cui titolo è cambiato in “Perequazione urbanistica ed Edilizia Residenziale Sociale (ERS)”</p>	Si rimanda alle determinazioni riferite alla riserva in elenco al n. 1 del titolo NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
10	Non sono state definite le <b>modalità d'attuazione del progetto di rete ciclabile</b> , ai sensi dell'art. 104, comma 6 del PTCP vigente .	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>E' stato inserito un nuovo articolo 42-bis relativo agli aspetti evidenziati in riserva.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>nell'articolo che è stato inserito non sono state definite le modalità d'attuazione del progetto di rete ciclabile , occorre inserire alla fine del 1° comma :</p> <p>" L'attuazione del progetto della rete avviene anche applicando in fase formazione di POC gli strumenti perequativi definiti nell'art. 30 delle presenti norme."</p>
11	All'interno delle presenti norme non è stata definita alcuna modalità d'attuazione del <i>Parco lineare extraurbano</i> previsto nell'elaborato PSC 3.2.	<p><b>NON RECEPITA</b></p> <p>L'indicazione relativa al parco lineare extraurbano, e lo si evince anche dal tipo di graficismo utilizzato, è da considerarsi esclusivamente di natura gestionale finalizzata alla preservazione di fasce di territorio da rinaturalizzare.</p> <p>Non si ritiene pertanto necessaria la definizione di una modalità attuativa per una politica non vincolante.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Avendo il Comune, indicato tale elemento come componente dell'assetto strutturale del territorio, lo deve caratterizzare in tale senso rendendolo efficace con una specifica norma (che può essere un comma nel "periurbano") di riferimento che lo definisca (vedi anche riserva <b>24</b> delle NTA) rinviando poi, il dettaglio al RUE.</p>
12	IL PSC deve contenere la formulazione di norme relative al possibile insediamento di attività commerciali;	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Come enunciato nella relazione illustrativa la politica insediativa relativa alle attività commerciali concordata con l'Amministrazione Comunale non prevede l'insediamento di nuove attività commerciali di scala superiore a quella di vicinato che, interessando esclusivamente i tessuti consolidati, saranno disciplinate all'interno del RUE.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Tale riserva e controdeduzione trovano riscontro nella determinazione provinciale riferita alla riserva 3 del titolo PIANO STRUTTURALE COMUNALE</p>

13	<b>Art. 1 Finalità e contenuti del PSC</b> Al comma 2 è opportuno sostituire l'acronimo PSAI con PAI, in uso presso la stessa Autorità di Bacino titolare del piano.	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
14	<b>Art. 3 Contenuti e aggiornamento del QC e del PSC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si ritiene inopportuna l'affermazione contenuta al comma 2 del presente articolo, secondo cui il Quadro Conoscitivo "viene necessariamente aggiornato in occasione dell'elaborazione dei Piani Operativi Comunali successivi al primo", poiché non si comprende la scelta di rendere obbligatorio un aggiornamento che può essere invece solo eventuale.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Il comma 2 è stato stralciato.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> in quanto con i contenuti dell'articolo non viene disciplinato nessun procedimento, rispetto alle NTA controdedotte occorre:
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nei commi 3 e 4 è contenuta un'indicazione in contrasto con quanto disposto dall'art. 4 della L.R. n. 20/2000. Il Quadro Conoscitivo è infatti elemento costitutivo dello strumento di pianificazione (comma 1 dell'art. 4 citato), dunque non può essere variato con determina dirigenziale ma dal medesimo procedimento previsto per il piano originario.</li> </ul> <p>Per quanto concerne le modalità con cui un PSC può essere modificato, l'art. 32-bis della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, prevede la possibilità di adottare un procedimento per l'elaborazione ed approvazione di varianti specifiche o tematiche.</p>	<b>RECEPITA</b> L'articolo è stato modificato secondo le indicazioni della riserva e nel rispetto delle prescrizioni normative citate.	Il procedimento disciplinato dall'art. 32bis della LR 20/00, trova applicazione per ....omissis..  -il 2° comma - deve essere eliminato in quanto contrasta con quanto disciplinato dall'art. 32 bis della LR 20/00 c.m.
16	<b>Art. 5 Rapporto con gli altri strumenti della pianificazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario integrare il comma 5 del presente articolo laddove si disciplina il RUE, riportando gli interventi previsti dall'art.29, comma 2, 4 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. In particolare per quanto riguarda gli interventi diffusi sul patrimonio esistente sia nel centro storico che negli ambiti da riqualificare, le modalità d'intervento su edifici ed impianti per migliorare l'efficienza energetica, gli interventi negli ambiti specializzati per le attività produttive esistenti. Inoltre il RUE dovrà contenere la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, nonché le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Il comma è stato modificato secondo le indicazioni della riserva.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si ritiene necessario integrare il comma 5 del presente articolo laddove si <i>disciplina</i> il POC, riportando i contenuti previsti dall'art.30 della L.R. 20/2000 così come modificata dalla L.R. 6/2009.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Il comma è stato modificato secondo le indicazioni della riserva..	<b>INTESA ACCORDATA</b> ma occorre sostituire le citazione "art. 5" e "DPR n. 447/1998" in quanto sono superate. L'art. è l' 8 e il DPR è il 160 del 2010.

18	<b>Art. 7 Titoli abilitativi già rilasciati e strumenti attuativi vigenti</b> Il comma 5 non è riconducibile ai contenuti dell'art.12 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.	<b>RECEPITA</b> Il comma 5 è stato stralciato.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
19	<b>Art. 8 Attuazione del PSC</b> • La parte del comma 1 dove recita: "Il POC detta la disciplina....." è opportuno sia riportata all'interno dell'art.5 delle presenti norme, laddove si definisce il POC.	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
20	• Il comma 3 è opportuno sia riportato all'interno dell'art.5 delle presenti norme, laddove si definisce il RUE.	<b>RECEPITA</b>	
21	• Dal testo del presente articolo si ritiene opportuno togliere la dicitura "dichiarate ammissibili".	<b>RECEPITA</b> Dicitura eliminata.	
22	• Non è chiaro su quali interventi si dovranno considerare le opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi citate nel comma 4.	<b>NON RECEPITA</b> All'art.8 non è presente un comma 4.	
23	<b>Art. 10 Assetto vegetazionale</b> Occorre che la presente norma si adegui a quanto previsto dall'art. 8 del PTCP vigente .	<b>RECEPITA</b> La norma è stata adeguata all'art.8 del PTCP vigente.	
24	<b>Art. 11 Fascia A – invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua</b> Gli articoli inerenti i corsi d'acqua superficiali (art. 11 e segg.) dovranno essere adeguati al PTCP vigente e al PAI e riguardare tutte le fasce fluviali presenti nel territorio comunale (si vedano osservazioni di carattere generale).	<b>RECEPITA</b> Si veda risposta alla prima riserva di carattere generale.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> L'articolo deve essere adeguato all'art. 11 delle Norme PTCP. Occorre inoltre che nel corpo normativo sia recepito, opportunamente adattato, anche l'art. 10 delle medesime Norme, contenente disposizioni di carattere generale sulle fasce fluviali.
25	<b>Art. 12 Fascia B – zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua</b> Gli articoli inerenti i corsi d'acqua superficiali (art. 11 e segg.)	<b>RECEPITA</b> Si veda risposta alla prima riserva di carattere generale.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> L'articolo deve essere adeguato all'art. 12 delle Norme PTCP. Occorre inoltre che nel corpo normativo sia recepito, opportunamente adattato, anche l'art. 10 delle medesime Norme,

	dovranno essere adeguati al PTCP vigente e al PAI e riguardare tutte le fasce fluviali presenti nel territorio comunale (si vedano osservazioni di carattere generale).		contenente disposizioni di carattere generale sulle fasce fluviali.
<b>26</b>	<b>Art. 13 Fascia d'integrazione dell'ambito fluviale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In generale, non è opportuno scrivere nel corpo normativo ciò che il Comune non intende fare (vedi comma 6).</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Si veda risposta alla prima riserva di carattere generale.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>27</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si rileva, a puro titolo di informazione, che la fascia di integrazione dell'ambito fluviale, inserita all'art. 13 ma non presente sul territorio, non sarebbe comunque disciplinata in modo corretto rispetto a quanto previsto dal PTCP vigente.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Si veda risposta alla prima riserva di carattere generale.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>28</b>	<b>Art. 14 Fasce del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Po (PAI)</b> Gli articoli inerenti i corsi d'acqua superficiali (art. 11 e segg.) dovranno essere adeguati al PTCP vigente e al PAI e riguardare tutte le fasce fluviali presenti nel territorio comunale (si vedano osservazioni di carattere generale).	<b>RECEPITA</b> Si veda risposta alla prima riserva di carattere generale.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>29</b>	<b>Art. 15 Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane</b> Si ritiene necessario procedere ad una ridefinizione del presente articolo sulla base dei disposti previsti dall'art. 24 del PTCP vigente .	<b>RECEPITA</b> L'articolo è stato ridefinito.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>30</b>	<b>Art. 16 Viabilità storica</b> E' opportuno prevedere che, attraverso specifici atti amministrativi regolamentari, la <i>viabilità storica</i> sia inserita in percorsi di valorizzazione e promozione turistica del territorio. È inoltre necessario specificare che la <i>viabilità storica</i> ricadente all'interno dei centri storici sarà regolata attraverso il RUE.	<b>RECEPITA</b> Modifiche/integrazioni apportate.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>31</b>	<b>Art. 17 Tutela idrogeologica</b> Dovrà essere corretta l'erronea suddivisione del testo nel comma 2 e nel comma 3.	<b>NON RECEPITA</b> Non c'è un comma 3	<b>INTESA CONDIZIONATA.</b> La riserva, che nell'atto deliberativo provinciale è stata erroneamente riferita all'art. 17, doveva in realtà riferirsi all'art. 18. Con riferimento all'attuale art. 18 - Tutela idrogeologica – al comma 1 si citano “zone a soggiacenza inferiore a 5 m” che si ritiene debbano essere accompagnate da uno specifico riferimento alle tavole di Piano contenenti detta individuazione. Una simile integrazione si rende necessaria anche per quanto concerne il comma 3 del medesimo articolo, dove si dettano disposizioni per territori “classificati a maggior grado di

			vulnerabilità” senza indicare la cartografia contenente tale classificazione.
<b>32</b>	<b>Art. 19 Protezione da rischio geologico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dovrà essere corretta, nel comma 2, la citazione dei documenti, che al momento non appare in linea con la documentazione agli atti.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Il comma 2 rinvia ad un documento denominato “Relazione geologica” che non trova riscontro tra gli elaborati di Piano, la cui citazione dovrà essere pertanto modificata.
<b>33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il presente articolo dovrebbe contenere uno specifico riferimento alle conclusioni delle analisi di fattibilità geologica. Queste risultano peraltro condotte in sede di Quadro conoscitivo ma non tradotte in tavole di PSC e neppure riprese nelle schede d'ambito allegate all'elaborato PSC2 (si vedano osservazioni di carattere generale).</li> </ul>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Il comma 2 rinvia al documento “Moduli di analisi edificatoria” la cui citazione dovrà essere modificata in base alle specifiche indicazioni sul medesimo elaborato (a cui si rinvia), considerandone anche le funzioni previste dalla norma. Il comma 5 dovrà essere sostituito dal seguente: “Il RUE può dettare specifici contenuti geologici e modalità di indagine da acquisire in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi (L.R. n. 31/2002), nel rispetto dei decreti ministeriali vigenti.”.
<b>34</b>	<b>Art. 20 Protezione rischio sismico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Al comma 2 del presente articolo dovrà essere corretta la citazione dei documenti, che al momento non appare in linea con la documentazione agli atti, e dovrà comunque modificarsi il testo che al momento annovera erroneamente la sola amplificazione tra i possibili effetti sismici del territorio.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Al comma 1, il periodo “...attraverso la definizione della microzonazione sismica del territorio comunale, al fine della corretta progettazione delle opere pubbliche e degli interventi edilizi, con riferimento particolare all'adeguamento degli edifici sensibili quali scuole, ospedali e luoghi di ritrovo” dovrà essere sostituito da “...attraverso la definizione della pericolosità sismica del territorio e la stima degli effetti indotti e dei parametri descrittivi del moto sismico locale, ai fini della corretta progettazione degli interventi edilizi pubblici e privati e dell'adeguamento degli edifici esistenti, con priorità per gli edifici strategici/rilevanti individuati dalla legislazione vigente”. Il comma 2 rinvia ad un documento denominato “Relazione geologico-sismica” che non trova riscontro tra gli elaborati di Piano, la cui citazione dovrà essere pertanto modificata. Al comma 2, il periodo “le zone interessate da possibile amplificazione dell'accelerazione sismica” dovrà essere sostituito da “le aree interessate da possibili amplificazioni del moto sismico o da fenomeni di cedimento e liquefazione, definendo inoltre i successivi livelli di approfondimento da espletare in sede di POC”. Il comma 2 dovrà concludersi con il seguente periodo aggiuntivo: “Il PSC definisce inoltre la microzonazione sismica dei territori urbanizzati e urbanizzabili e dei corridoi infrastrutturali, come individuata nelle Tavole PSC 4 del Piano.”. Il comma 3 dovrà essere sostituito dal seguente: “Il POC deve

			<p>integrare e perfezionare le analisi condotte nel PSC, sulla base di nuove e dettagliate indagini geognostiche e geofisiche, pervenendo ad una più puntuale definizione del modello geologico del substrato e quindi del rischio sismico. Conseguentemente, il POC può precisare le analisi di «I e II livello di approfondimento» (direttiva DAL n. 112/2007) contenute nel PSC, senza comportarne modifica, ai fini di una migliore valutazione delle amplificazioni dello scuotimento e dei possibili fenomeni di liquefazione/cedimento relativamente al solo territorio di riferimento, per un congruo intorno ed una sufficiente profondità di indagine.”.</p> <p>Il comma 4 dovrà essere sostituito dal seguente: “Il POC deve espletare le analisi di «III livello di approfondimento» (direttiva DAL n. 112/2007), quando richieste dal PSC sul territorio di riferimento o quando rese necessarie a fronte delle peggiori condizioni riscontrate dagli esami di maggior dettaglio di cui al precedente comma, potendo rinviare dette analisi al PUA, dove previsto. Nel caso in cui il POC rinvi dettate analisi al PUA, potrà stabilire uno specifico programma di indagini, da calibrare in base alle complessità del territorio di riferimento.”.</p> <p>I commi 5, 6, 7 e 8 dovranno essere stralciati.</p> <p>Quale ultimo comma dell'articolo, in sostituzione dell'attuale comma 8, dovrà assumersi il seguente: “Il RUE può dettare specifici contenuti geologico-sismici e modalità di indagine da acquisire in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi a fini sismici (L.R. n. 19/2008), nel rispetto dei decreti ministeriali vigenti.”.</p>
35	<ul style="list-style-type: none"> <li>I commi 3 e 4 presentano errori concettuali che dovranno essere sanati, in linea con quanto previsto dalla direttiva regionale DAL 112/ come attuata dal PTCP vigente (art. 33 delle Norme). Si ricorda, a tale proposito, che la pericolosità sismica e gli effetti conseguenti devono essere definiti in sede di PSC, dove si sviluppano le analisi di I e II livello, con la possibilità di demandare a POC (e PUA dove previsto) le sole analisi di III livello (si vedano osservazioni di carattere generale).</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> L'articolo 20 è stato completamente riformulato.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si rinvia alle condizioni dettate con riferimento al precedente punto 34.</p>
36	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il comma 5 dovrà essere corretto sia con riferimento alla citazione del provvedimento regionale di settore sia per quanto concerne i contenuti della disposizione, che al momento appare priva di senso.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si rinvia alle condizioni dettate con riferimento al precedente punto 34.</p>
37	<p><b>Art. 22 Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti</b> Potrà essere introdotto il divieto assoluto di localizzazione di</p>	<p><b>RECEPITA</b></p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>

	ogni tipo di impianto di <u>gestione dei rifiuti</u> in coerenza con le previsioni di Piano e secondo quanto disposto dall'art. 50 del PTCP vigente.		
<b>38</b>	<b>Art. 24 Progetti di tutela, recupero, valorizzazione ed aree progetto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sul territorio comunale di Monticelli d'Ongina, il PTCP vigente non prevede alcuna "area progetto". Si ritiene pertanto opportuno modificare il titolo del presente articolo.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Il titolo è stato modificato.	<b>INTESA ACCORDATA</b> ma dal titolo occorre eliminare le parole " ed aree di progetto" secondo quanto deliberato dal Consiglio comunale.
<b>39</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Occorre riformulare il comma 2 eliminando i riferimenti alla Regione ed alla Provincia.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Riferimenti eliminati.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>40</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il presente articolo dovrà essere integrato sulla base di quanto disposto dall'art. 53, comma 3 del PTCP vigente , in quanto il Comune è tenuto a svolgere delle analisi specifiche (sugli ambiti individuati dal comma 2 del presente articolo), allo scopo d'individuare l'effettiva potenzialità progettuale in termini di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Come specificato al comma 3 del presente articolo "Il Comune di Monticelli d'Ongina, attraverso il presente PSC e sulla base delle risultanze analitiche e delle verifiche di natura geomorfologica, vegetazionale, ambientale ed eco sistemica effettuate, ritiene di recepire integralmente le perimetrazioni riportate sugli elaborati grafici del PTCP 2007, non ravvisando la necessità di apportare alcuna modifica alle perimetrazioni stesse".	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>41</b>	<b>Art. 25 Sistema delle unità di paesaggio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Occorre correggere il riferimento cartografico, in quanto non si tratta della tavola QC 2.2.3, ma QC 2.2.2.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>42</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La tavola QC 2.2.2 ha individuato le "<u>Unità di paesaggio comunali</u>", senza dettarne le relative disposizioni normative, ma facendone solo un accenno nel comma 2.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Le unità di paesaggio comunali sono state individuate con l'obiettivo di fornire una descrizione di maggiore dettaglio, rispetto a quanto riportato a livello provinciale, delle caratteristiche del paesaggio locale delle varie porzioni del territorio comunale. Tali elementi ed aspetti conoscitivi riportati nella descrizione delle singole Unità di paesaggio comunali dovranno essere impiegati quali elementi di riferimento per la redazione dei piani sottordinati al PSC e dei piani di settore, oltre che per le procedure di valutazione ambientale di eventuali interventi, al fine di garantire il rispetto e la salvaguardia degli elementi fisici, biologici ed	<b>INTESA ACCORDATA</b> anche se non è chiaro l'obiettivo dell'articolazione in " <u>Unità di paesaggio comunali</u> ", quando queste poi sono disciplinate da una norma di indirizzo generica.

		antropici caratterizzanti. A tale proposito è stato inserito un nuovo articolo 25-bis.	
43	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel comma 2 del presente articolo si riporta: "...e per la <u>regolamentazione</u> degli interventi di trasformazione del territorio, demandando al RUE la definizione delle modalità di valutazione e verifica degli effetti delle trasformazioni di maggiore dimensione e rilevanza...". Tale affermazione non trova riscontro nella normativa vigente, pertanto si ritiene opportuno stralciarla dal contenuto della norma.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Affermazione stralciata dalla norma.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
44	<b>Art. 26 Tutele storico-ambientali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'art. A-7 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, fornisce la definizione di <i>centri storici</i>, per cui la suddivisione <i>centro storico di Monticelli</i> e <i>centri storici periferici</i> si può considerare ridondante.</li> </ul>	<b>NON RECEPITA</b> La suddivisione, legata ad evidenti differenze tipologico-insediative tra le due categorie di tessuti storici, conduce ad una differente normativa. Non si ritiene, pertanto, di considerare la suddivisione come ridondante.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
45	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il comma 4 del presente articolo norma il "<i>sistema insediativo storico urbano e rurale</i>", ma non si evince al suo interno alcuna disciplina in merito agli elementi d'interesse storico-testimoniale presenti nel territorio rurale.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> L'articolo è stato corretto e coordinato con il successivo art.31.	
46	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si ritiene necessario integrare il punto 5 della presente norma in modo tale da disciplinare anche gli "<i>Elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniali</i>" (non vincolati), così come disposto dall'art.25, comma 5 del PTCP vigente .</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Tali elementi sono disciplinati dall'art.31 "Sistema insediativo storico".	<b>INTESA ACCORDATA</b>
47	<ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario sostituire il termine "<i>ambientali</i>" con il termine "<i>paesaggistiche</i>" derivante dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
48	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fra le tutele paesaggistiche è necessario disciplinare anche i "<i>territori coperti da foreste e da boschi</i>", così come disposto dall'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.42/2004.</li> </ul>	<b>NON RECEPITA</b> Questi elementi sono già disciplinati dall'art.10 "Assetto vegetazionale".	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> fra le tutele "Paesaggistiche" occorre richiamare anche i " <i>territori coperti da foreste e da boschi</i> ", rispetto alle quali poi occorrerà esplicitare: " (D.Lgs. n.42/2004 art. 142, comma 1, lett. g).: già disciplinati dall'art. 10 delle NTA del presente Piano.
49	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fra le norme di PSC devono essere disciplinati: <b>il sistema storico delle acque, le aree d'interesse archeologico</b>, elementi peraltro individuati nella tavola QC 2.3.1, così come disposto dall'art. A-8, comma 3 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, con riferimento a quanto disciplinato dal PTCP vigente . Tali sistemi si potrebbero prevedere al Capo II del Titolo II.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> In riferimento al Sistema storico delle acque è stato inserito, al Capo II del Titolo II, un nuovo articolo specifico (art.16-bis). Per quanto riguarda le aree di interesse archeologico si richiama il secondo punto del comma 6.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> -1° comma , dopo le parole "Il presente PSC ...." occorre integrare con le parole " ..dispone la conservazione degli elementi del sistema storico delle acque,..." - 2° comma - occorre modificare il secondo comma , eliminando la parola "conservazione"

50	<ul style="list-style-type: none"> <li>La definizione fornita per le “<i>zone d'interesse archeologico</i>” non è corretta, in quanto si riferisce alle “<i>aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti</i>”.</li> </ul> <p>Per quanto concerne le “<i>zone d'interesse archeologico</i>” occorre disciplinare anche le “<i>zone a</i>”, così come disposto dal PTCP vigente .</p> <p>Sulla base di quanto disposto dall'art. 22, comma 2 del PTCP vigente , è necessario disciplinare le ulteriori segnalazioni di siti definiti come “<i>zone d'interesse archeologico</i>”.</p>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Coerentemente con le richieste della Riserva ed in seguito alle modifiche apportate alla tavola PSC3.3 l'art.26 è stato integralmente modificato.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INTESA ACCORDATA</b></p>
51	<p><b>Art. 27 Tutele antropiche ed infrastrutturali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per quanto concerne le disposizioni relative alle fasce di rispetto stradale, riportate al punto 5, è necessario applicare le distanze indicate nella tabella inserita all'art. 103, comma 1 del PTCP vigente .</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Modifiche apportate.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Al comma 7 relativo ai pozzi, i divieti recepiti dall'art. 94 del Dlgs 152/2006 si concludono con una limitazione relativa alla cosiddetta “zona di rispetto ristretta”. Poiché il PSC in nessun caso ha suddiviso la zona di rispetto nelle porzioni “ristretta” e “allargata”, si ritiene che il divieto indicato possa estendersi all'unica zona attualmente individuata - togliendo quindi il termine “ristretta” - oppure, in alternativa, che si fissi un regime che tenga conto di possibili future differenziazioni della zona su basi idrogeologiche, in questo caso aggiungendo in coda al periodo il seguente: “, qualora individuata. In pendenza dell'individuazione della zona di rispetto ristretta il divieto riguarda tutta la zona di rispetto.”.</p>
52	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il punto 5 del presente articolo può essere inserito nell'articolo 42 “Mobilità”, al fine di completare la specifica disciplina relativa alla viabilità .</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Parte del suddetto articolo è stato inserito nell'art.42.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INTESA ACCORDATA</b></p>
53	<p><b>Art. 28 Rete ecologica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Al comma 8 è riportato erroneamente un richiamo alle “zone di pertinenza fluviale del T. Tidone”.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>All'interno del comma 8, articolo 28 “Rete ecologica” il refuso relativo alle “zone di pertinenza fluviale del F. Po e del Tidone” è sostituito con “ zone di pertinenza fluviale del F. Po e del T. Nure”.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INTESA ACCORDATA</b></p>
54	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nella norma manca una riferimento alla disciplina riferita agli “ambiti destrutturati”, che, si rammenta (con riferimento al comma 4 dell'art 67 delle NTA del PTCP vigente), corrispondono agli ambiti urbani e agricoli periurbani.</li> </ul>	<p><b>NON RECEPITA</b></p> <p>In merito alla disciplina degli “ambiti destrutturati” si specifica che nel comma 9 dell'articolo 28 “Rete ecologica” delle norme di attuazione è presente la disciplina di queste aree, congiuntamente a quelle delle Diretrici da istituire in ambito planiziale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INTESA ACCORDATA</b></p>

55	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per il comma 14 occorre specificare che, con riferimento all'art. 8 delle NTA del PTCP vigente, gli unici interventi che possono determinare l'eliminazione di siepi o filari esistenti sono "opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica o infrastrutturale".</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b>  Il comma 14 dell'articolo 18 delle norme di attuazione del PSC viene sostituito con il testo seguente:  La pianificazione comunale persegue la tutela e salvaguardia delle Siepi e dei filari esistenti.  E' vietata l'eliminazione di siepi e filari, o parti di essi, se non per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica o infrastrutturale.  Eventuali interventi che determinino l'eliminazioni di siepi o filari esistenti, o parti di essi, devono essere compensati con la piantumazione di nuovi filari o siepi della stessa dimensione e con caratteristiche vegetazionali analoghe a quelle del filare o siepe danneggiato, comunque impiegando, in ambito extraurbano, specie autoctone.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>  quanto affermato in controdeduzione non trova di fatto riscontro nella norma, a tale riguardo occorre correggere il comma 14 dell'art. 28 secondo quanto deliberato dal Consiglio comunale.</p>
	<p><b>Art. 28bis I siti della Rete Natura 2000</b></p>	<p>articolo nuovo.</p>	<p>Si rimanda alle determinazioni riferite alla riserva in elenco al n. 8 del titolo NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</p>
56	<p><b>Art. 29 Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Occorre correggere la numerazione dei commi.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b>  Numerazione corretta.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>
57	<ul style="list-style-type: none"> <li>I commi 4 e 5 vanno ricondotti ai contenuti dell'art. 28, comma 3 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>  al 2° comma nel primo punto in elenco, occorre sostituire le parole "da sottoporre alla disciplina del Regolamento Urbanistico edilizio (RUE)" con " definito ai sensi dell'art. A-5 comma 6 della LR 20/2000;"</p>
58	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel comma 4 occorre sostituire il vocabolo "urbanizzato" con "consolidato" ai sensi dell'art. A-10, comma 1 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b>  Il comma 4 è stato interamente modificato in adeguamento alla riserva n.57.</p>	
59	<p><b>Art. 31 Sistema insediativo storico</b>  Si coordinino le disposizioni dell'art. 31 con quelle del precedente articolo 26 "Tutele storico-ambientali".</p>	<p><b>RECEPITA</b>  I testi di entrambi gli articoli sono stati coordinati.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>
60	<p><b>Art. 31bis Ambiti urbani di riqualificazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La presente norma deve essere coerente con quanto disposto dall'art. A-11, comma 2 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. Per le parti urbane che necessitano di riqualificazione, dovranno essere fissati gli obiettivi di qualità, le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale, nonché la quota massima dei carichi insediativi.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b>  L'articolo 31-bis è stato integrato con specifica elencazione delle norme e rimando agli specifici strumenti per l'attuazione. Le schede dell'allegato 6 sono state significativamente dettagliate per quanto riguarda obiettivi, condizionamenti, vincoli e quote insediabili.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>  Gli ambiti urbani da riqualificare sono parti di territorio che necessitano di riorganizzazione territoriale (art. A-11 della LR 20/00), quindi nell'allegato 6 solo la scheda 1 risponde ai requisiti sopra esposti. Quindi  - nel 1° comma - vanno eliminate le parole " ed edifici singoli" inoltre occorre ridefinire l'espressione "riordino urbanistico e tipologico" secondo quanto disciplinato nell'Allegato della LR</p>

61	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti gli elementi riportati nelle schede dell'Allegato 6, ad eccezione della scheda n.2, possono essere previsti all'interno del RUE con intervento diretto, in quanto si tratta di edifici singoli inseriti all'interno del centro storico e del tessuto urbano consolidato. Invece per quanto concerne la scheda n.2 è necessario integrarla con quanto disposto dall'Art. A-11, comma 2 della già citata legge regionale, in merito agli obiettivi di qualità, carichi insediativi.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> Si rimanda alla precedente risposta.</p>	<p>31/2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nel 2° comma dovrà rimanere solo il primo punto in elenco e si potrebbe poi unificare i commi 2 e 3.</li> <li>il 4° comma dovrà essere così riscritto : "Il PSC individua nella tavola PSC 3.2 e nell'Allegato 6 alle presenti norme, all'interno del centro storico o del tessuto consolidato i seguenti edifici : (segue elenco )per i quali, si rimanda al RUE per la specifica disciplina. La citata scheda 6 non compare nell'Allegato 6. Per quanto sopra esposto occorrerà differenziare nella tavola PSC 3.2 gli ambiti di riqualificazione dagli edifici.</li> </ul>
62	<ul style="list-style-type: none"> <li>Infine, La Rocca Pallavicino-Casali (scheda n.1), trattandosi di un bene vincolato, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, dovrà rispettare quanto disposto dall'Art. A-9 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009; pertanto non è riconducibile ad un ambito da riqualificare.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> La scheda è stata stralciata.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>
63	<p><b>Art. 32 Ambiti urbani consolidati</b> Si ritiene opportuno riportare nel testo normativo l'elaborato cartografico "PSC 3.2 Progetto" in quanto tavola di riferimento per l'individuazione di tutti gli ambiti presenti sul territorio comunale.</p>	<p><b>RECEPITA</b> Elaborato riportato</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> occorre portare a coerenza l'articolo e l'allegato 4 alle presenti norme, con la legenda secondo le indicazioni sotto espresse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dall'allegato 4 devono essere stralciati il "Tessuto storico del capoluogo" e il Tessuto storico periferico" in quanto, come evidente anche dalla legenda della tavola PSC 3.2 costituiscono un sistema autonomo così come disposto dal Capo A-II della LR 20/00 e non sono porzioni di ambiti consolidati come risulterebbe dall'allagato 4. Inoltre i contenuti tipologici e di indirizzo al RUE sono già espressi nell'art. 31 e indirettamente nell'art. 26 delle presenti norme.</li> </ul>
64	<p><b>Art. 33 Ambiti di potenziale trasformazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il Comune si è adeguato a quanto disposto dall'art. 85, comma 1 del PTCP vigente , individuando cartograficamente il nuovo ambito specializzato per attività produttive. Tuttavia, si ritiene opportuno identificare tale ambito come: <b>"Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale"</b>.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> In seguito alla stipula dell'Accordo Territoriale Caorso – Monticelli relativo al Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale l'articolo e la tavola di progetto hanno subito una riorganizzazione generale concordata con l'Amministrazione Provinciale in sede di definizione dell'Accordo.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>.</p>
65	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si ritiene necessario richiamare nel comma 3 <b>"Ambiti per nuovi insediamenti"</b> del presente articolo l'Allegato 1 al PSC relativo agli indirizzi generali da perseguire per i nuovi insediamenti. Nell'Allegato stesso si dovranno stabilire per ciascun ambito, la capacità insediativa minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime e le prestazioni di qualità urbana attese, così come disposto dall'art. A-12, comma 3 della L.R. 20/2000come modificata dalla L.R. 6/2009.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> L'allegato 1 è stato richiamato. Per gli approfondimenti richiesti si rimanda alla riserva n.91 relativa, specificamente, all'allegato 1.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>.</p>

66	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le <b>aree produttive esistenti</b> non sono state disciplinate dalla pianificazione urbanistica comunale, così come previsto dall'Art. A-13, comma 3 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. Inoltre, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo di legge, è necessario inserire una norma che richiami gli interventi nelle aree produttive esistenti, che andranno successivamente dettagliati, articolati, nella predisposizione e attuazione del RUE.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Le aree produttive esistenti, suddivise in "Poli produttivi consolidati" e "aree produttive/artigianali", sono dettagliate nella tavola di progetto all'interno del CAPO AIII - Territorio urbano, Ambiti urbani consolidati. In quanto tali sono già disciplinati dall'art.32 delle Norme Tecniche, dove al comma 7 si dice:" Il PSC definisce nell'Allegato 4 alle presenti Norme Tecniche, per ogni ambito individuato, gli obiettivi e le finalità da verificare nell'attuazione degli interventi. Si tratta di direttive e suggerimenti che dovranno essere articolati, precisati e dettagliati nella predisposizione e nell'attuazione del RUE. Spetta infatti al RUE la definizione più puntuale ed articolata dei tessuti urbanistici caratterizzati da specifiche condizioni morfologiche, tipologiche e ambientali, disciplinando gli interventi edilizi e gli usi ammessi".</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>occorre portare a coerenza l'articolo e il relativo allegato 4, con la legenda secondo le indicazioni sotto riportate:  - l'allegato 4 fa esplicito riferimento all'art. A-10 della LR 20/00, che disciplina gli "Ambiti urbani consolidati" nei quali può sussistere un'equilibrata integrazione di funzioni abitative, attività economiche e sociali, ma dalla lettura della tavola PSC 3.2 ciò che si intende disciplinato nell'ambito succitato di fatto sono, come affermato anche in controdeduzione "Ambiti specializzati per attività produttive" e quindi soggetti alla disciplina dell'art. A-13 della LR 20/00 e devono avere una norma specifica.  Occorre quindi inserire nelle NTA un articolo, "32bis" nominato "Ambiti specializzati per attività produttive" che riprenda le argomentazioni controdeduttive del Comune nella formulazione sotto riportata .  <b>Nuovo Art. 32bis</b> - Le aree produttive esistenti, sono suddivise in "Poli produttivi consolidati" e "Aree produttive/artigianali", sono dettagliate nella tavola di progetto all'interno del CAPO AIII - Territorio urbano. Il PSC definisce nell'Allegato 4 alle presenti Norme Tecniche, gli obiettivi e le finalità da verificare nell'attuazione degli interventi. Si tratta di direttive e indirizzi che dovranno essere articolati, precisati e dettagliati nella predisposizione del RUE. Secondo quanto disposto dall'art. A-13 comma 6 della LR 20/00 compete al RUE la definizione degli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici che saranno attuati attraverso intervento diretto.</p>
67	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per quanto concerne il comma 4 "<b>Ambiti potenziali specializzati per nuove attività produttive</b>" è necessario integrare e ridefinire la presente norma secondo i contenuti disposti dagli artt. 84, 85, 86 e 88 e l'allegato N7 alle NTA del PTCP vigente .</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>L'art.84 del PTCP vigente distingue tali ambiti in: aree produttive di rilievo sovra comunale (tra le quali ricade l'ambito soggetto a stipula dell'Accordo territosile con il Comune di Caorso), caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni; aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da insediare. Gli ambiti in oggetto ricadono esclusivamente nella seconda fattispecie, quindi, non si ritiene idoneo il riferimento agli artt.85, 86 e 88.  In riferimento invece alla necessità di articolare maggiormente la disciplina specifica si rimanda alle modifiche/integrazioni inserite nell'Allegato 2</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <b>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE.</b></p>

		in conformità alla riserva n.94.	
68	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per consentire una corretta applicazione delle norme è necessario denominare l'ambito produttivo secondo la classificazione fornita dal PTCP vigente (Polo Produttivo Consolidato).</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> La nuova denominazione è stata inserita.	
69	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per quanto concerne il comma 5 "Aree ecologicamente attrezzate" è necessario integrare e ridefinire la presente norma secondo i contenuti disposti dagli artt. 84, 85, 86, 88 e allegato N7 del PTCP vigente .</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Si rimanda alle riserve 97 e 98 relative all'Allegato 3.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <b>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b> .
70	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' necessario pianificare il nuovo polo funzionale (porto fluviale) così previsto dall'art. 91 e dall'allegato N8 del PTCP vigente .</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Il nuovo polo è stato pianificato, inserito sia in normativa che nella tavola di progetto. È stato, inoltre, aggiunto un Allegato 3-bis relativo al polo stesso. Con indicazioni specifiche relative a tutti gli aspetti richiesti e perfettamente conformi alle indicazioni del PTCP vigente.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <b>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b> .
71	<b>Art. 34 Attrezzature e spazi collettivi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le <b>zone per attrezzature tecnologiche</b> non rientrano fra le attrezzature e spazi collettivi previsti dall'art. A-24, comma 2 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, ma fra le infrastrutture per l'urbanizzazione per gli insediamenti (art. A-23 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009) che il PTCP vigente disciplina all'art. 72.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Le zone sono state stralciate.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
72	<ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario integrare la presente norma stabilendo, per ciascun ambito del territorio comunale, la dotazione complessiva di <b>attrezzature e spazi collettivi</b> da realizzare, ai sensi dell'art. A-24, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009 e art. 75, comma 1 del PTCP vigente .</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> L'articolo è stato integrato con i nuovi commi dal n.3 al n.17 relativi alle dotazioni previste dal PSC sul complesso delle attrezzature e spazi collettivi e alle dotazioni territoriali a servizio delle funzioni residenziali (compiti del POC e del RUE)	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Occorre discernere fra i contenuti che sono da NTA e quelli che più propriamente devono essere trattati nelle relazione di piano ed aggiornare la norma in tal senso.
73	<b>Art. 36 Articolazione degli ambiti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'articolazione degli ambiti agricoli non è stato trattato "l'ambito agricolo periurbano", ai sensi dell'art. 59 del PTCP vigente.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> L'ambito è stato trattato attraverso l'aggiunta di un articolo integrativo (39-bis).	<b>INTESA ACCORDATA</b>
74	<ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario che il PSC, ai sensi dell'art. 56, comma 10 del PTCP vigente , articoli una specifica disciplina per quanto concerne gli interventi di trasformazione del territorio rurale e funzionali all'esercizio di attività di gestione, trasformazione, lavorazione, magazzinaggio e commercio dei prodotti agroalimentari e connesse all'esercizio dell'attività agricola e delle attività integrative,</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> È stato inserito il nuovo specifico comma 3 nell'articolo oggetto della riserva	<b>INTESA ACCORDATA</b>

	oppure attività esistenti di tipo industriale, artigianale, commerciale, logistico e magazzinaggio, collocate fuori di ambiti specializzati per attività produttive.		
<b>75</b>	<p><b>Art. 37 Ambiti di valore naturale e ambientale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario ridefinire la presente norma integrandola secondo i contenuti disposti dall'art. 60, commi 1, 2, 4 e 5 del PTCP vigente .</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>La norma è stata interamente rivista in conformità alle richieste della riserva.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Nel titolo e nel comma 2 sostituire il termine “ambiti” con il termine “aree”, come da L.R. n. 20/2000. La medesima correzione deve essere apportata anche al comma 4, sostituendo i termini “Negli ambiti rurali di valore...” con “Nelle aree di valore...”.</p> <p>Sempre nel comma 2 alcuni riferimenti agli articoli delle norme tecniche del PSC sono errati: sostituire art. 28 con art 10.</p> <p>Togliere il comma 5 perché la disciplina relativa ai i siti di rete Natura 2000 è già contenuta in art. 28.bis.</p> <p>Stanti alcune incongruenze riscontrate nel comma 6, per evitare ulteriori errori interpretativi sostituire il testo con il seguente: “All'interno delle aree di valore naturale e ambientale è fatta salva la disciplina di tutela prevista dagli strumenti di pianificazione per le singole componenti indicate al precedente comma 2.”.</p> <p>Conseguentemente, al comma 8 sostituire il periodo “nelle aree individuate al secondo punto del comma 6” con il seguente: “negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua”.</p>
<b>76</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario, all'interno delle NTA, dettare la disciplina di tutela e valorizzazione delle seguenti aree di valore naturale e ambientale: biotopi umidi (art. 16 del PTCP vigente ), ripristini naturalistici legati alle attività estrattive (commi 5 e 6 dell'art. 60 e comma 2 art. 116 del PTCP vigente ).</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Per quanto riguarda i biotopi umidi è stato inserito un nuovo articolo 37-bis specifico. In relazione ai ripristini naturalistici è stata prodotta una integrazione nell'articolazione della norma.</p>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>77</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Correggere il comma 3 del presente articolo laddove si cita: “....al sistema fluviale del fiume Trebbia e salvaguardia ....del territorio comunale di Gragnano”.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Avendo rivisto integralmente l'articolo il refuso è stato stralciato.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>quanto affermato in controdeduzione non trova di fatto riscontro nella norma, a tale riguardo occorre correggere il comma 11 secondo alinea dell'art. 37 secondo quanto deliberato dal Consiglio comunale.</p>
<b>78</b>	<p><b>Art. 38 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il comma 4 del presente articolo è una ripetizione del precedente comma 3</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>La norma è stata interamente rivista in conformità alle richieste della riserva pertanto la ripetizione è stata stralciata.</p>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>79</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario che lo strumento urbanistico comunale chiarisca le trasformazioni e utilizzazioni consentite all'interno degli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, così come disposto dall'art. 57 del PTCP vigente .</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>La norma è stata interamente rivista in conformità alle richieste della riserva.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>l'articolo è stato riscritto recependo l'art. 57 del PTCP vigente senza però caratterizzarlo in relazione al territorio comunale. Sono presenti dei refusi quali ad esempio, "territorio collinare"</p>

			"art. 61 e 62" . che non trovano riscontro nelle NTA del PSC ecc.. L'articolo deve essere corretto contestualizzandolo al territorio disciplinato.
<b>80</b>	<b>Art. 39 Ambiti a vocazione produttiva agricola</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ritiene più idonea la dicitura "Ambiti ad <u>alta</u> vocazione agricola" così come riportata nella L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>81</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È necessario integrare e ridefinire la presente norma secondo le direttive e gli indirizzi disposti dall'art. 58 del PTCP vigente .</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> La norma è stata interamente rivista in conformità alle richieste della riserva.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> l'articolo è stato riscritto recependo l'art. 58 del PTCP vigente senza però caratterizzarlo in relazione al territorio comunale. Sono presenti dei refusi quali ad esempio, "territorio collinare" "art. 61 e 62" . che non trovano riscontro nelle NTA del PSC ecc.. L'articolo deve essere corretto contestualizzandolo al territorio disciplinato.
<b>82</b>	<b>Art. 40 Complessi ed elementi di valore storico, testimoniale e tipologico non vincolati in territorio rurale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per quanto concerne il comma 6 si ritiene opportuno far riferimento nel testo alle Schede A, B e C del QC.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Riferimento inserito.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>83</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È errata la numerazione dei commi</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Numerazione corretta.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>84</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Occorre eliminare nel comma 4 del presente articolo il riferimento al POC.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Riferimento eliminato	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>85</b>	<b>Art. 41 Riuso del patrimonio edilizio non più connesso con l'attività agricola</b> Occorre integrare la presente norma secondo quanto previsto dall'art. 62 del PTCP vigente , in particolare per quanto concerne il riuso di quegli edifici privi di pregio storico-architettonico e testimoniale, la possibilità di ampliamento degli edifici esistenti nel territorio rurale, la possibilità di produrre modifiche per gli immobili ospitanti attività extra agricole ed infine le procedure di dismissione dei fabbricati, con eventuale concessione di diritti edificatori.	<b>RECEPITA</b> L'articolo è stato integrato.	<b>INTESA ACCORDATA</b> sarebbe opportuno richiamare gli elaborati di analisi già allegati al QC (A, B, C e D che contengono le schede del censimento)
<b>86</b>	<b>Art. 42 Mobilità</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'art. A-5 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009 stabilisce che gli strumenti generali di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla predisposizione e attuazione del sistema delle infrastrutture per la mobilità, è pertanto necessario stralciare il comma 2 del presente articolo.</li> </ul>	<b>RECEPITA</b> Il comma 2 è stato stralciato.	<b>INTESA ACCORDATA</b>

87	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per quanto concerne le caratteristiche geometriche e costruttive dell'infrastruttura, devono essere rispettate le norme di cui al D.M. 5/11/2001 n.6792, al D.M. 19/04/2002 n.9 e al D.M. Infrastrutture e trasporti del 19/04/2006, così disposto dall'art. 102, comma 9 del PTCP vigente.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> Riferimento inserito al comma 2 del presente articolo.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>
88	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per poter applicare le disposizioni relative alle fasce di rispetto stradale, è necessario individuare la delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 103, comma 2 del PTCP vigente .</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> L'elaborato PSC3.4 "tutele antropiche ed infrastrutturali", modificato sulla base delle richieste indicate in riserva n.66, riporta l'indicazione corretta del centro abitato.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b> è stata inserita la definizione di centro abitato.</p>
89	<p><b>Art. 43 Infrastrutture per l'urbanizzazione</b> È necessario stabilire, per i diversi ambiti del territorio comunale, la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, così come previsto dall'art. A-23, comma 4 del PTCP vigente .</p>	<p><b>RECEPITA</b> Nel rispetto delle competenze tra strumenti l'art.43 è stato quasi integralmente rivisto.</p>	
90	<p><b>Art. 44 Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti</b> Occorre integrare il presente articolo secondo quanto stabilito dall'art.12, comma 1, lettera b) della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, nella quale si specifica che l'amministrazione sospende ogni determinazione in merito all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato.</p>	<p><b>RECEPITA</b> Articolo integrato.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>.</p>
91	<p><b>Allegato 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario integrare il presente elaborato fornendo le indicazioni relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità d'intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché per quanto concerne la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ed il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare, così come previsto dall'art. 28, comma 3, dall'art. A-23, comma 4 e dall'art. A-24, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.</li> </ul>	<p><b>PARZIALMENTE RECEPITA</b> L'allegato è stato integrato con le seguenti modalità: allo stato attuale, in assenza di progettualità definite, risulta impossibile indicare la puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative che, inoltre, dovrebbe essere delegata alla pianificazione operativa (POC-PUA) e risulterebbe inutilmente vincolante. Per rispondere adeguatamente si è ritenuto opportuno indicare nella voce "Ambito di potenziale attuazione e localizzazione delle previsioni insediative", riportata in ogni scheda, specifiche direttive relative alle localizzazioni delle aree di concentrazione delle future volumetrie e ad eventuali urbanizzazioni di nuova realizzazione funzionali ai nuovi insediamenti. Gli indici richiesti sono stati inseriti (massimo e minimo), sono state quantificate la</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>.</p> <p>Si precisa comunque che le "prescrizioni ambientali specifiche" indicate in controdeduzione e riscontrabili nelle schede d'ambito si configurano come misure generali, non correlate ad elementi di tutela o a problematicità di carattere locale rilevate dalle analisi di QC, aspetti che si ritiene invece opportuno includere nelle schede, ciò sia per evidenziare la completezza delle verifiche di sostenibilità eseguite sia per meglio circostanziare l'attuabilità dell'ambito a fronte di eventuali limitazioni o condizionamenti specifici e conseguentemente facilitare la taratura delle attività affidate al POC. In tal senso, appare quanto mai pertinente una ricognizione degli elementi di attenzione derivanti dai rilievi geologico-ambientali e idrogeologici, delle caratterizzazioni sismiche e dalle verifiche idrauliche.</p>

		capacità insediativa minima e massima e le dotazioni territoriali minime (aree di cessione). Tutti gli aspetti quantitativi sono stati riassunti in apposite tabelle riepilogative finali. Sono state ulteriormente dettagliate le prescrizioni ambientali specifiche per la pianificazione relative ad aspetti quali Aria ed energia, Rumore, Acqua, Suolo e sottosuolo, Paesaggio ed ecosistemi, Rifiuti, Mobilità, Radiazioni.	
92	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poiché gli Ambiti PE2, PE3 interferiscono con elementi lineari, mentre gli Ambiti PE4, PE5, PR3, PR4 presentano sul confine elementi lineari, è necessario che nelle schede contenute nell'allegato 1 venga richiamato il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP vigente, che devono essere assunti all'interno dell'art.10 delle NTA del PSC.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>È stata inserita una direttiva specifica nelle prescrizioni allegate ad ogni scheda.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>.</p>
93	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essendo le "prescrizioni specifiche" uguali per tutti i sub ambiti, si ritiene inutile la loro continua riproposizione.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Al netto di eventuali prescrizioni specifiche per ambito, esplicitate all'interno delle singole schede, è stato inserito un paragrafo introduttivo alle schede relative agli ambiti del Capoluogo denominato nel modo seguente: <b>PRESCRIZIONI/INDICAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE PER GLI AMBITI DI POTENZIALE LOCALIZZAZIONE DELL'ESPANSIONE DEL CAPOLUOGO</b> (riportate nell'Allegato 4.B "<i>Misure di mitigazione e compensazione</i>" del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.).</p> <p>Lo stesso è stato fatto per le schede relative alle trasformazioni nei centri frazionali con la seguente denominazione: <b>PRESCRIZIONI/INDICAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE PER GLI AMBITI DI POTENZIALE RIORGANIZZAZIONE DEI CENTRI FRAZIONALI</b> (riportate nell'Allegato 4.B "<i>Misure di mitigazione e compensazione</i>" del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.).</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>.</p> <p>Si richiama quanto indicato con riferimento alla riserva n. 91 in merito alle prescrizioni ambientali specifiche.</p>
94	<p><b>Allegato 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario integrare il presente elaborato fornendo le indicazioni relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità d'intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed</li> </ul>	<p><b>PARZIALMENTE RECEPITA</b></p> <p>L'allegato è stato integrato con le seguenti modalità: allo stato attuale, in assenza di progettualità definite, risulta impossibile indicare la puntuale localizzazione delle nuove previsioni</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>.</p>

	<p>edilizi, nonché per quanto concerne la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ed il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare, così come previsto dall'art. 28, comma 3, dall'art. A-23, comma 4 e dall'art. A-24, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.</p>	<p>insediative che, inoltre, dovrebbe essere delegata alla pianificazione operativa (POC-PUA) e risulterebbe inutilmente vincolante. Per rispondere adeguatamente si è ritenuto opportuno indicare nella voce "Ambito di potenziale attuazione e localizzazione delle previsioni insediative", riportata in ogni scheda, specifiche direttive relative alle localizzazioni delle aree di concentrazione delle future volumetrie. Gli indici richiesti sono stati inseriti (massimo e minimo), sono state quantificate la capacità insediativa minima e massima e le dotazioni territoriali minime (aree di cessione). Tutti gli aspetti quantitativi sono stati riassunti in apposite tabelle riepilogative finali. Sono state ulteriormente dettagliate le prescrizioni ambientali specifiche per la pianificazione relative ad aspetti quali Aria ed energia, Rumore, Acqua, Suolo e sottosuolo, Paesaggio ed ecosistemi, Rifiuti, Mobilità, Radiazioni.</p>	
95	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poiché l' Ambito PP3 interferisce con elementi lineari, mentre gli Ambiti PP1 e PP2 presentano sul confine elementi lineari, è necessario che nelle schede contenute nell'allegato 2 venga richiamato il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP vigente , che devono essere assunti all'interno dell'art.10 delle NTA del PSC.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> È stata inserita una direttiva specifica nelle prescrizioni allegate ad ogni scheda.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>.</p>
96	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essendo le "prescrizioni specifiche" uguali per tutti i sub ambiti, si ritiene inutile la loro continua riproposizione.</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> Al netto di eventuali prescrizioni specifiche per ambito, esplicitate all'interno delle singole schede, è stato inserito un paragrafo introduttivo alle schede denominato nel modo seguente: <b>PRESCRIZIONI/INDICAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE PER GLI AMBITI DI POTENZIALE LOCALIZZAZIONE DELL'ESPANSIONE PRODUTTIVA DEL CAPOLUOGO</b> (riportate nell'Allegato 4.B "Misure di mitigazione e compensazione" del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.).</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>.  Si rinvia a quanto indicato con riferimento alla riserva n. 91 in merito alle prescrizioni ambientali specifiche.</p>
97	<p><b>Allegato 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario integrare il presente elaborato fornendo le</li> </ul>	<p><b>RECEPITA</b> Il testo dell'allegato è stato interamente stralciato</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e</p>

	<p>indicazioni relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità d'intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché per quanto concerne la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ed il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare, così come previsto dall'art. 28, comma 3, dall'art. A-23, comma 4 e dall'art. A-24, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.</p>	<p>ed è stato sostituito dalla documentazione relativa all'Accordo Territoriale stipulato con il Comune di Caorso per l'attuazione del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale.</p>	<p>ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <b>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>.</p>
<p><b>98</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poiché l'Ambito PMA interferisce con elementi lineari, è necessario che nelle schede contenute nell'allegato 3 venga richiamato il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP vigente, che devono essere assunti all'interno dell'art.10 delle NTA del PSC.</li> </ul>	<p><b>NON RECEPITA</b> Il testo dell'allegato è stato interamente stralciato ed è stato sostituito dalla documentazione relativa all'Accordo Territoriale stipulato con il Comune di Caorso per l'attuazione del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <b>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>.</p>
<p><b>MICROZONIZZAZIONE SISMICA</b></p>			
	<p><b>Microzonizzazione sismica – Relazione</b> <b>Microzonizzazione sismica – Moduli di analisi edificatoria</b> <b>Microzonizzazione sismica – PSC 4.1 – PSC 4.2 – PSC 4.3</b></p>		<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> La documentazione trasmessa in controdeduzione non appare chiaramente inquadrata nelle diverse parti componenti il Piano in base alla L.R. 20/00. Tale documentazione compare infatti, sia nella delibera CC di controdeduzione che nell'art. 2 delle Norme del PSC (pur con denominazioni non esattamente congruenti), come documentazione a sé stante. Si riscontrano tuttavia in essa contenuti misti, in parte propri del QC e in parte di carattere prescrittivo, mentre alcuni elaborati compaiono invece nella relazione illustrativa QC1 come facenti parte del Quadro Conoscitivo. Si chiede pertanto al Comune di assumere un assetto degli elaborati funzionale alla loro più efficace comprensione e gestione, secondo le impostazioni e correzioni di seguito indicate per ogni documento.</p> <p><b>“Microzonizzazione sismica - Relazione” e allegato “Microzonizzazione sismica - Moduli di analisi edificatoria”:</b> - la documentazione prevede contenuti misti, in parte di tipo geologico-ambientale e in parte sismici, in parte da QC e in parte strutturali/vincolistici, dunque, per evitarne impegnativi smembramenti, si chiede di includere o aggiungere tale documentazione agli elaborati illustrativi del QC (come peraltro si evince dal primo periodo del paragrafo 1.1 della presente Relazione e come risulta, almeno per quanto concerne l'elaborato “Moduli...”, nell'indice della Relazione QC1) oppure, in alternativa, agli elaborati illustrativi del PSC, eliminando dai titoli di copertina</p>

		<p>il termine “Microzonizzazione”, da sostituirsi con “Approfondimenti geologico-sismici”, e operando le ulteriori modifiche di seguito indicate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel paragrafo 1.1 della Relazione, al quinto capoverso, è stato erroneamente formattato come ultimo punto dell'elenco un periodo che deve invece costituire un capoverso a sé stante;</li> <li>- di seguito, sempre nel paragrafo 1.1, eliminare il sesto capoverso (dalle parole “Le suddette analisi...” a “...incidente rilevante (RIR)”), poiché contenente diversi errori concettuali (per chiarimenti si rinvia alle correzioni richieste relativamente all'art. 20 delle Norme);</li> <li>- ancora di seguito, sempre nel paragrafo 1.1, aggiungere il seguente periodo: “L'appartenenza del territorio comunale alla zona sismica 4, a bassa sismicità, prefigura terremoti attesi di scarsa intensità che, in condizioni geologiche favorevoli (substrato rigido affiorante, ecc.), potrebbero rendere trascurabili le analisi di II e III livello di approfondimento. Tuttavia, il substrato di Monticelli è costituito da potenti orizzonti alluvionali saturi, localmente a sabbie o argille prevalenti, che inducono significativi fenomeni di amplificazione del moto sismico e possibili liquefazioni o cedimenti dell'immediato sottosuolo, effetti sismici da ritenersi non trascurabili e dunque da indagare nelle successive fasi preliminari agli interventi di trasformazione.”;</li> <li>- al paragrafo 1.3 gli ultimi due capoversi (dalle parole “Pertanto, non potendo...” alle parole “di III livello”) dovranno essere sostituiti dal seguente: “Pertanto, non potendo allo stato attuale delle conoscenze escludere tale eventualità, si richiede che si verifichi l'effettiva occorrenza di tale fenomeno nelle successive fasi di analisi.”;</li> <li>- in coda al paragrafo 1.4 aggiungere il seguente capoverso: “Tuttavia, cautelativamente, l'effettiva occorrenza di tale fenomeno potrà essere riesaminata nelle successive fasi di analisi.”;</li> <li>- dal documento “Moduli... “ (oltre alla già indicata sostituzione nel titolo del termine “Microzonizzazione”, a favore del termine “Approfondimenti geologico-sismici”), reperire le parti contenenti limiti/prescrizioni riproponendole nelle schede d'ambito allegate alle Norme, con le opportune modifiche nell'uno e nell'altro documento per chiarire la connotazione descrittiva e prescrittiva di quanto enunciato in ciascuno; a tal fine, si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> <li>● costituisce elemento prescrittivo ogni limitazione o condizionamento dell'attività pianificatoria dettato da rischi geologici, sismici e idraulici;</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>● con riferimento al rigo “rischio idraulico”, al momento definito nullo per tutti gli ambiti, occorrerà apportare le revisioni necessarie ad esito delle verifiche richieste ai sensi dell'art. 10 commi 10 e 11 delle Norme del PTCP;</li> <li>● le schede d'ambito allegate alle Norme possono riportare gli eventuali rinvii al QC per circostanziare tipologia ed entità delle ulteriori analisi richieste nelle fasi successive pianificatorie o progettuali;</li> <li>● quando emerge la necessità di ulteriori accertamenti, le schede d'ambito allegate alle Norme devono precisare se questi devono essere espletati in sede di pianificazione operativa/attuativa (POC o PUA), come nel caso degli eventuali approfondimenti di III livello richiesti per verificare taluni effetti sismici locali (rif. rigo “fenomeni di cedimento postsismico”), oppure in fase esecutiva, qualora non si giunga ad esaurire il necessario grado di dettaglio (rif. rigo “limitazioni d'uso”);</li> <li>● per quanto riguarda la microzonazione, è preferibile evitare la riproduzione in stralci delle tavole PSC4.1 – PSC4.2 – PSC 4.3 (che, come indicato in seguito, sono da includersi tra gli elaborati costitutivi del Piano), che potranno pertanto comparire in forma di rinvio sia nel documento “Moduli...” sia nelle schede d'ambito allegate alle Norme;</li> <li>● occorre rivedere la compilazione del rigo “velocità delle onde di taglio” che al momento indica sempre valori di Vs30 pari a 320 m/s, non sempre coerenti con i valori di Vs30 risultanti dalle prove sismiche riportate in esempio e con gli intervalli di riferimento della microzona sismica di appartenenza.</li> </ul> <p><b>“Microzonizzazione sismica - PSC 4.1” – “Microzonizzazione sismica - PSC 4.2” – “Microzonizzazione sismica - PSC 4.3”:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le tavole devono essere incluse tra gli elaborati costitutivi del Piano, come peraltro lascia intendere l'identificativo utilizzato;</li> <li>- Il titolo della tavola dovrà essere corretto, così come ogni altro elaborato in cui non è stato utilizzato il termine esatto di “microzonazione sismica” previsto dalle direttive tecniche di settore.</li> </ul> <p>A fronte del suddetto riassetto e delle residue discrepanze tra gli elenchi degli elaborati rappresentati nelle diverse parti del Piano, si chiede di rendere congruenti tutti gli elenchi ai titoli dei documenti e alla loro esatta collocazione.</p>
<b>VALSAT PSC</b>			

1	<p><u>Paragrafo 0.4 La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.)</u></p> <p>A completamento della sintesi relativa alla normativa che disciplina la valutazione ambientale di piani e programmi a livello comunitario, nazionale e regionale, si ritiene opportuno completare il paragrafo con una breve sintesi illustrativa dei contenuti della L.R. 6/2009 che, tra l'altro, ha provveduto a riscrivere l'art. 5 della L.R. 20/2000.</p>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Il Rapporto Ambientale della Val.S.A.T. (paragrafo 0.4) e conseguentemente la parte corrispondente della Sintesi Non Tecnica sono state integrate con una sintesi dei principali contenuti introdotti dalla L.R. 6/2009.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>
2	<p><u>Paragrafo 1.5 Sintesi dello stato di fatto del territorio comunale (Analisi SWOT)</u></p> <p>Con riferimento alla tabella 1.5.1 e, in particolare alla componente ambientale 5: Biodiversità e paesaggio, non si condivide la scelta di inserire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tra i punti di forza l' "uso del suolo: il 73% circa del territorio comunale è interessata da aree utilizzate per l'attività agricola", in quanto si ritiene che la prevalenza dell'attività agricola sul territorio comunale implichi una scarsa naturalità del territorio stesso ed un conseguente impoverimento sia della biodiversità che delle forme del paesaggio;</li> <li>• tra i punti di forza del Quadro Conoscitivo l'individuazione della rete ecologica di rilevanza comunale e delle unità di paesaggio le quali sono, piuttosto, azioni demandate al PSC.</li> </ul> <p>Ai fini di una corretta interpretazione della tabella citata, si chiede, pertanto di chiarire meglio il significato dei concetti esposti.</p>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Si prende atto di quanto osservato e si modifica il capitolo 1.5 del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T. (e conseguentemente l'analogo capitolo della Sintesi Non Tecnica oltre al capitolo 6.8 del Quadro Conoscitivo) relativamente alla componente ambientale 5 "Biodiversità e paesaggio" nel seguente modo:</p> <p>Eliminazione dei punti di forza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. uso del suolo: il 73% circa del territorio comunale è interessata da aree utilizzate per l'attività agricola;</li> <li>2. individuazione della rete ecologica locale di rilevanza provinciale e di rilevanza comunale;</li> <li>3. paesaggio: individuazione delle Unità di Paesaggio Locali.</li> </ol> <p>Relativamente alla componente ambientale 4 "Suolo e sottosuolo" nel seguente modo:</p> <p>Eliminazione dei punti di forza:</p> <p>subsidenza: il territorio comunale è naturalmente soggetto a fenomeni di debole subsidenza.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>
3	<p><b>RAPPORTO AMBIENTALE SINTESI NON TECNICA</b></p> <p><u>Paragrafo 1.6 Definizione degli obiettivi e delle politiche/azioni di Piano</u></p> <p>Nella parte finale del paragrafo si afferma che "il Piano recepisce le azioni relative alla realizzazione della conca di navigazione sul F. Po e del terzo ponte dell'autostrada (ricadente in parte in Comune di Castelvetro e in parte in Comune di Monticelli d'Ongina); tali azioni, però, non vengono valutate nel presente Rapporto Ambientale, in quanto si trovano ad un livello di progettazione avanzato e sono comunque stati oggetto di specifiche procedure di VIA". Si ritiene opportuno integrare il documento di ValSAT</p>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Il Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. (paragrafo 1.6) e conseguentemente la corrispondente parte della Sintesi Non Tecnica sono integrati specificando che gli interventi relativi alla conca di navigazione sul Fiume Po e del terzo ponte dell'autostrada dovranno essere realizzati subordinatamente all'attuazione di tutte le prescrizioni contenute nelle relative procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p>

	<p>evidenziando che tali opere dovranno essere realizzate subordinatamente all'attuazione di tutte le prescrizioni contenute nella VIA.</p> <p>Si rammenta, inoltre, il rispetto di tutti gli adempimenti di tipo amministrativo di competenza del Comune in riferimento alla vigente normativa sulla VAS e che questa Amministrazione provvederà a formalizzare, nell'ambito del rilascio dell'Intesa sul PSC, il Parere motivato anche sulla base dei pareri che saranno formulati dagli Enti con competenze in materia ambientale coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale del PSC medesimo, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m..</p>		
4	<p>Infine, risulta necessario che i contenuti del Rapporto Ambientale risultino coerenti con quanto stabilito dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 8 ed alla definizione delle azioni di mitigazione e compensazione.</p>	<p><b>RECEPITA</b></p> <p>Si evidenzia che il processo di Val.S.A.T. / V.A.S. seguito è pienamente coerente con le indicazioni normative di rilievo nazionale, regionale e provinciale in materia.</p> <p>In particolare, con esplicito riferimento ai contenuti richiesti dall'Art. 98, Comma 6 del PTCP ai processi di valutazione ambientale del PSC, si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la "sintesi critica del processo conoscitivo e messa a sistema delle analisi e delle criticità emerse dal Quadro conoscitivo, allo scopo di orientare le scelte di progetto e definire obiettivi di sostenibilità locali da perseguire" è riportata nel capitolo 1, paragrafo 1.5.</li> </ul>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Si prende atto della specifica controdeduzione comunale; tuttavia, si evidenzia che il riferimento contenuto nella riserva provinciale è rappresentato dal comma 8 e non dal comma 6 dell'art. 98.</p> <p>In ogni caso, si rileva che nel corso della Conferenza di Pianificazione, nell'ambito della riserva n. 4 della sezione "valutazioni di carattere generale" e del Parere Motivato, questa Amministrazione ha evidenziato che relativamente al tematismo del rischio idraulico il Quadro Conoscitivo del PSC non contiene i necessari approfondimenti che consentono di illustrare gli specifici elementi di criticità e di fragilità del territorio comunale di Monticelli. Tale carenza si riflette su tutti gli elaborati del PSC e, in particolare, sul progetto di Piano e sulla ValSAT, che non può svolgere efficacemente il suo ruolo di indirizzo delle scelte di Piano verso la sostenibilità ambientale e territoriale.</p> <p>Pertanto, sulla base della valutazione conclusiva relativa alla riserva n. 4 della sezione "valutazioni di carattere generale", si sospende ogni determinazione in merito alla ValSAT, rinviandola agli aggiornamenti conseguenti agli approfondimenti di tipo idraulico richiesti dalla riserva citata; in tal modo, il Comune disporrà di un completo "sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni per la trasformazione del territorio", sulla base del quale la Provincia potrà rivedere l'Intesa ed il Parere Motivato.</p>
<b>VALUTAZIONI IN MERITO ALLE INCIDENZE</b>			
1	<p>Con riferimento alla riserva che specifica la necessità di esplicitare le previsioni di piano in merito al nuovo <i>pofo funzionale</i> (porto fluviale), così come previsto nella</p>		<p style="text-align: center;"><b>INTESA ACCORDATA</b></p> <p>Considerata la Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Monticelli n. 113 del 20/02/2012, di</p>

	<p>tavola T2 del PTCP vigente , si rileva che in questo caso andrà integrato lo studio d'incidenza anche tenendo conto delle "Prescrizioni per l'attuazione" dei Poli Funzionali contenute nell'allegato N8 alle NTA del PTCP vigente e dei disposti contenuti nei commi 6 e 6-bis dell'art. 52 delle NTA del PTCP vigente.</p>		<p>approvazione della valutazione d'incidenza, la riserva è sciolta.</p>
<p><b>Parere sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008</b></p>			
	<p>Relativamente agli ambiti di trasformazione proposti nel progetto di pianificazione, <b>parere sismico sospeso</b> in attesa che si realizzino i presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nelle valutazioni conclusive della presente intesa espresse con riferimento alla Riserva n. 4 della sezione VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE.</p> <p>Per ciò che concerne i rimanenti contenuti del Piano, in particolare l'apparato cartografico e normativo, conoscitivo e prescrittivo, relativo al quadro della pericolosità sismica del territorio e alla correlata disciplina generale di tutela, <b>parere sismico favorevole condizionato</b> all'accoglimento delle modifiche richieste nell'ambito delle valutazioni conclusive della presente intesa espresse con riferimento ai seguenti temi/elaborati e relative Riserve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE - Verifica del rischio sismico – Riserva n. 3;</li> <li>- QC – Tavole QC 2.1.5 – Riserva n. 30;</li> <li>- QC – Tavole QC 2.1.7 – Riserve n. 34, 35, 36 e 37;</li> <li>- Norme – art. 20 – Riserve n. 34, 35 e 36;</li> <li>- Norme – Allegato 1 – Riserva n. 91;</li> <li>- Microzonizzazione sismica – Relazione (<i>NUOVO ELABORATO</i>) ;</li> <li>- Microzonizzazione sismica – Moduli di analisi edificatoria (<i>NUOVO ELABORATO</i>) ;</li> <li>- Microzonizzazione sismica – PSC 4.1 – PSC 4.2 – PSC 4.3 (<i>NUOVO ELABORATO</i>)</li> </ul>		

**ALLEGATO sub 3 - Elenco Osservazioni al PSC di Monticelli**

N. ord.	Prot. comunale	Soggetto richiedente	Sintesi dei contenuti	Esito dell'esame assunto con atto CC n. 3 del 10.02.2012
1	n. 9351 del 13.07.2010	Quintavalla Paolo	Il proponente richiede l'eliminazione della prevalenza logistica in relazione alla APEA localizzata dal PSC in frazione S. Nazzaro.	NON ACCOLTA
2	n. 9758 del 22.07.2010	Cofferati Pietro Benna Carla	I proponenti richiedono l'eliminazione/revisione del corridoio di mitigazione localizzato tra il centro abitato e la zona produttiva ad Est del Capoluogo, in quanto la proposta progettuale condizionerebbe negativamente lo sviluppo dell'attività in essere.	NON PERTINENTE
3	n. 9759 del 22.07.2010	Dera Lodovico	Il proponente richiede l'eliminazione/revisione del corridoio di mitigazione localizzato tra il centro abitato e la zona produttiva ad Est del Capoluogo, richiedendo che lo stesso sia destinato a residenza e piccoli depositi.	NON ACCOLTA
4	n. 10045 del 28.07.2010	Migliorati Daniele	Il proponente richiede un cambio di destinazione d'uso da area pubblica - zona per attrezzature tecnologiche U2 ad area residenziale con possibilità di realizzazione attività di ristorazione.	ACCOLTA
5	n. 10058 del 28.07.2010	Lega Nord	Il proponente richiede: stralcio art.23 degli Indirizzi Normativi; inserimento di nuovo tracciato tangenziale a Sud dell'abitato del Capoluogo; nuove norme in favore delle attività produttive e manifatturiere; stralcio dell'ampliamento del polo logistico in frazione S. Nazzaro.	NON ACCOLTA
6	n. 10591 del 09.08.2010	Unione Prov.le Agricoltori	Il proponente richiede la cancellazione dei divieti di insediamento di specifiche attività contenuti nell'art.23 degli Indirizzi Normativi o, in subordine, lo stralcio del punto f.6. dello stesso articolo.	NON ACCOLTA
7	n. 10660 del 11.08.2010	Azienda agricola Melodi	Il proponente richiede un'integrazione alla norma riportata dal punto f.6. art.23 degli Indirizzi Normativi.	NON ACCOLTA
8	n. 10685 del 12.08.2010	Caretti Alberto	Il proponente richiede cambio di destinazione urbanistica su aree di proprietà da area agricola ad area residenziale/produttiva di completamento.	PARZIALMENTE ACCOLTA
9	n. 10891 del 18.08.2010	Lega Nord	Il proponente richiede: rielaborazione del Quadro Conoscitivo relativa a flussi di traffico ed impatti generati; stima dell'impatto acustico relativa alle previsioni logistiche già autorizzate e pianificate (delle quali si chiede nuovamente lo stralcio - cfr oss. n.5); inserimento di nuovo tracciato tangenziale a Sud dell'abitato del Capoluogo; rettifica della zonizzazione acustica relativa alle attività produttive esterne al territorio urbanizzato.	NON ACCOLTA
10	n. 10921 del 18.08.2010	Rossetti Ottorino e altri	I proponenti richiedono: integrazioni al Quadro Conoscitivo relative ai flussi di traffico ed all'aggiornamento delle misurazioni del rumore; integrazioni alla ValSAT con riferimento al carico inquinante potenzialmente derivante dalle attività logistiche già autorizzate e pianificate; inserimento di nuovo tracciato tangenziale a Sud dell'abitato del Capoluogo; cambio di destinazione urbanistica per zona per attrezzature tecnologiche U2 dichiarata dismessa in ottica commerciale-produttiva ad impatto acustico zero.	NON ACCOLTA
11	n. 10931 del 18.08.2010	Casaroli Giorgio Negrini Albina	I proponenti richiedono cambio di destinazione urbanistica per area di proprietà da area agricola ad ambito di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali.	PARZIALMENTE ACCOLTA
12	n. 10936 del 18.08.2010	Pagani Giuseppe	I proponenti richiedono cambio di destinazione urbanistica per area di proprietà da area agricola a zona residenziale di completamento.	ACCOLTA
13	n. 11003 del 21.08.2010	Galli Gianni Fusini Ermana	I proponenti richiedono revisione dell'indice di Superficie permeabile e delle aree di cessione relative ad ambito di potenziale localizzazione dell'espansione del	PARZIALMENTE ACCOLTA

<b>N. ord.</b>	<b>Prot. comunale</b>	<b>Soggetto richiedente</b>	<b>Sintesi dei contenuti</b>	<b>Esito dell'esame assunto con atto CC n. 3 del 10.02.2012</b>
			Capoluogo - PE2.	
14	n. 11004 del 21.08.2010	Corini Barbieri Stefano	Il proponente richiede: eliminazione del corridoio di mitigazione tra centro abitato del Capoluogo e zona produttiva; inserimento di tutti i terreni di proprietà negli ambiti potenziali specializzati per attività produttive. In subordine propone la realizzazione del corridoio di mitigazione come zona verde prevista all'interno di futuro piano di lottizzazione.	NON ACCOLTA
15	n. 11005 del 21.08.2010	Cappelletti Marisa	La proponente richiede cambio di destinazione d'uso per area di proprietà in zona residenziale di completamento.	PARZIALMENTE ACCOLTA
16	n. 11006 del 21.08.2010	Biselli Maria Cristina	Il proponente richiede: spostamento del corridoio di mitigazione tra centro abitato del Capoluogo e zona produttiva verso il confine con il Comune di Castelvetro Piacentino; inserimento delle aree di proprietà all'interno dell'ambito di potenziale espansione produttiva del Capoluogo. In subordine propone la riduzione del corridoio di mitigazione alla porzione interessata dalla presenza del gasdotto e l'inserimento delle aree restanti nell'ambito di potenziale espansione produttiva.	NON ACCOLTA
17	n. 11049 del 23.08.2010	Pettorelli Fausto	Il proponente richiede cambio di destinazione d'uso su area di proprietà da area a verde attrezzato a zona residenziale di completamento.	ACCOLTA
18	n. 11050 del 23.08.2010	Marconi Maria Giuseppina	La proponente richiede lo stralcio della previsione a parcheggio localizzata su area di proprietà, proponendo localizzazione alternativa sempre su area di proprietà.	NON PERTINENTE
19	n. 11061 del 24.08.2010	Bonifacini Bianca Faverzani Luigi Faverzani Paola Faverzani Lorenza	I proponenti richiedono revisione di individuazione cartografica relativa a linea aerea di bassa tensione su area di proprietà.	ACCOLTA
20	n. 13451 del 18.10.2010	Maderi Giovanni Inzani Ivana	I proponenti richiedono cambio di destinazione d'uso per area di proprietà in zona residenziale di completamento.	ACCOLTA
21	n. 16516 del 30.12.2010	Marchesi Alessandro	Cambio di destinazione d'uso su area di proprietà da area agricola a zona residenziale di completamento.	PARZIALMENTE ACCOLTA
22	n. 7930 del 22.06.2011	Braghieri Giuseppina	Il proponente richiede lo stralcio area Azienda Agricola Chiavenna da Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione mista per attività.	ACCOLTA

## ALLEGATO sub n. 4 – PARERE MOTIVATO in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Monticelli

Il Comune di Monticelli d'Ongina, con nota acquisita al Prot. prov. le n. 10030 del 13.02.2012, ha trasmesso gli elaborati relativi al PSC, comprensivi dell'elaborato di ValSAT - Rapporto Ambientale nonché dello Studio di Incidenza, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati relativi alla proposta di PSC sono stati depositati presso gli enti territoriali interessati che, insieme ai soggetti competenti in materia ambientale, sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di Pianificazione di cui agli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il Comune medesimo.

La Conferenza di Pianificazione ha aperto i propri lavori in data 20.04.2009, si è svolta in diversi incontri concludendosi in data 09.03.2010. Successivamente alla Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L.R. 20/2000, il Comune di Monticelli d'Ongina tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse, ha adottato il Piano Strutturale Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 27.05.2010.

Successivamente, la Giunta Provinciale ha espresso le proprie riserve in merito al PSC adottato con atto n. 456 del 15.10.2010.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del PSC sono pervenute n. 22 osservazioni.

Il Consiglio Comunale di Monticelli ha deliberato le controdeduzioni alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute con atto n. 3 del 10.02.2012.

Nella fase di controdeduzione, in accoglimento delle riserve dell'Amministrazione Provinciale, sono state apportate modifiche sia agli elaborati del Piano che alla ValSAT. Accogliendo alcune osservazioni, invece, sono state apportate modifiche di lieve entità e rilievo agli elaborati del Piano, ininfluenti dal punto di vista valutativo e che, quindi, non hanno richiesto integrazioni della ValSAT. Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato, qualora già formulato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. 20/2000 il Piano Strutturale Comunale di Monticelli è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione dell'Intesa sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il documento "VALSAT – Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del PSC e sugli impatti ambientali individuati, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione, ai sensi degli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000, sia durante la Conferenza di Pianificazione che durante le fasi di deposito e partecipazione.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Quadro Conoscitivo, ha prodotto una valutazione preliminare delle opportunità e di alcuni fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, con la proposta di politiche e azioni da attuare con il Piano.

Sin dall'elaborazione del Documento Preliminare è stata evidenziata la necessità di completare il Quadro Conoscitivo con gli aspetti specifici relativi al tematismo del rischio idraulico; il Comune di Monticelli ha, comunque, definito il proprio scenario di sviluppo sociale, economico e culturale con riferimento alla sostenibilità e ad una elevata qualità dell'ambiente e del territorio, assumendo i seguenti obiettivi generali, che sono stati declinati in obiettivi specifici:

- contenere le pressioni sulla componente aria,
- garantire livelli di rumore adeguati alle funzioni insediate e previste,
- contenere le pressioni sulla componente risorse idriche e l'esposizione della popolazione al rischio idraulico,
- contenere il consumo di suolo limitando lo sprawl,
- incrementare la diversità ecologica e paesaggistica del territorio e valorizzare gli elementi di maggior pregio,
- contenere i consumi e la produzione di scarti,
- contenere i consumi energetici,
- ridurre l'impatto del traffico viabilistico sulla popolazione e garantire la disponibilità di sistemi per la mobilità lenta,
- garantire il soddisfacimento della domanda residenziale, garantendo un'offerta differenziata,
- valorizzare il territorio dal punto di vista turistico,
- incrementare l'offerta e l'articolazione degli insediamenti produttivi,
- salvaguardare il ruolo economico dell'attività agricola,
- tutelare la popolazione nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico,
- monitorare la qualità delle matrici ambientali.

Nelle fasi successive, la carenza evidenziata in riferimento al rischio idraulico non è stata colmata e il Comune ha verificato la coerenza fra gli obiettivi proposti per il PSC e gli obiettivi di sviluppo sostenibile derivanti dagli strumenti della pianificazione sovraordinata. Successivamente, la valutazione è stata orientata ad individuare gli effetti indotti dall'attuazione delle singole scelte di Piano, consentendo di selezionare, tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali di Piano.

Sulla base sia degli approfondimenti effettuati e del loro livello di definizione che degli obiettivi illustrati nell'ambito del PSC, poi, il processo valutativo ha provveduto alla definizione ed alla valutazione dell'insieme degli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni di PSC, condizionando la stessa alla realizzazione di azioni di mitigazione e compensazione ambientale. Infine, la valutazione del PSC è stata completata con la definizione di un sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, che prevede l'elaborazione di Report periodici, da mettere a disposizione del pubblico. Infatti, è stato individuato un set di indicatori da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali dell'attuazione delle scelte di PSC, allo scopo di aggiornare o rivedere le scelte medesime.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del PSC, delle analisi effettuate nell'ambito del QC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica all'interno dei quali, anche nella stesura del Piano controdedotto, risulta mancante l'illustrazione del rischio idraulico, emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del PSC di Monticelli, così come disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007. In particolare, si valuta positivamente l'impostazione metodologica generale seguita nella predisposizione della ValSAT, basata su quanto indicato dalla L.R. 20/2000 e dall'Atto di Indirizzo 173/2001, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.

La metodologia proposta per la ValSAT del PSC elaborata dal Comune di Monticelli d'Ongina ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano, tralasciando, come già affermato, gli aspetti del rischio idraulico.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano in un primo momento, e delle Norme in quello successivo, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del PSC stesso:

1. l'analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi,
2. valutazione di coerenza degli obiettivi di Piano con il territorio comunale,
3. valutazione di coerenza degli obiettivi generali del Piano con gli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione sovraordinati,
4. valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni di Piano,
5. monitoraggio degli effetti di Piano.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni del Piano comunale, derivanti dall'analisi delle situazioni di criticità considerate in riferimento alle componenti ambientali a livello locale e da principi generali specificati a livelli inferiori sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata. Nel documento di ValSAT la definizione e valutazione delle "ragionevoli alternative", è stata sviluppata sulla base di un'analisi volta all'individuazione delle sensibilità ambientali delle differenti porzioni di territorio nei confronti delle trasformazioni residenziale e produttiva, sintetizzate nelle tavole VST 01 "Sensibilità ambientale residenziale" e VST 02 "Sensibilità ambientale produttiva".

La valutazione degli impatti significativi, derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sul sistema socio-economico, sul sistema ambientale e naturale, sul sistema della mobilità e sul sistema rurale, sviluppata nel documento di ValSAT e nelle schede degli ambiti, consente di valutare positivamente le misure di mitigazione e compensazione individuate nel PSC o il cui dettaglio è demandato al POC ed al RUE (laddove necessario) attraverso ulteriori valutazioni, verifiche ed analisi finalizzate alla definizione di più precise condizioni di sostenibilità degli interventi preordinati all'attuazione delle trasformazioni previste; tuttavia, in considerazione del fatto che il tematismo del rischio idraulico non è stato adeguatamente affrontato, la definizione di tali impatti e delle conseguenti azioni di mitigazione e compensazione risulta parziale.

Si valuta positivamente la predisposizione del piano di monitoraggio per l'efficacia del Piano comunale, in conformità con gli indirizzi dettati dal PTCP.

Occorre evidenziare che la carenza rimarcata a partire dalla fase preliminare della redazione del PSC di Monticelli d'Ongina in merito agli aspetti del rischio idraulico, ha parzialmente inficiato il buon esito del processo di valutazione ambientale. Infatti, tutto il percorso, sviluppato a partire da un Quadro Conoscitivo mancante dell'illustrazione di tale tematismo, necessariamente non ha tenuto conto di elementi di criticità e di fragilità del territorio che, inevitabilmente si riflettono sulle azioni di Piano. Pertanto, il documento di ValSAT non può svolgere adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità precedente, considerata la proposta di PSC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'ambiente, nell'ambito del processo di formazione del PSC, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini del rilascio dell'Intesa da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e s.m.), con particolare riferimento ai contenuti della proposta conclusiva relativa alla riserva n. 4 della sezione "Valutazioni di carattere generale" l'Autorità competente ritiene di esprimere

**relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)  
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

In particolare, sulla base della valutazione conclusiva relativa alla riserva n. 4 della sezione "valutazioni di carattere generale", si sospende ogni determinazione in merito alla ValSAT, rinviandola agli aggiornamenti conseguenti agli approfondimenti di tipo idraulico richiesti dalla riserva citata. In tal modo, il Comune potrà disporre di un completo "sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni per la trasformazione del territorio" e questa Amministrazione potrà tenere conto in modo adeguato dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nella procedura di valutazione ambientale del PSC di Monticelli, sulla base dei quali la Provincia medesima potrà rivedere l'Intesa e formulare lo specifico Parere Motivato.

La porzione di Piano Strutturale Comunale (PSC) di Monticelli che non ha implicazioni con gli aspetti idraulici non indagati e sulla quale è stato formulato lo specifico parere positivo potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del PSC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano;
2. risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del PSC;
3. si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione del PSC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PSC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale (comprensivo di Valutazione d'Incidenza) e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,  
comunicazione e Urpel**

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 58 del 12/03/2012

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del  
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 581/2012

**Oggetto: INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MONTICELLI  
D'ONGINA, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 27 MAGGIO  
2010, ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000,  
PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE  
SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)  
ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna  
ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 14/03/2012

Sottoscritta  
**dal Dirigente del Servizio**

(PEVERI ORIELLA)  
con firma digitale



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,  
comunicazione e Urpel**  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 58 del 12/03/2012

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del  
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 581/2012

**Oggetto: INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MONTICELLI  
D'ONGINA, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 27 MAGGIO  
2010, ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000,  
PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE  
SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:  
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi  
dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 30/03/2012

Sottoscritta  
**dal Dirigente del Servizio**

(PEVERI ORIELLA)  
con firma digitale